Avv. L. NEPPI MODONA
PROF. PAREGGIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

ALCUNI FATTORI

DELLA

RIGENERAZIONE ECONOMICA

IN IRLANDA

E LE

CONDIZIONI DELLA PROPRIETÀ RURALE E DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

IN ALCUNE PROVINCIE ITALIANE

(Segue la versione italiana della Legge Agraria Irlandese 14 Agosto 1903)

Succ. B. SEEBER
LIBRERIA INTERNAZIONALE
20, VIA TORNABUONI, 20
FIRENZE

1907

OTECA
FACOLTÀ DI ECONOMIA

BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DI TORINO
FACOLTÀ DI ECONOMIA
FP
123

All'Egr. D.r Giuseppe Prato
Redattore - Capo della "Riforma Sociale"
In Omaggio
l'A.

Avv. L. NEPPI MODONA
Prof. pareggiato di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione
nella R. Università di Pisa

ALCUNI FATTORI

DELLA

RIGENERAZIONE ECONOMICA

IN IRLANDA

E LE

CONDIZIONI DELLA PROPRIETÀ RURALE E DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

IN ALCUNE PROVINCIE ITALIANE

(Segue la versione italiana della Legge Agraria Irlandese 14 Agosto 1903)

Succ. B. SEEBER
LIBRERIA INTERNAZIONALE
20, via Tornabuoni, 20
FIRENZE
—
1907

IUV IFP
2976

PROPRIETÀ LETTERARIA

Firenze, 1907. — Tip. M. Ricci, Via San Gallo, 31.

INDICE

La Legislazione Agraria in Irlanda.

La condizione della proprietà in Irlanda . . . . . *Pag.* 1
Inchieste agrarie, Commissioni e Leghe . . . . . » 6
Primi tentativi per regolare con norme legislative i rapporti fra proprietari ed affittuari . . . . . » 7
Legge agraria del 22 Agosto 1881 . . . . . » 8
Emendamenti alla legge suddetta. . . . . » 9
Suoi effetti. . . . . » 10
Legge per l'acquisto delle terre 24 aprile 1885 . . . . » 12
Legge per l'acquisto delle terre 5 agosto 1891 . . . . » 13
Legge per l'acquisto delle terre 1896 . . . . . » 15
Atti preliminari per la riforma agraria del 1903. . . . » 16
Legge agraria 14 agosto 1903. . . . . » 18
Suoi effetti. . . . . » 22

La condizione della proprietà agricola in alcune Provincie Italiane . . . . . » 25
Per il progresso agrario occorre che l'azione dello Stato sia intensificata dal concorso delle forze individuali . . » 32

La Cooperazione agricola in Irlanda.

Le condizioni economiche dell'Irlanda nel XIX Secolo . . » 35
Educazione delle facoltà industriali e delle tendenze associative del popolo irlandese . . . . . » 36
L'opera dei promotori del movimento cooperativo . . . » 37
La Società Irlandese di Organizzazione agricola . . . . » 39
Il Ministero di Agricoltura e d'Istruzione Tecnica . . . » 44
Forme principali di cooperazione:
Latterie e Cremerie cooperative . . . . . » 46
Società agricole. . . . . » 51
Società di Credito rurale. . . . . » 52

Società per l'industria del pollame e delle uova . *Pag.* 54
Società di apicultura . . . . . » 57
Società per la coltivazione del lino . . . . . » 58
Società per le industrie a domicilio nelle campagne » 58
Società di assicurazione mutua sul bestiame . . » 59
Federazioni di Società: specie diverse . . . . » 61

Lo sviluppo della cooperazione rurale in Italia . . . . » 63
Forme principali di cooperazione esistenti in Italia:
Casse rurali e Casse agricole . . . . . » 65
Latterie sociali . . . . . » 65
Cantine sociali . . . . . » 66
Forni rurali . . . . . » 67
Sindacati o Consorzi agrari . . . . . » 69
Varie forme di assicurazione agraria . . . . . » 71
Cooperative di consumo . . . . . » 72
Forme di cooperazione delle quali sarebbe desiderabile che l'attività privata si facesse iniziatrice . . . . » 74
Diversi mezzi atti a promuovere e a diffondere la cooperazione:
Insegnamento cooperativo . . . . . » 76
Corsi speciali negl' Istituti Tecnici e nelle Scuole Superiori d'Agraria . . . . . » 76
Cattedre ambulanti . . . . . » 77
Esposizioni permanenti di Opere Sociali . . . . » 78
Intervento dello Stato:
Distinzione fra grandi e piccole Società cooperative » 80
Statistica Agraria . . . . . » 81
Norme fiscali . . . . . » 83
La imposta di ricchezza mobile e le Società cooperative di consumo . . . . . » 84

ALLEGATI.

A. — Versione italiana della Legge Agraria Irlandese, 14 Agosto 1903 . . . . . » 87
B. — La Cooperazione e la vita sociale in Irlanda . . . » 147
C. — Cooperazione — Agli agricoltori . . . . . » 153
D. — Credito cooperativo — Banche rurali . . . . . » 159

LA LEGISLAZIONE AGRARIA
IN IRLANDA

La questione Irlandese è una questione complessa, implicando ad un tempo, problemi politici, religiosi ed economici.

Il problema economico, e di questo solo mi occuperò, fu causato segnatamente dalle condizioni della proprietà fondiaria. Molte furono le leggi che tentarono di portarvi rimedio e che, via via, prepararono la grande riforma del 1903, cercando altresì di porre un freno all'aumentare continuo della emigrazione — fatto economico sempre complesso e sempre grave —, perchè sintomo del malessere che i figli di una Nazione soffrono nella patria loro, e che dovrebbe in modo speciale preoccupare la mente di chi è chiamato a dirigere le sorti di uno Stato per studiare i dati che possono condurre alla diagnosi di quei mali, indagarne le cause e tentarne poi, con vera conoscenza, la cura efficace.

L' Irlanda, secondo l'ultimo censimento (1), aveva una popolazione totale di circa 4 milioni e mezzo di abitanti, nel 1845 ne contava 8,295,06. Era scesa già nel 1851 a 6,552,385.

Dal 1851 al 1904 emigrarono 3,961,011 irlandesi. Ora se si pensa che, della popolazione censita nel 1901, ben 876,662 individui erano agricoltori e per di più, il 90 % rappresentava la parte più giovane, quindi più forte della

(1) L'ultimo censimento fu eseguito nel 1901.

popolazione, è facile dedurre in quale abbandono dannoso fosse lasciata la coltura dei campi.

L'area dell'Irlanda è di 20,350,000 iugeri, dei quali solo il 23 % sono coltivati. Più della metà di questa percentuale è in erba, e la estensione del terreno a pastura aumenta annualmente, mentre i terreni destinati alla coltura dei cereali, costantemente diminuiscono. Esso è, dunque, un paese pastorizio, con poca agricoltura e con metodi tecnici estensivi (1).

Anche oggi si trovano in Irlanda grandi possessi e i diritti di proprietà dei presenti signori (*Landlords*) risalgono, in molti casi, all'epoca della sua conquista.

Il vizio fondamentale della proprietà fondiaria in Irlanda è nella stessa sua origine. I titoli di proprietà dei *Landlords* sono le *Carte* dei Re d'Inghilterra che servirono a concedere a signori Anglo-Normanni le terre delle tribù irlandesi conquistate dopo la vittoria.

Come è noto, la dinastia Anglo-Normanna invase l'Irlanda nella seconda metà del secolo XII (2).

Le terre irlandesi erano allora, per diritto, proprietà collettiva di ognuna delle tribù che componevano la popolazione del paese (3). Il possesso del suolo era periodicamente distribuito fra gli uomini liberi di ogni *clan*. Ma, poco a poco, questa collettività agraria era venuta modificandosi. Quando poi gli Anglo-Normanni invasero il paese essi non calcolarono più le tribù, quali proprietarie legittime del suolo.

Riusciti inefficaci i tentativi di *anglicizzare* la nazione

(1) In Irlanda le industrie manifattrici sono in scarso numero, e quantunque non disprezzabili, sono pur sempre di una importanza secondaria. Ha una relativa importanza la fabbricazione dell'acquavite (Whisky) e birra, la costruzione dei bastimenti, la lavorazione delle tele e lane; da qualche anno hanno preso un discreto sviluppo le piccole industrie a domicilio, e infine la industria della pesca si mantiene prospera.

(2) Cfr. Pittaluga A. *La questione agraria in Irlanda.* Studio storico-economico. Roma 1894. Parte I, C. I.

(3) L'organizzazione sociale era fondata sul sistema *tribale*. I *clans* o *tribù* si ripartivano in *septs* o *sottotribù*, formate queste alla lor volta da varie famiglie riunite da vincoli di parentela (Cfr. Summer-Maine. *Studi sulla storia delle istituzioni primitive).*

vinta, l'Inghilterra ricorse al mezzo di ridurre gl'indigeni ad una condizione inferiore. Da Edoardo III, e più ancora, da Maria Tudor fu applicata la politica delle *plantations*, che dichiarava soli capaci di essere proprietari in Irlanda, gl'Inglesi nati in Inghilterra. Seguirono sempre nuove divisioni e doni e confische di terre, finchè nel 1641, gl' Irlandesi si rivoltarono.

L'Inghilterra decretò allora la soppressione degli Irlandesi cattolici, Cromwell fece una nuova distribuzione delle terre, chiamata *Cromwellian settlement*, e per la quale tutti i proprietari fondiari cattolici furono deportati nel Connaught (1). Dopo altre numerose confische ed espulsioni, nel 1706 una legge nuovamente dichiarava i cattolici Irlandesi incapaci di acquistare proprietà fondiarie e dichiarava nulli tutti gli acquisti fatti da essi. Il contratto di affitto non poteva in alcun caso superare la durata di 31 anni (durata considerata in quei tempi brevissima) ed inoltre obbligava i proprietari a sfruttare i loro fittavoli irlandesi, i quali dovevano, pena la confisca dei loro beni, esigere dagli agricoltori una « *rack rent* » cioè un fitto pari a due terzi della rendita lorda della terra. Questo prezzo di affitto aumentava quando per qualsiasi motivo, aumentava il prodotto del suolo, anche se questo aumento fosse dovuto ai miglioramenti introdotti dall'affittuario.

Inoltre, a poco a poco, gli agricoltori cattolici che non potevano godere di affittanze in virtù di contratto, divennero fittavoli annuali, precari, *tenants at will*.

Gl'Irlandesi soffrirono lungamente, ma poi unitisi in società segrete, risposero col terrore e l'assassinio alle ingiustizie legali e all'oppressione. Nel 1760 cominciano i delitti agrari, i proprietari che esigevano delle « *rack rents* » e gli affittuari che ne accettavano il pagamento, erano assassinati.

L'Inghilterra modificò, a poco a poco, la sua politica di tirannia e nel 1782 i cattolici riacquistavano il diritto di proprietà. Ormai in materia di proprietà fondiaria e di

(1) Cfr. G. Lecarpentier. *La question agraire d'Irlande* (nella « Revue Politique et Parlementaire », Paris, 1903). T. 38, pag. 105-130.

affittanza agricola, la legge era eguale per i cattolici e per i protestanti, ma le conseguenze delle passate ingiustizie non potevano sì presto cancellarsi.

Dal 1792 al 1846 la popolazione irlandese era cresciuta con grande rapidità, e la terra veniva frazionata in lotti piccolissimi, inadeguati a dar nutrimento ad una famiglia. Dal 1840 al 1846 i delitti agrari erano aumentati con spaventevole proporzione (oltre 50,000 famiglie di fittavoli vennero espulse dal 1849 al 1856) (1); l'Irlanda al principio del XVIII secolo è per metà un deserto e fino a quella terribile del 1846-1847, le carestie sono periodiche (2).

Molti proprietari, privati delle loro rendite, divenuti insolventi, avrebbero desiderato liquidare i loro beni, ma i *family settlements* e la complicazione del regime fondiario feudale rendeva loro impossibile questa liquidazione; essi si trovavano in una situazione insolubile, occorreva una legge per salvarli; e nel 1848 l'*Encumbered Estates Act* istituì il Tribunale delle terre gravate, il quale poteva definire sollecitamente la vendita delle proprietà ipotecate. In dieci anni furono così venduti 850,000 ettari di terre. Ma non si seppe profittare di quell'occasione per formare delle proprietà coloniche. Le terre poste in vendita furono distribuite in lotti da 80 a 100 ettari comprati da circa 9000 borghesi che divennero piccoli proprietari ancor più crudeli verso i fittavoli.

La proprietà irlandese offriva tre caratteristiche speciali: in molti casi era una proprietà divisa: i proprietari originari affittavano tutto o parte delle loro terre a fitti lunghissimi, spesso a fitto perpetuo ad un individuo *(middleman)* il quale era responsabile della terra e la suddivideva e la subaffittava; (3) perciò il proprietario soltanto de-

(1) Cfr. Mgr. Perraud. *Étude sur l'Irlande contemporaine.* Paris, 1862.

(2) La carestia, frequente in Irlanda, non aveva mai raggiunto le proporzioni di quella del 1847. Nonostante i molti soccorsi, perirono più di un milione di individui. La miseria divenne atroce; 100,000 affittuari subirono la evizione non potendo pagare i fitti.

(3) Il primo intermediario subaffittava la proprietà per lotti ad un secondo intermediario, con fitto per 99 anni; questi la subaffittava ad un

traeva dalle terre il fitto, mentre i diritti e le funzioni della proprietà spettavano all' intermediario.

In secondo luogo, la maggior parte della proprietà irlandese è vincolata per feudo *(Bound by entails)*; ogni occupante ne gode il possesso, la possiede durante la sua vita, ma non ne ha la libera proprietà; quella porzione di essa, che va al di là dell'usufrutto, spetta ai suoi figli o a quelli eredi che possono essere designati mediante contratti di famiglia. Questa restrizione rendeva impossibile la stipulazione di patti a lunghe scadenze, ed, in molti casi, anche la vendita delle terre, giacchè non il proprietario (1), ma soltanto i curatori degli eredi avevano tale facoltà (2).

Inoltre, molte proprietà irlandesi sono sovraccariche di pesi; essendo in vigore le leggi di primogenitura, i proprietari spesso stipulavano contratti vitalizi con altri membri della famiglia, gravando le proprietà di ipoteche.

Tre erano poi le forme principali di fitto in Irlanda nel 19° secolo: fitti con contratti scritti, o per una durata indeterminata, o con determinazione di tempo, talvolta anche a vita; fitti senza contratti scritti (ed erano i più frequenti) rinnuovati di anno in anno, e che potevano cessare, con preavviso di sei mesi, *(notice to quit)*; e quelli

terzo, per 31 anni; questi a un quarto per 7 anni, e questi, infine, la concedeva in fitto annuale agli agricoltori.

Così questi intermediari si sfruttavano a vicenda, rendendo sempre peggiori le condizioni degli agricoltori.

(1) Cfr. Moritz J. Bonn. *Modern Ireland and her agrariam problem.* Dublin, 1906, pag. 61.

(2) La condotta dei *landlords*, la loro inesorabile esigenza nei fitti trova la sua spiegazione nei contratti di famiglia *(family settlements)*, sui quali riposa l'organizzazione dell'aristocrazia britannica. In virtù di questi accordi che si rinnuovano ad ogni generazione, i beni fondiari di questa aristocrazia sono colpiti di sostituzione.

Il capo della famiglia non possiede sulle proprietà della famiglia che un diritto vitalizio, e gli è interdetta la vendita della terra, anche di una minima parte di essa.

Egli può solo godere l'usufrutto dei beni, anzi, egli può disporre solo dell'usufrutto di una parte delle rendite fondiarie, perchè sulle rendite totali deve prelevare le rendite vitalizie legate dal padre ai figli cadetti, il primogenito non può disporre che del rimanente. Questo si riduce, talvolta, a poco, e molti furono costretti a ipotecare le loro proprietà fondiarie a condizioni rovinose.

degli usuari a volontà *(tenants will)*, i quali non erano nemmeno considerati come possessori del suolo e l'occupavano finchè al proprietario piaceva di mantenerveli, e in ogni momento potevano essere espulsi.

Quando il capitale necessario alla coltivazione era fornito dall'agricoltore, il termine del fitto, spesso voleva dire confisca da parte del proprietario di questo capitale investito dal fittavolo.

Al fittavolo non era concesso alcun ricorso contro il concedente, mentre a questi era riconosciuto il diritto di agire contro il colono in virtù della *evizione*.

*
* *

Di fronte a una sì triste condizione di cose era inevitabile, prima o dopo, l'intervento del Parlamento.

Per mezzo secolo la Camera dei Comuni studiò e discusse la questione irlandese.

Dal 1810 al 1845 il Parlamento di Westminster ordinò dieci inchieste sullo stato economico dell'Irlanda, e nel 1858 la Camera dei Comuni rigettava un diciannovesimo progetto di legge agraria.

Fino dal 1845 la celebre *Devon Commission* (così chiamata dal nome del suo presidente), aveva riconosciuta la necessità di garantire ai fittavoli il frutto del loro lavoro, ma le sue proposte non vennero accettate (1).

Nel 1850 fu costituita una Lega detta *Tenants League*, la quale si proponeva di ottenere migliori condizioni per gli agricoltori. Essa reclamava che fossero valutati equamente i fitti fra proprietari e fittavoli, che fosse vietata la evizione fino a che il fittavolo pagava il fitto; in altri termini sanzionava « il diritto del fittavolo, il *tenant right*, tale quale Gladstone doveva sanzionarlo più tardi; ma la Lega dopo poco soccombette in seguito a dissensi religiosi e le sue proposte caddero in oblìo (2).

(1) Il rapporto definitivo fu presentato il 14 febbraio 1845 (Cfr. *Digest of evidence of Lord Devon's Commission*).

(2) Cfr. Béchaux, *La question agraire en Irlande au commencement du XX siècle*. Paris, 1905, pag. 37.

*
* *

Frattanto, però, il Legislatore cominciò ad occuparsi della questione, e numerose leggi si succedettero, intente a regolare i rapporti fra proprietari ed affittuari, da un lato, e dall'altro, a facilitare il passaggio della proprietà delle terre in coloro che le coltivavano.

Esaminiamo rapidamente le une e le altre.

Nel 1860, il Ministero Palmerston presentò al Parlamento due progetti di legge che furono senza difficoltà votati: il primo modificava il sistema delle affittanze, il secondo facilitava, per mezzo di anticipazioni del Tesoro Pubblico, i miglioramenti indispensabili al progresso dell'agricoltura.

Col *Land Lord* e *Tenant Consolidation Act* (1) chiamato spesso *Deasy' s Act*, dal nome del suo autore, le relazioni fra proprietari ed affittuari vennero regolate sulla base giuridica del contratto (2). Quando l'agricoltore lasciava una terra, aveva diritto di essere indennizzato per le costruzioni ed i miglioramenti da lui fatti col consenso del proprietario. Ma questa legge non dette sodisfacenti risultati, ed era, inoltre, troppo facile a eluderla: il fittavolo aveva diritto ad indennizzo soltanto nel caso che i miglioramenti da lui introdotti nel terreno fossero stati autorizzati dal proprietario, e i proprietari cominciarono a negare l'autorizzazione per qualsiasi miglioramento anche se necessario.

Il *Land Lord and Tenant Act* (3), promulgato nel 1870 sotto il Governo di Gladstone, stabilì il principio che l'affittuario aveva un diritto di proprietà sopra il suolo, venendo così a riconoscere legalmente uno stato di fatto già esistente in Irlanda e prendendo per base il cosiddetto « *Ulster system* » (4).

(1) 23 e 24. Vict. c. 154.

(2) Cfr. Fournier. *La Question Agraire en Irlande*, pag. 87 e segg.

(3) *Landlord and Tenant (Ireland) Act*, 1870, 33 et 34 Vict. C. 46.

(4) Il *Tenant right* dell'Ulster è un uso invalso in quella contea secondo il quale gli affittaiuoli dopo aver impiegato forti somme per rendere fruttifere le loro terre si riservarono il diritto, abbandonandole, di vendere questo loro lavoro a chi le avrebbe occupate. La legge di Gladstone del 1870 vera-

*
* *

Passati alcuni anni, risultata insufficiente anche questa legge, elusa anch'essa in gran parte, Gladstone fece nominare una Commissione d'inchiesta sulla condizione rispettiva dei *landlords* e degli affittuari dell'Isola. La Commissione presieduta dal conte di Bessbourough (*Bessbourough Commission*) percorse tutta l'Irlanda ed in 65 sedute, tenute in varie città e borgate, raccolse le testimonianze di oltre 700 persone delle diverse classi sociali.

La relazione della Commissione concludeva per l'accoglimento del principio dei tre F, sostenuto nel vecchio programma della *Tenant League* del 1850: *Free sale* o libertà di vendita, *Fixity of tenure* o sicurezza, per l'affittuario del suo possesso, e *Fair rent* o fitto equo; e questo principio fu accolto nel progetto di legge che il Gladstone presentò e che, dopo essere stato lungamente discusso alla Camera dei Comuni, e aver subìto qualche emendamento alla Camera dei *Lords*, venne approvato il 22 agosto 1881 (1). Con questa grandiosa riforma venne stabilito il regime dei tre F., e della comproprietà, e lo Stato si fece arbitro fra proprietario e affittuario.

Per l'accordata libertà di vendita, *free sale*, ogni affittuario può vendere la terra da lui occupata, a un nuovo affittuario, e il proprietario è obbligato a riconoscerlo e ad accettarlo, salvo ricorso alla Commissione agraria. Per

mente non riconosce espressamente al fittavolo la qualità di comproprietario, nè un diritto reale, ma gli accorda dei vantaggi che implicano, almeno indirettamente, un diritto di comproprietà: esso ha diritto a indennità: 1° per turbato godimento nel caso di espulsione arbitraria; 2° per miglioramenti e impiego di denaro nel suolo fatto da lui o dai suoi predecessori, sotto varie riserve, fra le quali quella che nel fissare la indennità dovevasi tener conto del tempo durante il quale il *tenant* aveva goduto dei miglioramenti; 3° per la perdita del prezzo del suo diritto di occupante *(tenant right)*, del suo diritto di sfruttamento, nel caso in cui egli avesse originariamente acquistato tale diritto e ove il *Landlord* non gli permetta di alienarlo. (Va notato che secondo l'art. 7 della legge del 1870 questa indennità non può essere cumulata colle altre due).

(1) *Land Law (Ireland) Act.*, 1881, 44 et 45. Vict. c. 49.

assicurare poi la *fixity of tenure*, e la *fair rent*, l'affittuario può rivolgersi all'Autorità giudiziaria, la quale, dietro sua richiesta, fissa l'ammontare del fitto equo (1) ch'egli dovrà pagare per un primo periodo di 15 anni, scorsi i quali, il fitto equo può essere nuovamente stabilito per un secondo periodo di 15 anni, e così di seguito; nè l'affittuario può essere espulso dalla terra da lui posseduta a queste condizioni, salvo ch'egli manchi al pagamento del fitto fissato, o per violazione di alcuna delle condizioni dell'affittanza.

La legge del 1881 nominò poi una Commissione agraria, *Land Commission*, composta di tre magistrati nominati dal Governo inglese per 7 anni, i quali giudicano inappellabilmente per via d'equità.

Anche i fitti fissati amichevolmente, o per mezzo di arbitri, divenivano definitivi solo previa l'approvazione della Commissione agraria, che poteva modificarli come riteneva opportuno.

Ma gli sforzi degli statisti non portavano la pace nell'isola tribolata; le agitazioni anzi aumentavano, le società segrete spargevano ovunque il terrore, i delitti si seguivano e il 6 maggio 1882 avveniva la tragedia del Phoenix-Park. Gladstone presentava nel 1886 il famoso progetto del *Home Rule*, destinato a rendere l'autonomia all'Irlanda, al qual progetto voleva collegare un vasto sistema di riforma agraria.

È nota l'opposizione che le due proposte incontrarono; e come, nella notte memorabile del 7 giugno 1886, la Camera dei Comuni respingesse, con 30 voti di maggioranza, il progetto del *Home Rule*.

*
* *

Era stato dato incarico, frattanto, ad una Commissione di studiare gli effetti della legge del 1881, ed in seguito

(1) Tanto il proprietario che l'usuario hanno diritto di chiedere che il Tribunale della Contea o la Commissione agraria stabilisca questo prezzo equo. Non sono però obbligati a ricorrervi e possono anche far determinare questo prezzo equo da arbitri.

alla sua relazione, fu approvata nel 1887 una legge, la quale estese agli affittavoli, che avevano affittanze stipulate con contratto scritto di locazione per una durata determinata o per un tempo indeterminato, ad es. a vita, le norme della legge del 1881, la quale, come si è veduto, si era occupata soltanto degli usuari precari (*tenants at will*).

La legge del 1881 fu ancora modificata nel 1891 con una legge che applicò il sistema dei tre *F.* agli affittuari più ricchi dell'Ulster, e nel 1896 con altra legge, che modificò solo in parte la legislazione precedente; ma gli effetti di quella che L. Paul Dubois nel suo accurato studio sulla questione Irlandese chiama « opera grandiosa, riforma radicale, gigantesca e audace » (1) non corrisposero alle aspettative, ed essa non riuscì a risolvere il problema agrario irlandese.

Il sistema della comproprietà (*dual ownership*) creava troppe difficoltà e suscitava troppi ostacoli ai miglioramenti delle terre. Essa non fece che rendere più profonda la lotta fra proprietario e agricoltore; occorrevano altri passi nella via intrapresa per tentare di ricondurre la pace fra le due parti da secoli contendenti.

*
* *

Ormai, si reputava necessario un rimedio più radicale ed energico; render possibile al fittavolo l'acquisto delle terre da lui occupate.

(1) Cfr. L. Paul-Dubois. *L'Irlande contemporaine et la question Irlandaise.* Paris 1907. Pag. 240-241. Egli dice: « Quelle est la idée dominante de la législation agraire de M. Gladstone? Le régime de la liberté en matière agraire a échoué, ou plutôt, entre *landlords* et tenanciers, il ne peut pas y avoir liberté de contrat. Il faut donc remplacer « le Laisser Faire » par la Protection; il faut régler par la loi, puisque la concurrence n'y suffit pas, les rapports de tenancier à *landlord*, imposer aux deux parties en présence un arbitrage, un concordat. Ce que la loi de 1870 a timidement essayé, la loi de 1881 l'organise effectivement; elle établit le régime des 3 *F.*, le régime de la dualité de propriété, de la copropriété du tenancier à la terre qu'il cultive. L'État se pose en arbitre entre les *landlords* et les tenanciers, il prend à charge de régler d'office leurs rapports: c'est ici l'une des plus vastes opérations de socialisme d'Etat qui aient été tentées dans une société moderne. . . . ».

L'Irlandese, come tutte le razze celtiche, desidera ardentemente di possedere la terra. È questa una delle cause profonde dell'agitazione agraria in Irlanda, e la creazione di una classe di coloni-proprietari, era il solo mezzo di risolvere il problema.

De Beaumont, Russel, Michele Davitt, Parnell, avevano, via via, formulato progetti, raccomandazioni, disegni di legge, informati a questo principio (1).

Bright lo propugnava nel 1866 e fu suo merito se nelle leggi del 1870 e del 1881 furono introdotte clausole speciali in favore dell'acquisto delle terre per agevolarne le vendite.

La legge del 1870 disponeva, infatti, che il Ministero dei Lavori Pubblici d'Irlanda, era autorizzato ad anticipare agli agricoltori, che volessero comprare la terra da loro coltivata, previa l'approvazione della *Landed Estates Court,* i due terzi del prezzo. Il Ministero dei Lavori Pubblici si garantiva con prima ipoteca, e il prestito era rimborsabile in 35 annualità al saggio del 3 $^1/_2$ per cento. Il compratore non poteva alienare, nè ipotecare la sua terra se non aveva interamente estinto il credito.

Così fu introdotto nella Legislazione agricola per l'Irlanda, il principio del prestito da parte dello Stato, principio che doveva progressivamente svilupparsi nelle leggi successive.

Ma il risultato pratico delle *Bright Clauses* fu mediocre. Le grandi spese che la *Landes Estates Court* esigeva, per le operazioni di compra e vendita, impedivano agli agricoltori di acquistare le terre. Dal 1870 al 1878 soltanto 710 coloni divennero proprietari.

La legge del 1881 al *Public Works Board* e alla *Landed Estates Court,* sostituì la Commissione Agraria. Essa esaminava i titoli del venditore, garantiva i diritti dell'acquirente e gli anticipava i $^3/_4$ del prezzo di compra, rimborsabile in 35 annualità al 5 $^0/_0$, capitale e interessi riuniti. L'acquirente poteva ipotecare, ma gli era vietato di affittare,

(1) Cfr. G. De Beaumont. *L'Irlande sociale, politique et religieuse.* Paris, 1840.

alienare, o suddividere prima della totale estinzione del debito.

La Commissione agraria aveva avuto anche la facoltà di comprare essa stessa delle proprietà e di rivenderle in lotti agli affittuari qualora $^3/_4$ di loro, paganti almeno i $^2/_3$ del fitto totale, si fossero anticipatamente impegnati a ricomprare le loro terre dalla Commissione.

Ma gli articoli della legge del 1881 concernenti le vendite delle terre, non ebbero maggior successo delle *Bright clauses*; dal 1881 al 1885 soltanto 731 agricoltori divennero proprietari.

*
* *

Nel 1885, fu votata la prima legge, che esclusivamente trattava dell'acquisto delle terre. Succeduto nel giugno di quell'anno, al Ministero Gladstone, un Ministero conservatore del quale faceva parte Lord Ashbourne, quale Cancelliere dell' Irlanda, questi dopo un mese appena da che era stato assunto al Governo, presentava alla Camera Alta il suo progetto di legge sull' « Acquisto delle terre » *(Land Purchase Bill)* tosto approvato da ambo le Camere.

Questa legge (1) stanziando un fondo di 5 milioni di sterline, rese possibile ai detentori precari di divenire proprietari.

Il detentore (*tenant*) che desiderava acquistare le terre che già coltivava, doveva accordarsi col proprietario sul prezzo d'acquisto, e la Commissione Agraria doveva autorizzare la vendita, previe le opportune verifiche. Accordata l'approvazione, era anticipato dal Tesoro il prezzo di acquisto, rimborsabile in 49 annualità al tasso del 3 %, oltre l' 1 % a titolo di ammortamento. Trascorso il periodo di 49 anni, il possessore precario diveniva proprietario della terra.

All'alienante era tosto corrisposto il prezzo in contanti (2),

(1) *Purchase of Land (Ireland) Act 1885, 48* et *49,* c. *73.*

(2) Per la legge del 1881 il rimborso doveva farsi in 35 anni, mediante annualità del 5 % e il prestito non poteva eccedere per ciascun acquirente,

ma $^1/_5$ di esso era trattenuto per garanzia. La somma destinata ai prestiti non doveva eccedere 5 milioni di sterline.

La legge sanciva altre disposizioni a favore dei contraenti e dei terzi (1).

Senza dubbio, la legge del 1885 produsse risultati assai lusinghieri ed incoraggianti (2).

*
* *

Ad attuare però, quanto più estesamente fosse possibile, la grandiosa riforma, occorreva un maggiore e più potente aiuto da parte dello Stato.

Risultato insufficiente anche un secondo stanziamento di 5 milioni, autorizzato con legge del 1888, tutti gli sforzi

la somma di 3,000 sterline (circa 75,000 lire); solo in casi speciali, la somma era portata a 5,000 sterline.

(1) Essa ad es. prescrive: che il contratto sia registrato, che la consegna della somma necessaria all'acquisto debba farsi al proprietario, che l'annualità dovuta dall'acquirente alla Commissione Agraria, sia garantita mediante il deposito di $^1/_5$ del prezzo di vendita, finchè la quota di ammortamento, compresa nell'annualità, abbia raggiunto il quinto del prezzo d'acquisto, così che il proprietario veniva ad esser garante del pagamento delle annualità. La Commissione Agraria poteva essa stessa farsi acquirente di intere proprietà per poi rivenderle ai detentori a volontà *(tenants at will)* sotto condizione che $^4/_5$ dei detentori dichiarassero di essere pronti a fare acquisto delle porzioni da essi detenute. Quelle terre, o frazioni di terre, che i detentori non volevano o non potevano acquistare, venivano vendute dalla Commissione Agraria a chi essa credeva, ed essa anticipava, per tale acquisto, la metà della somma necessaria.

(2) Basti dire che nel solo anno 1885-1886 le compre furono più numerose che nel periodo 1870-1885. Nel solo anno 1887 furono registrati contratti per 3.700.000 sterline, nei due anni successivi per 2 milioni; nel 1890, scesero al milione e $^1/_2$ per poi risalire nel 1891. In totale 25.367 detentori di terreni divennero proprietari mediante un ammontare complessivo di anticipazioni di L. 9.992.534 sterline. (Cfr. Béchaux, Op. cit. p. 73).

Diverse leggi la modificarono poi: la legge del 1887 rese più spedita la procedura, agevolando la vendita dei beni gravati di pesi; un'altra, del 1888, elevò la somma di cui poteva disporre la Commissione Agraria, a 10 milioni di sterline, essendo già stato esaurito lo stanziamento iniziale di 5 milioni; un'altra ancora, del 1889, autorizzò la Commissione ad anticipare ai possessori di terre, non solo il prezzo d'acquisto delle terre da loro occupate, ma anche il prezzo d'acquisto delle terre a quelle contigue, però per una estensione non eccedente i 10 iugeri e previo l'avviso della Commissione Agraria.

degli uomini che si succedettero al potere, mirarono a venire in aiuto al popolo irlandese. E in siffatto modo quei reggitori dimostrarono di intendere davvero quale sia il fine dello Stato giuridico moderno, concependolo come un organo più o meno sensibile ai bisogni umani, e che obbedisce alle tendenze diverse delle varie classi della popolazione.

In certe contingenze della vita di una Nazione, un provvedimento energico e potente vale ben più di tanti piccoli rimedi deboli, e perciò, il più delle volte, insufficienti ed inutili, e poichè il problema irlandese era, per quel paese, un problema eminentemente economico, tutto doveva cedere di fronte a queste necessità che imperiosamente richiedevano l'intervento dello Stato.

È questo un esempio di socialismo di Stato richiesto dalle necessità pratiche delle cose e queste devonsi considerare sempre superiori a tutte le teorie, comprese quelle ritenute le migliori, determinando una tendenza contro la quale è vano resistere.

Così, le riforme incominciate con la legge del 1885, condussero alla legge del 1891 (1). Questa stanziò per le anticipazioni da farsi agli acquirenti, la somma di oltre 33.000.000 di sterline; variava il sistema del pagamento, che doveva esser fatto in titoli, anzichè in contanti, e dettava nuove e minute disposizioni (il che rese più difficile l'applicazione della legge) sul modo dei rimborsi, degli ammortamenti, ecc.

Essa tentò pure di portare qualche rimedio alla situazione misera degli abitanti dei distretti iperpopolati. Erano questi formati, in gran parte, dai cattolici del Connaught ai quali le antiche leggi penali avevano imposto la divisione delle terre tra i fanciulli.

Nella regione più arida dell'Irlanda si ammassava una popolazione sovrabbondante che viveva soltanto di soccorsi ufficiali, dei sussidi mandati dagl'Irlandesi emigrati in America, e degli esigui salari guadagnati nell'estate in Inghilterra al tempo della mietitura. Questa regione è chiamata

(1) *Purchase of Land (Ireland) Act*, 1891, 54 et 55 Vict. C. 48.

Congested Districts, distretti congestionati, nome che ben designa lo stato loro, cagionato dall'eccesso di popolazione.

La legge del 1891, anzitutto, sostituì alle circoscrizioni amministrative ordinarie, le divisioni elettorali delle Contee, ove il valore imponibile diviso per il numero degli abitanti, rappresentava meno di una sterlina e 10 scellini a testa. Istituì per 20 anni il *Congested Districts Board* al quale affidò l'incarico di migliorare le condizioni economiche e sociali degli abitanti di quei distretti. Questo Ufficio ricevè pieni poteri per riunire in una sola tenuta, varî piccoli possessi (*amalgamation of small holdings*), per comprare dai grandi proprietari le terre incolte, costruirvi nuove case coloniche, in una parola ripartire, coll'aiuto pure della *Land Commission,* la popolazione in maniera più normale. È pure incaricato di vendere agli agricoltori la semenza per le raccolte, e aiutare, con tutti i mezzi, i progressi dell'agricoltura e di favorire le altre industrie (1). Ma la legge riuscì complicata nella sua attuazione e non sortì l'effetto desiderato. Ne risultò una diminuzione sensibilissima dei contratti di acquisto, i quali scesero a circa mezzo milione all'anno. Un'altra legge del 1891 (2) concesse ai fittavoli, che usufruivano lunghe affittanze, di poter redimere la loro rendita.

*
* *

Nel 1896 Lord Gerald Balfour, divenuto Ministro d'Irlanda, si propose di rimediare ai difetti della legge del 1891; a ciò provvide col nuovo Atto del 1896 (3).

Questa legge, per gli ottimi risultati economici e morali che ne seguirono, è meritevole di studio. Qui basti accennare che essa, fissando l'annualità massima a carico del

(1) Le 9 Contee di Donegal, di Leitrim, di Sligo, di Roscommon, di Mayo, di Galway, di Clare, di Kerry e di Cork, comprendono distretti congestionati, il Cong. D. B. dispone di 37.000.000 di lire per compiere la sua missione. Ha comprato e rivenduto agli agricoltori più di 30 *estates,* circa 75.000 ettari di terreno.

(2) *Redemption of Rent (Ireland) Act,* 1891, 54 et 55 Vict. c. 47.

(3) *Land Law (Ireland) Act,* 1896, 59 et 60 Vict. c. 47.

detentore dal giorno dell'acquisto, al 4 % (2 ¾ d'interesse e 1 ¼ per il fondo d'ammortamento) e abbreviando così il termine richiesto perchè l'acquirente divenisse proprietario (1), incoraggiò i detentori di terra a fare acquisti.

Contemporaneamente, la favorevole quotazione che ebbero i titoli alla Borsa invogliarono i proprietari a vendere (2).

Ma saliti ancora fino al 1898, i titoli cominciarono ad abbassare nel 1899, e questo ribasso arrestò le vendite.

*
* *

Tutte le misure adottate avevano portato effetti più o meno buoni, ma occorreva una soluzione più radicale e definitiva.

Della situazione era perfettamente conscio il successore di Balfour, George Wyndham.

Egli seppe trar vantaggio dalle varie tendenze allora agitantesi nell'Irlanda e nell'Inghilterra e convinto anch'egli che la soluzione del problema consistesse soprattutto nell'abolire il sistema della comproprietà, facilitando la creazione di proprietà coloniche, nel 1902 presentava a tal uopo un progetto di legge; che poco dopo ritirava per presentarne appresso uno più completo.

(1) Il termine per estinguere il debito era di 42 anni, ma ogni decennio vi era una riduzione nelle quote rateali, perchè la somma già pagata veniva defalcata dal capitale e il tasso del 4 % per il successivo decennio, era pagato soltanto sul capitale residuato. Questa riduzione decennale (art. 25) ebbe però l'effetto di prolungare il periodo di rimborso da 42 a 70 anni. (Cfr. Bonn, op. cit. pag. 98).

(2) Supponiamo per es. una proprietà, il cui valore in capitale sia di 10.000 sterline. Il proprietario allorquando vendeva, riceveva in correspettivo 10.000 sterline non in contanti, ma in titoli. Coi titoli dello Stato, valutati alla Borsa a 110, egli veniva a percepire 11.000 sterline, quindi un beneficio netto del 10 % sul capitale. In virtù di questa legge, si ebbero risultati insperati, considerando che se le domande di anticipazioni per acquisti, registrate nel 1895-1896, lo furono per una somma, in cifra rotonda di 500.000 sterline, nel 1897-98, invece, oltrepassavano il milione e mezzo (1.750.000 St.) e nel 1898-1899 si avvicinarono ai due milioni. Sotto la legge del 1891, le anticipazioni hanno raggiunto la cifra di 12.996.768, e 4,584 detentori di terre sono divenuti proprietari, e nel 1903, epoca della nuova legge, l'Irlanda ne contava già 78.616, (Cfr. Béchaux, op. cit. pag. 82).

Frattanto, i rappresentanti dei proprietari e degli affittuari irlandesi si erano dati convegno a Dublino (1), per fissare le basi di una nuova legge agraria.

Il 3 gennaio 1903, i rappresentanti d'ambo le parti, per la prima volta concordi, firmarono una relazione delle loro conclusioni. E il 25 marzo 1903, Wyndham presentava un nuovo progetto di legge agraria informato ai criteri stabiliti nella Conferenza di Dublino e che aveva per fine, secondo la espressione del suo stesso autore: « di condurre la terra sul mercato » di migliorare la situazione della « grande industria irlandese, l'agricoltura » e di « frenare l'emigrazione ». Tutto però senza vendite coercitive.

Wyndham riuscì, con raro tatto (2), a superare tutte le difficoltà e le opposizioni.

La conversione di Wyndham al principio dell'abolizione totale del *landlordismo* e dell'unione di tutte le classi irlandesi sotto la bandiera di alti ideali nazionali aprì nuovi e più vasti orizzonti, fece nascere la possibilità di trattare con ambedue i potenti partiti inglesi, non come per un'abile mossa sulla scacchiera dei giuochi politici, ma come materia di solenne riconciliazione nazionale, basata sulla lealtà di tutti i partiti e sulla fiducia nel buon volere e nel buon senso del popolo irlandese, e sugl'interessi materiali, la forza proporzionata e le relazioni fra le due isole.

Il Parlamento approvò lo stanziamento di 100 milioni di sterline per aiutare il volontario trasferimento di tutta la terra irlandese ancora nelle mani dei grandi proprietari. Questo progetto chiamato da John Redmond, *leader* del

(1) L'idea stessa di una conferenza, fra proprietari e affittuari, suggerita da Wyndham, era apparsa una chimera, ma fortunatamente non tutti i proprietari vi erano contrari. Mister Crosbie, lord Dunraven, the O' Conor Don e lord Castletown proposero in seno all'Associazione dei proprietari d'Irlanda, la *Landowner's Convention*, di accettare il principio di una conferenza, ma la loro mozione fu rigettata a maggioranza. Ai primi di settembre del 1902, un piccolo proprietario della contea di Mayo, il capitano Shawe Taylor prese l'iniziativa di una nuova proposta di conferenza, e finalmente questa fu indetta per la fine dicembre 1902; essa tenne le sue riunioni nella *Mansion House* di Dublino e dopo 5 sedute pubblicò, il 3 gennaio, le sue conclusioni.

(2) Cfr. Bonn, op. cit. pag. 133.

partito nazionalista irlandese, « il più grande sforzo che sia mai stato fatto da un Parlamento britannico per risolvere la questione agraria irlandese », fu approvato, ed ebbe la sanzione reale il 14 agosto 1903.

*
* *

Il fine della legge è pertanto la creazione, con l'aiuto dello Stato, di una proprietà dell'agricoltore (proprietà agricola o colonica) e tutte le sue disposizioni sono coordinate a questo fine. Le precedenti leggi sull'acquisto delle terre, si proponevano identico scopo, ma non si occupavano che di terre affittate, prese isolatamente, mentre la legge del 1903 (e ciò costituisce uno dei suoi pregi principali) si occupa anche della vendita dei latifondi (*Estates*) (1), che comprendono un numero, più o meno grande, di terre date in affitto.

Altra innovazione importante di questa legge é l'istituzione del sistema delle zone (*zone system*).

La legge del 1885 stabiliva per l'anticipazione al fittavolo acquirente del prezzo di compra della terra da lui occupata, molte formalità per l'accertamento delle garanzie, le quali formalità ritardavano e talvolta ostacolavano le vendite. Per ovviare a questi inconvenienti fu stabilito che allorquando una terra in vendita, aveva, poco tempo prima, subìto la procedura della valutazione e della ispezione da

(1) « La parola *estate*, diceva Wyndham alla Camera dei Comuni, presentando il suo progetto, non significa tutti i beni posseduti da un *landlord*, ma un' estensione di terra che, presa sola, o con delle terre non affittate, quando questo sia utile per rimediare a grandi difficoltà economiche, può essere considerata come un tutto.... ». Ai Commissari delle Proprietà, e ai Comitati dei distretti iperpopolati è dato incarico di determinare la estensione di terre, da considerarsi come *estate*, essi hanno per questo fine un potere quasi discrezionale, e occorrono cognizioni tecniche e pratiche per potere valutare giustamente ciò che costituirà un *estate*. Il significato di questo vocabolo è molto elastico nella legge, ed anche la giurisprudenza lo riconobbe. La legge del 1904 dichiarò che « Una terra, in tutto o in parte, non affittata, venduta alla Commissione Agraria o al Comitato dei Distretti iperpopolati, può esser considerata come *estate* per il pagamento del premio del 12 %, di cui all'articolo 48 della legge del 1903 » (4. Eduard VII, c. 34).

parte della Commissione Agraria per determinare l'ammontare dell'equo fitto, la sufficiente sicurezza per l'anticipazione, e la equità del prezzo convenuto, potevano sia nell'interesse dello Stato, che in quello dei creditori ipotecari o dei terzi interessati, essere ammessa col semplice riferimento al fitto equo (*fair rent*) precedentemente stabilito.

Su tale principio è basato il sistema delle zone. La legge del 1881, come si è visto, prescriveva che il fitto fissato dalla Commissione Agraria rimanesse permanente per 15 anni, trascorsi i quali, gli affittuari avevano diritto di ricorrere nuovamente alla Commissione Agraria per la revisione dei fitti e la determinazione di un nuovo fitto giudiziario per un secondo periodo di altri 15 anni.

La legge del 1903 considera i fitti determinati nel secondo periodo, cioè dopo il 1896 (1881 + 15 = 1896) in modo diverso da quelli stabiliti nel primo periodo (prima del 1896); giacchè i fitti giudiziari determinati nel secondo periodo sono inferiori di circa il 20,4 % di quelli del primo periodo.

Così nei casi di acquisto di una tenuta soggetta a un fitto giudiziario fissato o convenuto prima della legge del 1896, cioè un fitto giudiziario stabilito per un primo periodo di 15 anni, la Commissione Agraria deve sanzionare l'anticipazione del prezzo d'acquisto se l'annualità del rimborso non sarà inferiore a quel fitto nè meno del 20, nè più del 40 %.

Nel caso invece di acquisto di una tenuta soggetta a un fitto giudiziario fissato o convenuto dopo la promulgazione della legge del 1896, cioè stabilito per un secondo periodo quindecennale, la Commissione agraria deve sanzionare l'anticipazione del prezzo d'acquisto se l'annualità del rimborso non sarà inferiore al fitto attuale nè più del 10 nè meno del 30 % (1).

E questi casi nei quali il prezzo di acquisto è fissato entro i limiti di un massimo e di un minimo derivanti dall' ammontare del fitto giudiziario si dicono « vendite entro le zone ».

(1) Cfr. Legge 14 agosto 1903 (3 Edw. 7), art. 1, § 1.

Ora, nei casi di vendita entro le zone la Commissione agraria è obbligata ad accordare, senz'altre indagini, l'anticipazione, eccettuato che i Commissari non ritengano la terra di cui trattasi la vendita, atta ad essere considerata quale una proprietà separata per gli scopi di questa legge (1).

Nel caso invece di vendita di una proprietà non soggetta ad un fitto giudiziario, nè di primo, nè di secondo periodo e quindi detta « vendita al di fuori delle zone » è nella facoltà della Commissione agraria di rifiutare l'anticipazione o di sanzionare, osservati i limiti posti dalle leggi per l'acquisto delle terre, l'anticipazione di tutto o di parte del prezzo d'acquisto se essa ha piena garanzia e, se considerando tutte le circostanze del caso, reputa che il prezzo convenuto sia equo (2).

L'Erario può anticipare agli agricoltori per l'acquisto delle terre da loro occupate, 100 milioni di sterline (circa 2 miliardi e $^1/_2$ di lire italiane) all'interesse del $2\ ^3|_4\ ^0|_0$, più $^1|_2\ ^0|_0$ per il fondo di ammortamento.

Il pagamento degl'interessi sulla somma anticipata è assicurato colle gratificazioni annuali date dal Tesoro Imperiale ai Fondi delle Contee Irlandesi. Nel caso di non avvenuto pagamento, le gratificazioni vengono sospese.

Incaricata di queste operazioni è la *Land Commission,* in seno alla quale fu costituito un Comitato di tre persone, dette (*Estates Commissioners*), specialmente incaricate di curare la esecuzione della legge.

Il Tesoro per facilitare le vendite provvede i fondi necessari e può anticipare sino a 100 milioni di sterline al tasso del $2\ ^3|_4\ ^0|_0$, più $^1|_2\ ^0|_0$ per l'ammortamento.

All'intento di facilitare le vendite, il Parlamento ha poi stanziata la somma di 12 milioni di sterline a titolo di premi a favore dei *landlords.* Per ogni 100 sterline di capitale, il proprietario che vende la sua terra riceve un premio (*bonus*) di 12 sterline. È questo da taluno chiamato un

(1) Legge cit., art. 98, § 1.
(2) Legge cit. art. 5.

ponte gettato sull'abisso che trovasi fra il prezzo che indurrebbe il proprietario a vendere e il prezzo che può e deve esser richiesto all'affittuario. Questa somma viene consegnata all'attuale detentore del fondo, e diventa sua proprietà privata, non avendo obbligo in alcun caso di investirlo in titoli (1).

Altra agevolezza è fatta al proprietario in quanto, alienando la sua proprietà può riscattare, mediante anticipazioni da parte della Commissione agraria, i suoi castelli e dipendenze (abitazione, parchi, giardini, ecc. art. 3).

La somma che può essere anticipata dalla Commissione agraria per ogni fittavolo acquirente è di sterline 5,000 e in casi speciali può essere portata a 7,000 sterline. Con questa determinazione pure si è migliorata la condizione del venditore, giacchè le leggi precedenti avevano fissato un minimo di 3,000 e un massimo di 5,000 St., secondo i casi, per ogni fittavolo acquirente.

Trattandosi di piccole frazioni di terreno, l'anticipazione non può eccedere per ogni acquirente, mille sterline, salvo che la Commissione Agraria non deliberi una somma maggiore (2).

Importantissima è pure la disposizione che sopprime l'obbligo della garanzia, la quale, sotto l'impero delle leggi precedenti, veniva trattenuta sulla somma anticipata.

La legge stabilisce poi che le anticipazioni sieno fatte in moneta e non più in titoli di Stato, giacchè questi subendo le oscillazioni del mercato, creavano degl'imbarazzi all'acquirente. Altro beneficio accordato dalla legge, è l'esenzione dalla tassa di trasferimento (10 scellini per 100), che prima

(1) Questo sistema produsse però nell'applicazione, un forte aumento nei prezzi di vendita. Votato allo scopo di colmare la differenza fra il prezzo offerto dal fittavolo e quello chiesto dal proprietario, invece esso venne aggiunto al prezzo domandato dal proprietario.

Alcuni attribuiscono l'altezza dei prezzi veramente eccessivi, ai quali furono eseguite le vendite sotto l'impero della legge del 1903, al sistema delle zone; altri opinano che, se pure quel sistema ha indirettamente influito sul rialzo dei prezzi, la influenza più diretta è dovuta all'introduzione dei premi, e questa opinione sembraci più giusta.

(2) V. per le eccezioni gli articoli 2, §§ 1 e 2; 8 e 75, §§ 1 e 2; e 15, §§ 1 e 3.

venivano prelevate sul prezzo d'acquisto; d'ora in avanti, invece, devono gravare sugl'investimenti (*vesting orders*).

Altre norme riguardano la consegna del prezzo d'acquisto, perchè venga eseguita senza ritardo e nel modo meno dispendioso. È prescritto che debba essere fissato un giorno dal quale cesseranno, a favore dei creditori ipotecari, gli interessi sulle somme capitali a loro dovute.

Le somme anticipate sono rimborsabili alla Commissione Agraria mediante annualità calcolate al tasso del $3\,{}^{1}/_{4}$ o 3 sterline e 5 scellini per ogni 100 sterline, o frazione di 100 sterline, (ossia $2\,{}^{3}/_{4}$ °/o per interessi e $^{1}/_{2}$ °/o per l'ammortamento) ed è abolito il sistema delle riduzioni decadali.

L'annualità è dovuta fino al rimborso dell' intero capitale, (1) ma può essere riscattata ad ogni epoca.

*
* *

Se si considera il numero delle domande di acquisto, verificatesi da quando la legge andò in vigore, saremmo indotti a giudicare favorevolmente i risultati ottenuti dalla sua applicazione (2). Il procedimento dell'acquisto delle terre, nonostante le difficoltà incontrate fu effettuato su ampia scala e con accertato successo e ai diffetti che la esperienza ha trovato nella legge, può esser portato rimedio senza soverchia difficoltà, e gli ostacoli che intralciano la sua perfetta esecuzione possono esser rimossi con altra legge modificatrice, sempre conforme allo spirito che si manifestò nella Conferenza agraria.

(1) Si può calcolare che il pagamento delle annualità si protrarrà per un periodo di circa 68 anni.

(2) Dal 1° novembre 1903, data dell'applicazione della legge, al 31 marzo 1906 il numero dei contratti per l'acquisto diretto delle terre sarebbe salito a circa 85.638. Oltre 1200 contratti per acquisto di porzioni di terre dai fittavoli evitti o per ingrandimenti di tenute, 29 domande di anticipazioni su dominii (demesnes) a vantaggio dei *landlords* e 18 contratti diversi. In totale 86.898 contratti. Complessivamente le anticipazioni raggiunsero la cifra di Sterline 32.692.066. (Cfr. *Report of the Estates Commissioners for the period 1903-1906*).

Certamente non sempre gli acquisti riuscirono vantaggiosi ai fittavoli; di essi alcuni non ebbero i mezzi sufficienti per utilizzare il terreno acquistato, altri erano oberati da debiti precedenti, altri non potevano coltivare il terreno colle sole loro braccia, e il ricorrere a persone estranee importa pure un sacrificio.

Proprietari ed affittuari hanno tuttavia un comune interesse nella politica di vendere e di acquistare, la quale renderebbe possibile l'abolizione del *landlordismo* entro i quindici anni previsti da Wyndham, ed anche ove il prezzo di acquisto è stato eccessivo i contratti fatti possono essere resi vantaggiosi per gli affittuari acquirenti mediante la concessione delle riduzioni decennali stipulate nella Relazione della Conferenza agraria.

Non bisogna disconoscere che la condizione dei nuovi proprietari si è fatta migliore: e questo miglioramento si va ognor più accentuando dacchè il Governo, oltre che venir in aiuto dell'agricoltore irlandese con mezzi pecuniari per agevolare loro gli acquisti, cerca, aiutato da Società private, di influire sulla formazione del suo carattere, sull'educazione della sua mente, sull'associazione delle varie forze isolate. E come ciò sia avvenuto e quanto possano questi fattori giovare all'avvenire economico-agrario dell'Irlanda, avrò occasione di dimostrarlo nella seconda parte di questo mio studio. Comunque sia, la legge del 1903 volle essere una legge di ricostruzione sociale ed economica; essa certamente non è perfetta e dovrà subire emendamenti ed aggiunte, ma dai risultati già ottenuti è permesso di molto sperarne ancora. E, come osserva Moritz Bonn (1), ora che i fittavoli Irlandesi hanno ottenuto condizioni più favorevoli di quanto non ne abbia nessun fittavolo del mondo, anche la questione nazionale assume un nuovo aspetto.

Il proprietario espropriato rimane nella sua residenza che ha ipotecato, a favore dello Stato, al $2\ ^3/_4$, ma non ha più alcun motivo di contesa col suo ex-affittuario, il quale non deve più corrispondergli il fitto del terreno da lui occu-

(1) Cfr. Bonn. Op. cit., pag. 163.

pato. Da questo momento, per il proprietario irlandese gli effetti dell'*Home Rule* cessano di incutergli timore e se ancora per questa espressione egli conserva la memoria dell'antica avversione, egli, a poco a poco, si avvicinerà al concetto che la informava. Già egli parla di devoluzione o di concessione di una forma di auto-governo per l'Irlanda (1).

Forse la evoluzione nella tattica inglese dalla semplice lotta ad una tendenza per le negoziazioni e gli accomodamenti è poco compresa in Inghilterra. Come osserva William O'Brien (2), Parnell e i suoi seguaci non entrarono nell'arena parlamentare per amore della lotta, ma per il desiderio di raggiungere alcuni fini ben determinati, dei quali principali: l'abolizione del *landlordismo*, e l'amministrazione dell' Irlanda, nelle cose puramente irlandesi, da una autorità nazionale irlandese, ai quali fini i partiti inglesi sembravano accanitamente contrari.

Per merito di Gladstone il partito liberale potè poi unirsi per molti riguardi al partito irlandese, trasformando la situazione di opposizione indipendente in cooperazione indipendente e il popolo irlandese, nonostante il terrore della crisi Parnelliana, è rimasto fermo nella prima sua fede nel messaggio di pace gladstoniano.

Certo, troppo spesso, da un mezzo secolo a questa parte, i partiti inglesi sembrarono essere presso al raggiungimento di un così detto *final settlement* per l'Irlanda, per esser poco dopo disillusi da uno di quei colpi del destino che rendono la storia irlandese « una infinita tragedia di errori ». Ma non bisogna neanche disconoscere i vantaggi verificatisi e se nessuno dei vari tentativi fatti per la definizione del problema agrario raggiunse completamente l'alto fine che l'autore sperava, ognuno di essi segnò un passo innanzi in una via dalla quale non si può retrocedere. Se Wyndham avesse potuto continuare nel cammino

(1) Cfr. Bonn. Op. cit. e l. cit.

(2) William O'Brien. *The breakdown in Ireland* nel « The Nineteenth Century and after XIX-XX », n. 365, Luglio 1907, pag. 16-39 e n. 366, Agosto, pag. 323-344.

intrapreso, se le scissure, risultato della influenza che troppo sovente l' interesse, l' ambizione e le coalizioni esercitano sui partiti, non gli avessero impedito di cogliere alcune favorevoli occasioni per la risoluzione di molte difficoltà, col concorso di tutti gli uomini di buon volere senza distinzione di razza, di confessione e di partito, forse egli avrebbe potuto veder realizzato il suo sogno di aggiungere alla intrapresa riforma agraria la gloriosa attuazione di altri ideali nazionali; se egli avesse continuato ad esser sorretto da quello spirito generale di fiducia, di letizia, di speranza, manifestatosi in Irlanda all'epoca della promulgazione della legge, gli sarebbe forse stato possibile la remozione dell'ultima barriera settaria che lo separava dall'auto-governo, mediante l'approvazione di un progetto di legge sulla Università, preparato in una conferenza amichevole col medesimo metodo col quale era stata superata la barriera agraria, ben più formidabile, forse l'Irlanda avrebbe veduto avverarsi il suo voto più caro.

Ma la causa irlandese sopravviverà, e non potrà essere soffocata dalle combinazioni politiche avversarie, e d'altra parte nel suolo fertile delle pubbliche libertà sono cresciuti negli ultimi anni nuovi movimenti d'ogni genere, nuove energie, nuove idee, alcune delle quali con le impazienze e gli entusiasmi della gioventù, ma tutti animati da un puro amore per la patria, e portanti il germe di un più lieto avvenire (1).

*
* *

Osserva il prof. Dalla Volta (2) che, per ciò che riguarda il regime della proprietà fondiaria, il confronto da taluni fatto fra l' Irlanda e alcune regioni dell' Italia meridionale, non è esatto, troppo differenti essendo le origini e lo sviluppo di quella proprietà nei due paesi, ma, come egli pure

(1) V. versione italiana della legge agraria irlandese del 14 agosto 1903 (Allegato A).

(2) Cfr. Dalla Volta. *La Riforma Agraria nell' Irlanda.* Memoria letta alla R. Accademia dei Georgofili il dì 2 giugno 1907. Firenze 1907, pag. 25.

riconosce, alcune regioni italiane del Mezzogiorno, presentano certamente, sotto taluni aspetti, una situazione alquanto analoga a quella che, pochi anni addietro, presentava l'Irlanda: abbondanza di latifondi, assenteismo dei proprietari, ingente quantità di terre incolte, sfruttamento di troppa parte dei prodotti della terra ottenuti dal contadino col proprio lavoro, istruzione agraria difettosa, poco sviluppati la cooperazione rurale e il credito, e infine eccessivo e sempre crescente esodo di individui in prevalenza della classe agraria.

Ad aggravare la condizione della proprietà in Italia, si aggiunga l'elevatezza del tributo fondiario e l'annosa questione degli usi civici gravanti le terre demaniali.

Ivi i latifondi, per la loro stessa costituzione, per la loro eccessiva ampiezza rappresentano una ricchezza poco produttiva per la economia privata e di conseguenza per la economia nazionale. I latifondi, abbondanti nel Mezzogiorno d'Italia e nella Sicilia, sono, in gran parte, incolti e si riducono ad immense praterie, sulle quali mandrie di buoi, di bufali e di capre vagano e vivono magramente dando al proprietario un reddito, che, per quanto largo, è irrisorio di fronte a quello che le stesse terre, razionalmente coltivate, potrebbero dare (1). Non altrimenti è a dirsi del problema delle terre incolte che tanto da vicino tocca le sorti dell'agricoltura italiana (2).

Queste campagne sono in mano di pochissimi proprietari, che conoscono i loro latifondi solo all'epoca della percezione delle rendite. Il loro assenteismo fa sì che essi non prendano a cuore la tristissima condizione dei loro lavo-

(1) V. Ghino Valenti. *Il latifondo e la sua possibile trasformazione.* Roma 1894.

(2) V. Luigi Pavese. *Le terre incolte in Italia.* Torino 1899.

N. B. Dalle statistiche risulta che nelle attuali condizioni del nostro Regno, il territorio è così ripartito: il gruppo dei terreni produttivi (a coltura, a bosco, a pascoli alpini) comprende Ettari 20,283,000; il gruppo dei terreni improduttivi (per natura o per destinazione) Ettari 4,647,451; i terreni incolti, Ettari 3,734,392. Di questi ultimi, è ritenuto che una parte soltanto sieno suscettibili di coltura (circa un milione di ettari). (Cfr. *Annuario Statistico Italiano.* Roma 1904, pag. 251).

ratori-massari, guardiani, butteri e vergari, e li distoglie dal pensare a migliorie e ad iniziare opere di bonificazione nella fallace quanto comoda persuasione che nulla si possa fare, mentre attorno a quelle estese plaghe di terre, esiste agglomerata in molte località, una popolazione di poveri campagnuoli intenti a coltivare in ristretti territori che, simili ai distretti eccessivamente popolati degli Irlandesi, non sono sufficienti a fornire loro i mezzi di esistenza.

Ed il coltivatore, avvilito e depresso, volge lo sguardo melanconico ai latifondi vicini, nei quali vorrebbe estendere l'impiego della sua energia, in cerca di lavoro e di pane.

Ora quindi, anche per l'Italia il problema più difficile a risolvere è di trovare quale estensione di suolo possa considerarsi come unità economica minima che permetta all'agricoltore di poter utilizzare il lavoro suo e della propria famiglia, onde trarre il prodotto necessario per la propria alimentazione.

Soltanto a questa condizione il contadino cesserà di abbandonare la sua patria, per recarsi altrove in cerca di mezzi per vivere.

A questa situazione, il Legislatore italiano ha tentato, a più riprese, di porre riparo con provvedimenti diversi.

Questi provvedimenti erano lodevolissimi per il principio che li aveva inspirati, in quanto miravano all'individualizzazione della proprietà fondiaria, ma i sistemi per conseguire tale scopo, non sempre furono i più adatti.

In Italia, il progresso dell'agricoltura ha incontrato, senza dubbio, difficoltà gravi, specialmente in talune plaghe di terra, per certi diritti di uso che ostacolano ogni coltivazione, e prova ne sia le tante liti che si agitano tra abitanti di una frazione e il comune cui appartengono, per rivendicare, a loro esclusivo vantaggio, o la proprietà di beni o l'esercizio di alcuni diritti gravanti su di essi.

Molte volte i provvedimenti per l'abolizione degli usi civici, ottennero effetto contrario a quello che il legislatore si proponeva di conseguire. Così le divisioni in massa e le quotizzazioni in natura significano sperpero di ric-

chezza spettante alle popolazioni rurali e necessaria al loro sostentamento e fu una mera illusione la sperata creazione, per questo mezzo, della piccola proprietà agricola.

I beni incolti ripartiti in piccoli lotti furono ceduti a tenue prezzo, o gratuitamente dati agli abitanti poveri coll'obbligo di metterli a coltura, ma le quote assegnate, di per sè già troppo limitate, erano improduttive per difetto di capacità tecnica, quindi risultando insufficienti per l'annuo sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, venivano rivenduti e concentrati in mano di pochi proprietari; in questo modo venne facilitata la speculazione e il formarsi, con danno del povero, di veri e propri latifondi, mentre il proletario rurale ha perduto gli usi civici, senza avere acquistato la proprietà (1).

La qual cosa fu assai funesta al progresso dell'agricoltura, perchè sotto l'aspetto economico-sociale, la coltivazione di piccole estensioni di terreni da parte di coloni proprietari, provoca un'ammirabile attività nelle campagne, favorisce l'accumulazione dei risparmi e il miglioramento graduale e spontaneo dell'agricoltura. L'agricoltore-proprietario prodiga ai fondi, con energia ed amore, tutto il lavoro necessario, e il desiderio di trasmetterli ai figli in buone condizioni, è potente stimolo a conservare e aumentare in essi l'efficacia produttiva.

E per verità, il Legislatore italiano ha, per qualche parte speciale dell'Italia, dato prova di ciò intendere; quando ad es. colla legge del 1892 dell'on. Chimirri, sacrificando interamente l'interesse dell'Erario, volle compensare gli abitanti poveri, della perdita dell'uso civico. Intendo alludere a quanto fece per le terre del Montello (2).

(1) Una Commissione sta studiando per la riforma delle leggi sugli usi civici e sui dominî collettivi delle provincie del Mezzogiorno (Cfr. Discorso pronunziato da S. E. il Ministro F. Cocco-Ortu nella seduta del 24 febbraio 1907 alla Camera dei Deputati, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura per l'esercizio finanziario 1907-1908. In « Bollettino del Ministero d'Agricoltura, I. e C. ». Fasc. 4, Roma, 28 marzo 1907, pag. 404-435).

(2) La metà delle terre del Montello e precisamente quelle parti di esse più vicine agli abitati, dovevano venire divise in piccoli lotti, ognuno dei

Il sistema adottato diede ottimi risultati tanto che a breve distanza (Leg. 15 Febbraio 1900, N. 51) si dovette provvedere alla liquidazione del fondo per le anticipazioni e alla concessione definitiva delle terre in proprietà, consacrando così legislativamente la prova dell'avvenuta trasformazione degli usuari in piccoli proprietari.

Da identico concetto fu guidato il legislatore quando provvide all'abolizione dei diritti d'uso nelle provincie ex-pontificie (1).

È vero che fu ammesso anche la possibilità di indennizzare gli utenti mediante un compenso da pagarsi sotto forma di annuo canone dai proprietari dei fondi, già gravati dal diritto di uso, ma i casi specialissimi, in cui a tale sistema può farsi ricorso, mostrano come il principio fondamentale della legge è quello di escludere il sistema, in altri casi adottato, di abolire i diritti d'uso, compensando gli utenti solo con un derisorio canone annuo.

Non diversamente procedette il legislatore per provvedere all'abolizione dei diritti d'uso nell'ex-principato di Piombino (2). Anzi, a questo intento, non solo si resero proprietari gli antichi usuari, ma ad ognuno di essi venne attribuita una quota proporzionale nella Cassa agraria per procurare loro i mezzi onde migliorare le terre acquistate.

quali doveva essere attribuito per sorteggio a ciascuno dei capi di famiglia, in compenso dell'abolizione del diritto d'uso.

La concessione dei lotti venne fatta per i primi sei anni a titolo di affitto gratuito coll'obbligo ai concessionari di pagare le imposte e di mettere a coltura entro due anni il lotto loro toccato in sorte. Trascorsi sei anni, il lotto diventava piena e libera proprietà del concessionario, qualora esso avesse adempiuto a tutte le obbligazioni assunte.

L'altra metà delle terre del Montello veniva destinata alla vendita, il cui ricavato, pagate le spese di reparto ed i $^3/_4$ di quelle per le strade vicinali, veniva destinato a costruire un fondo di prestanze agrarie, a favore dei concessionari del Montello, allo scopo di ottenere anticipazioni per provvedere alla coltura delle terre e per acquisto di scorte vive e morte.

(1) Legge 24 giugno 1888 (N. 5489) e 2 luglio 1891 (N. 381) riunite in T. U. con R. D. 3 agosto 1891 (N. 510).

(2) *Motupropri granducali* 15 luglio 1840 e 14 gennaio 1845, e leggi italiane 15 agosto 1867 e 21 giugno 1869.

Ma con queste disposizioni, invece, fanno contrasto altre norme contenute nel progetto di legge d'iniziativa governativa per la colonizzazione interna e di cui già furono messi in rilievo i difetti e le possibili modificazioni (1). Io aggiungerò soltanto che col progetto di legge, come è formulato, non si verificherà da parte dei proprietari, una sufficiente spinta economica a vendere le terre, e nei coloni la possibilità di divenirne proprietari. Nè meglio provvede la proposta di legge d'iniziativa parlamentare, presentata dall'on. Materi alla Camera dei Deputati il 1° Marzo 1907 (2). In essa ben poco si fa per allettare i latifondisti ad alienare le loro terre, non si dispone affatto dei beni incolti di proprietà comunali abbondanti specie nel Mezzogiorno d'Italia, nè si parla degli usi civici, quantunque in istretto rapporto colla colonizzazione interna nel nostro paese e solo per incidenza si accenna alla colonizzazione della proprietà privata (3), che forma il principale ostacolo al progresso della nostra industria agricola.

Il tema della colonizzazione interna, irto di difficoltà, dovrebbe essere continuamente oggetto di accurato studio.

La sua soluzione avrebbe, infatti, per risultato di togliere molte braccia all' inoperosità ed alla miseria, interessandole al lavoro dei campi, d'impedire l'estendersi del malcontento della classe agricola e di avvantaggiare l'economia nazionale.

Ripopolare i luoghi disabitati, rendere coltivate le brulle zone del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna, il cui spettacolo è oltremodo desolante per lo squallore che le avvolge, è sistema da preferirsi a quello più dispendioso e difficile di porre un piccolo numero di famiglie nel mezzo di estese campagne malsane.

(1) V. Bianchi E. *Sul disegno di legge per la colonizzazione interna.* Memoria letta alla R. Accademia dei Georgofili il dì 6 maggio 1906 in « Atti della R. Accademia » V. S., Vol. III, Disp. 3. Firenze 1906, pag. 272-303.

(2) Proposta di Legge per la colonizzazione interna presentata alla Camera dei Deputati dall'on. Materi nella seduta del 1° marzo 1907 (in « Bollettino dell' Ufficio del Lavoro » N. 3, marzo 1907, pag. 556-558).

(3) Prog. cit., art. 10.

Senza dubbio, sarebbe altamente desiderabile estendere la piccola e la media proprietà alle porzioni di terre a coltura estensiva, ma non bisogna dimenticare il pericolo di veder sorgere nuovamente il latifondo. È deplorevole, inoltre, che tanta parte di terra non abbia ancora potuto raggiungere un grado tale d' intensità da rendervi impossibile un aumento di prodotto mediante l'applicazione di capitale e di lavoro. Ora, una saggia politica agraria deve proporsi di elevare gradatamente il livello della coltura del nostro suolo in guisa che dal metodo estensivo si passi a quello medio e da questo a quello intensivo. Allora vedremo che i nostri contadini preferiranno di rimanere in patria, anzichè emigrare in terre sconosciute e piene di pericolose avventure.

Ora è facile lo scorgere che qualunque trasformazione agraria si voglia ottenere, occorre una larga e potente politica agraria.

Bisogna che lo Stato rendendosi conto dei mali realmente esistenti, con savie leggi e con provvidi ordinamenti ridesti le assopite energie di tanti italiani che si dibattono tra un profondo disagio economico, dal quale deriva, in gran parte, lo spaventevole aumento delle correnti migratorie. Si aggiunga l'azione attiva, energica, privata, esplicantesi sopra tutto per mezzo di società cooperative.

Qualche cosa si sta tentando di fare dal nostro Governo coi suoi « Provvedimenti per le Provincie Meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna » (1).

La legge, infatti, ha disposizioni allo scopo di favorire la coltura delle terre incolte, potendo il Governo del Re, concedere a Società anonime, mediante Decreto Reale, l'autorizzazione ad acquistare fondi rustici nel Regno appartenenti a privati, agl' Istituti di emissione e loro crediti fondiari ed altri enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi (2).

La legge poi, dopo essersi riferita a terre incolte in ge-

(1) V. Legge 15 luglio 1906 (n. 383), tit. IV.
(2) Leg. cit., art. 34.

nere poste nel Regno, stabilisce in modo particolare che i fondi rustici degl' Istituti d'emissione e loro crediti fondiari situati nelle provincie napoletane, siciliane e sarde, qualora vengano acquistati dalle Società, dovranno essere divisi in lotti e preferibilmente conceduti in enfiteusi o venduti per lotti ai coltivatori, ovvero venduti in lotti in modo da favorire la formazione di proprietà coltivatrici.

La legge indica, inoltre, un' altra serie di provvedimenti per diverse operazioni direttamente riferentisi agli scopi suddetti. Una delle più importanti misure che potranno facilitare il progresso dell'agricoltura riguarda le anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisioni di fondi rustici, e per costruzione di case coloniche, e anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura e per la costruzione di case coloniche.

Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale e dall'ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887 (n. 4276) e 31 gennaio 1903 (n. 254) (1).

*
* *

Ma di fronte alle proposte diverse di sistemazione della proprietà fondiaria, e talune delle quali già con felice successo attuate, come fu fatto per il bosco di Montello, oc-

(1) Legge e articoli citati. Lettere *e* ed *f*. — Recentemente la Banca d'Italia ha compiuto colla Società Agricola Industriale, che dalla data dell'operazione ha assunto la denominazione di « Istituto di Fondi Rustici », un'operazione di una notevole importanza per l'economia nazionale e per la Finanza. Trattasi della vendita da parte della Banca d'Italia alla Società delle sue proprietà rustiche per una estensione di circa 24.000 ettari (un latifondo situato nella Provincia di Ferrara, tre nell'Italia centrale e venti latifondi e grandi masserie nell'Italia meridionale, e nelle isole di Sicilia e di Sardegna) per il prezzo di 14.000 milioni. Su questa somma la Banca d'Italia concederà un abbuono di 400.000 lire sul prezzo speciale di L. 4,644.325, attribuito ai beni situati nel Mezzogiorno, qualora la Società acquirente costituisca un'azienda con un particolare ordinamento inspirato ai concetti del titolo IV della Legge 15 luglio 1906 per il Mezzogiorno.

corre che la politica agraria italiana, seguendo l'esempio di ogni grande paese d'Europa, sia coadiuvata dalle maggiori forze morali e materiali di cui dispongono le classi minori e da un'estesa e forte organizzazione economica cooperativa del proletariato agricolo in guisa da far convergere le nuove forze al conseguimento della giustizia sociale e del maggior benessere della Società tutta intera (1).

Le varie Società d'organizzazione agraria devono riunire in un solo fascio l'intera proprietà rurale del paese, intensificare l'azione dello Stato mediante il concorso di molteplici energie individuali dando così al progresso agrario e alla stessa colonizzazione interna il carattere di una intrapresa nazionale (2).

La bonifica delle terre incolte in Italia s'impone, sia per un'alta ragione d'indole sociale, giacchè sarebbe utile cosa che parte delle migliaia di lavoratori italiani che ogni anno sono costretti ad abbandonare la patria per andare in cerca di lavoro, potessero ivi trovare stabile ed utile occupazione; sia per ragioni d'indole economica, in quanto l'Italia pure avendo veduto, da un decennio a questa parte, un promettente rifiorire di molte industrie, rimane sempre un paese eminentemente agricolo, sia per natura, sia per tradizione, e può e deve ritrarre dall'agricoltura le ricchezze maggiori.

(1) L'esempio più splendido fu dato dalla Cooperazione agricola italiana di Milano costituita nel 1891.

(2) Cfr. Maggiorino Ferraris. *Colonizzazione interna e Riforma Agraria*, « Nuova Antologia », Vol. 89, 4.ª serie, pag. 510-523. Roma, 1900.

Della cooperazione agricola ci occupiamo nella seconda parte di questo lavoro.

LA COOPERAZIONE AGRICOLA

IN IRLANDA

« Self-help by mutual help ».

Mentre le diverse fasi della politica irlandese furono seguite con attenzione da tutto il mondo, le condizioni materiali ed economiche di quel popolo non furono accuratamente prese in considerazione neanche dall'Inghilterra sino alla fine del 19° secolo.

Al principio di quel secolo, l'Irlanda era, nel commercio e nelle industrie, rivale dell'Inghilterra, la quale, temendone la concorrenza, seguiva anzi la politica di deprimerle.

Per comprendere lo spirito di questa politica verso la fine del 18° secolo e il principio del 19°, basta ricordare che la sola notizia di un progresso dell'industria irlandese era sufficiente a produrre un panico nei centri commerciali inglesi; le leggi navali proibivano l'importo del bestiame vivo dall'Irlanda all'Inghilterra, era pure vietato l'importo della carne suina, del burro e del formaggio, e la tela irlandese era colpita di un dazio del 25 %. Nella stessa guisa fu cercato di comprimere l'importazione della birra, dell'orzo, del feltro, del carbone, del ferro ed altri prodotti.

L'abolizione dei dazi di protezione e la guerra civile del 1798 dettero l'ultimo crollo alla già ormai triste condizione delle industrie dell'Irlanda.

Questi sistemi disastrosi trattenendo poi il popolo dalla

industria e dal commercio, lo spingevano a dedicarsi esclusivamente alla terra. Ma senza consiglio e senza aiuti lottò l'agricoltore irlandese, rimanendo fermo ai metodi di cultura dei suoi antenati e riscuotendo vili prezzi, su cattivi mercati. Alla misera condizione degli agricoltori, fu tentato, a più riprese, di por rimedio con numerose leggi agrarie, e specialmente coll'ultima legge del 1903, come riferì l'egregio Prof. Dalla Volta nella passata riunione di questa illustre Accademia. Ma occorreva ancora rendere intensiva la coltura della terra, e promuovere lo sviluppo delle industrie.

Il pernio di questa evoluzione stava nel trasformare il carattere dell'agricoltore (1): sviluppare da una parte, le sue facoltà industriali; dall'altra, educare i suoi istinti associativi. Il lungo periodo di restrizioni commerciali avevano prodotto sul carattere industriale dell' Irlanda un effetto che non poteva essere mutato dalla loro semplice remozione. Non solo l'albero era stato divelto, ma le radici erano state distrutte. L'Irlanda abbisognava ora di un sistema liberale di educazione che rialzasse il popolo al livello industriale e commerciale.

A Sir Horace Plunkett che domandavagli la sua opinione sul motivo per il quale la politica inglese aveva mancato di promuovere il benessere materiale in Irlanda, Moritz Bonn rispondeva: « Fu un tentativo d'imporre l'individualismo in un paese senza educare l'individuo ».

Infatti, eccettuato l'Ulster, dove l'individualismo inglese aveva potuto prender radice, l' Irlanda era priva di vita urbana, senza spirito industriale, solo dipendente dall'agricoltura. Come poteva essa anche dopo aver ottenuto il godimento di uno stato legale relativamente favorevole, competere nel mercato mondiale?

Nè meno importante di questo fattore economico, era nel problema il fattore umano. Le dolorose vicende attraversate avevano indotto gl' Irlandesi a ritenere che le loro

(1) « *The building of character must be our paramount object* ». Sir Horace Plunkett, Ireland in the new Century. London, 1905, pag. 176.

misere condizioni non erano attribuibili ad alcuna colpa loro, nè poteva esservi posto rimedio da alcuno loro sforzo. Come troppo sovente accade, solevano considerare il Governo come unica fonte degli attuali loro mali materiali, unica possibile sorgente di futuro benessere. Soltanto un grande sforzo nazionale poteva trasformare il pensiero economico del paese ed educare il popolo all' idea che esso stesso doveva lavorare per la propria salvezza economica. L'auto-aiuto (*self-help*) e aiuto mutuo, cioè i principii dello spirito associativo, potevano solo salvare l'Irlanda dalla rovina economica.

Le condizioni erano per gl'Irlandesi favorevoli, in quanto essi, al contrario degl' Inglesi, inclinano all'associazione e volentieri si uniscono in gruppi per pensare e per agire. E appunto su questo carattere nazionale degl' Irlandesi, l'inauguratore e organizzatore del nuovo movimento irlandese, Sir Horace Plunkett, basò il suo sistema di risveglio economico.

*
* *

Nella vita delle Nazioni si trovano sempre, in un dato momento storico, uomini destinati ad esercitare su di esse un'azione benefica e salutare, nè questi mancarono al popolo irlandese.

Fra costoro occupa un primo posto Sir Horace Plunkett, attualmente vice-presidente del Ministero dell'Agricoltura per l'Irlanda. Il Plunkett, con la fede di un vero apostolo, fermamente si propose di risvegliare le energie latenti del popolo irlandese, persuadendolo che nel capitale, nel lavoro, e nell'associazione sta il segreto dell'avvenire prospero di una Nazione, e che l'Irlanda doveva, anzi tutto, concentrare la sua operosità nell'agricoltura, aumentando il valore della produzione per giungere poi allo sviluppo delle altre industrie.

Già fino dal 1876, aveva fatto il primo tentativo di una cooperativa di consumo nella contea di Meath, ma i risultati furono di poco rilievo.

Nel 1889 il Plunkett si unì a Lord Monteagle e a M.r R. A. Anderson (1).

Essi presero parte al Congresso delle cooperative in Inghilterra e lavorarono negli Uffici della Unione Cooperativa a Manchester, ove ai loro sforzi presero grande interesse Vansittart Neale, Tom. Hughes e G. J. Holyoake.

M. R. Anderson si recò pure in Danimarca ove studiò accuratamente l'organismo della cooperazione applicata all'industria del burro, giacchè per l'Irlanda, come per la Danimarca, coi suoi numerosi terreni a pastura, è questo il prodotto principale (2).

Egli potè constatare che l'associazione nella Danimarca aveva permesso alla classe agricola di applicare i metodi più perfezionati dell'agricoltura moderna, in modo che quel paese potè avere una produzione più abbondante, di miglior qualità e più economica.

I primi tentativi di Sir Plunkett e dei suoi compagni incontrarono, come spesso accade, la critica e l'ironia: Associazioni libere senza basi religiose, nè politiche non potrebbero mai dar buoni risultati, si disse, e ancor più difficile era il far comprendere agli agricoltori che, associando le loro industrie, avrebbero riscosso essi stessi tutti i profitti che quelle industrie potevano dare. Gli agricol-

(1) Dopo la riunione generale del 1901, Sir H. Plunkett disse: Dodici anni fa, quando mio padre morì ed io divenni l'erede dei suoi beni, mi ripromisi di dedicare la mia energia e i miei averi al problema associativo e di diventarne un organizzatore. La difficoltà stava solo nell'avvincere, guadagnare alla causa l'uomo adatto a condurla. Ma io trovai più di quanto aspettava in Mr. Anderson, col quale feci conoscenza nella primavera del 1889.

Gli esposi come fosse mia convinzione che applicando all'agricoltura irlandese i principii associativi che operavano in Inghilterra, potevano recarle nuove forze. M. R. Anderson condivise la mia convinzione, e condivise il mio entusiasmo.

Ci unimmo per un'azione comune, i cui frutti sono raccolti oggi, dopo 12 anni, da 50,000 agricoltori irlandesi. Ad un simile successo noi stessi non avevamo sperato neppure nel maggiore calore del nostro entusiasmo.

(2) Dal 1885 al 1900 la superficie occupata in Irlanda dai cereali cadde da 1,132,000 ettari a 538,000. Le praterie artificiali sono aumentate in estensione del 65 %. Più di 80 % delle terre coltivate furono consacrate al pascolo, meno del 20 % alla coltura.

tori irlandesi non si erano mai associati per simili fini. Era necessario un'attiva ed intelligente azione di propaganda per sconvolgere tutte le nozioni economiche dell' agricoltore. E accadde che dopo aver tenute ben 50 riunioni (1), non si era riusciti ad organizzare una sola società cooperativa. E accadde che ad una di queste riunioni, si trovarono, unici rappresentanti della popolazione rurale del distretto: il farmacista del luogo, il maestro di scuola ed un gendarme. E accadde anche che, nonostante i numerosi inviti mandati, non si trovasse presente neanche una persona, oltre gli organizzatori.

Ma Plunkett e Anderson avevano oltre al fuoco dell' entusiasmo, anche la costanza necessaria (2).

Nel 1894 erano fondate 34 associazioni cooperative e questo movimento cominciò ad assumere in Irlanda proporzioni sempre più vaste, e a dirigerlo non poteva più bastare l'attività di uno o di pochi individui isolati, occorreva quella più intensa di un ente collettivo. A questo scopo fu tenuta una riunione a Dublino nell'aprile del 1894, per inaugurare la « Società Irlandese d' Organizzazione Agraria » (*Irish Agricultural Organisation Society*). Questa Società, tuttora in vigore, fu presieduta dallo stesso Sir Plunkett, fino al 1899, nel quale anno egli fu chiamato alla Vice-Presidenza del Ministero d'Agricoltura. A lui successe Lord Monteagle (3), poi il Padre T. Finlay, membro della R. Uni-

(1) Il Plunkett aveva tenuto oltre 50 riunioni e 50 conferenze prima di avere potuto realizzare il suo alto ideale sociale. Cfr. *The New Movement in Ireland.* Dublin, 1899 (Conferenza tenuta alla Società Economica di New Castle il 27 ottobre 1898). In essa è riassunta la dottrina, di cui egli si era fatto sì strenuo banditore.

(2) V. Pudor, Heinrich, *Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Grossbritannien und Irland* « Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik » Jena, Juni 1906, pag. 761-792.

(3) Disse Lord Monteagle in una riunione generale: « Quando io volgo lo sguardo alla prima riunione di agricoltori tenuta nella stanza da pranzo della mia casa, e ripenso alle difficoltà che ebbi da superare per fondare (1888) nel mio villaggio Ballyhahill nella contea di Limerick, la prima latteria cooperativa, mi meraviglio del successo che abbiamo ottenuto. Mi sorprendo altresì della meravigliosa facoltà di adattamento dei principii cooperativi nei diversi distretti e nelle diverse condizioni ».

Nella provincia di Munster le cooperative dal 1899 sono aumentate del 12

versità d'Irlanda, ed attualmente il Colonnello Nugent Talbot Everard. Vi è, inoltre, un segretario, che è l'Anderson, fino dalla costituzione della Società, e due vice-segretari Georg W. Russel e P. J. Hannon (1).

Prima della fondazione del Ministero per l'Agricoltura e l'Insegnamento tecnico, questa Società non solo ha destinato somme ingenti per la grande opera d'organizzazione, ma ha bensì compiuto un lavoro senza esempio.

Ha, inoltre, esercitata un'azione livellatrice fra i vari strati sociali riunendo nel suo seno, quali soci forniti dei medesimi diritti, il proprietario e l'agricoltore , i quali vengono a trovarsi l'uno a fianco dell'altro nelle riunioni.

Essa conta più di 400 soci senza distinzione di fede, di partito e di classe; tutti egualmente amanti della patria hanno studiato attentamente le cause del disagio economico dei loro concittadini, convinti che il benessere dell'Irlanda dipende sopra tutto dal benessere dell'agricoltore irlandese (*the welfare of Ireland depends mainly upon the welfare of the Irish farmer*) (2), e che se è dovere dello Stato il promuovere la produzione, egli può adempiere questo suo dovere con successo, soltanto laddove sia efficacemente coadiuvato dagli agricoltori stessi. Diceva Sir Horace Plunkett: « Noi abbiamo una duplice ragione per concentrare la nostra attenzione sopra l'agricoltura. Applicando a questa industria i migliori metodi, noi non dobbiamo solamente aumentare il valore della produzione agricola, ma nello stesso tempo preparare l'educazione del popolo per altri impieghi industriali ».

Questo è appunto il concetto che domina tutta l'opera della Società Irlandese di Organizzazione Agraria. Questa

per cento, nelle provincie più povere di Ulster e Connaught del 32 per cento.

(1) La Società ha un Consiglio di direzione composto di 24 soci di cui la metà eletta dai singoli componenti la Società, e l'altra metà dalle Società affiliate. Un Comitato Esecutivo permanente, di 8 membri, eseguisce le deliberazioni del Consiglio, il quale, se le circostanze lo richiedono, si aduna dietro invito del Comitato stesso.

(2) *The Irish Agricultural Organisation Society and its Aims.* I. A. O. S. Leaflet N. 1, Dublin.

Società, come la sua stessa denominazione lo indica, è essenzialmente una cooperativa di organizzazione.

Essa dà pareri e consigli, invia competenti organizzatori che possono chiamarsi « economisti agricoli » (*agricultural economists*) attraverso tutta l'isola per insegnare agl' Irlandesi i principii ed i sistemi della cooperazione, dimostrando con scritti e conferenze che un'associazione bene organizzata e diretta di agricoltori, ha virtù di migliorare e far prosperare l' industria agricola sotto tutti gli aspetti.

Con un'attiva, seria e costante propaganda, la Società ha saputo, in tempo brevissimo, raggiungere mirabilmente lo scopo che si era prefissa. Alla diffusione delle cognizioni essa contribuisce mediante conferenze e per mezzo della stampa.

Le conferenze sono specie di riunioni dei membri delle Società affiliate, i quali, all' intento di agire d'accordo per lo sviluppo e la protezione degli affari delle varie Società, si uniscono per discutere le questioni di maggiore interesse comune. I risultati di tali discussioni teorico-pratiche sono fatti conoscere non solo col mezzo di competenti organizzatori, ma ancora con la pubblicazione di un apposito giornale e di piccole monografie.

Di questi opuscoletti, brevi, chiari, redatti con senso pratico e diffusi con la maggiore larghezza e rapidamente divulgati fra la classe agricola, ho qui alcuni esemplari; cito a caso, qualche titolo per dimostrare la utilità pratica dei soggetti trattati: « La cooperazione e la vita sociale in Irlanda — I vantaggi della cooperazione — Società Agricole — La cooperazione (lettera aperta agli agricoltori irlandesi) — La Società Irlandese d'Organizzazione Agraria e i suoi fini (agli agricoltori irlandesi) — Società agricole: Finanza (Istruzioni e suggerimenti per i Comitati di direzione) — Banche Agricole (Istruzioni per i Direttori ed i Segretari dei Comitati) — Credito cooperativo (Banche rurali) — Assicurazione mutua — Federazioni commerciali — Cascine cooperative — Società cooperative per il pollame — La cooperazione e la coltivazione del lino — La istituzione di librerie nei villaggi, ecc. » — Infine la

Società di Organizzazione Agraria pubblica un giornale (*l' Irish Homestead*) che n'è l'organo ufficiale (1).

Utilissima pure è l' istituzione promossa dalla Società di Organizzazione di Librerie nei villaggi. Ogni parrocchia ha la sua biblioteca, la quale viene considerata come un elemento indispensabile ad ogni Società cooperativa. Essa è costituita dai migliori libri che trattano argomenti di cultura generale e argomenti tecnici (2).

Le librerie, dicono i fautori di esse, sono necessarie per salvare la popolazione irlandese dalla tirannia dei giornali quotidiani, dalle opinioni emesse affrettatamente nelle ore notturne. Troppo sovente accade che qualche fatto sensazionale, qualche celebre truce misfatto, portato e riportato dai giornali in tutti i più minuti dettagli, interessa e appassiona gli animi delle popolazioni poco istruite più dei problemi di maggior importanza per il benessere loro e del loro paese.

Lessi in una Rivista, che fu osservato come, alcuni mesi or sono, nell' Ovest dell' Irlanda, l' unico soggetto che eccitava l'interesse in quei distretti, era il caso Thaw. Il riscatto delle terre, la questione dell' Università, tutti i più vitali problemi irlandesi erano posti in un canto. Era giustificata l' uccisione di White, da parte di Thaw? Ecco tutto il grande interesse!

I fautori delle librerie con ragione vogliono libri intorno ai metodi agricoli, all'allevamento del bestiame; libri che informino come le varie industrie sono condotte nei paesi stranieri, libri di scienze, di storia, di letteratura. Anche se, essi dicono, soltanto dodici lettori si valessero del privilegio di leggere questi libri, meriterebbe il conto di istituirle. Questa dozzina ed anche mezza dozzina di lettori rialzeranno il livello di tutto il distretto.

(1) Questo giornale, che esce una volta la settimana, è venduto per soli 10 centesimi il numero, nonostante che per il suo volume è formato possa essere considerato, più che come un giornale quale una rivista. Esso contiene articoli su qualunque argomento che direttamente o indirettamente può interessare l'agricoltura o materie affini. Il primo numero uscì il 9 marzo 1895.

(2) Cfr. *Village Libraries by the* Rev. J. O' Donovan. Dublin, 1900.

Di qualche riforma è però suscettibile questa Associazione. Le manca una sana base finanziaria. Essa si è retta sopra tutto mercè i sacrifici di singoli filantropi (1).

Mancò in Irlanda l'Associazione di Credito quale principio e base di tutto l'edifizio cooperativo. E le stesse Cooperative irlandesi non godono di un credito sufficiente e quello che possiedono, non lo devono all' Unione di tutti i soci, ma alla solvibilità di alcuni di essi. « Istituzioni degne di credito non lo sono mai state », è scritto nel loro stesso rapporto. E questa cosa, certo deplorevole, fece dire a Sir H. Plunkett nella Riunione generale delle Cooperative il 21 ottobre 1903: « L' ho confessato spesso: se potessi porre indietro l'orologio e ritornare all'anno 1899, si dovrebbe cominciare dall'erigere banche Raiffeisen » (2). Perciò è stato detto, forse con ragione, che la Cooperazione irlandese è troppo basata sull'aiuto dello Stato e sull'aiuto filantropico, e troppo poco sul puro auto-aiuto cooperativo. Per la sua organizzazione, sotto questo aspetto, non si può paragonare alla Cooperazione danese. Anche questa usufruì, sebbene soltanto tardi, in gran copia, dell'aiuto dello Stato, ed anche a questa mancò la base delle cooperative di credito, ma essa non si appoggiò agli aiuti filantropici dei singoli. Ivi le Casse di risparmio operano invece delle Cooperative di credito. Più tardi vennero istituite queste cooperative di credito, tipo Raiffeisen, e ora si cerca in Irlanda di far funzionare un Istituto centrale di credito in unione alla Società Irlandese di Organizzazione Agraria.

Anche in qualche altro punto, la Società Irlandese di Organizzazione Agraria ha bisogno di essere modificata; occorre raggiungere una maggiore centralizzazione e rendere più efficace il controllo delle cooperative affiliate da parte degl' Ispettori della suddetta Società. La istituzione germanica dei Revisori è troppo raramente applicata nell' Irlanda.

(1) Ad es. il noto miliardario americano Andrew Carnegie vi spese per cinque anni 10,000 marchi (500 St.).

(2) *Report of the I. A O. S.*, 1904, pag. 156.

L'opera di propaganda di questa Società fu iniziata esclusivamente con mezzi privati (50.000 St.). Ma il movimento cooperativo rurale segnava ormai un cammino ascendentale sì da mutare effettivamente e profondamente la situazione economica generale dell'Irlanda, di guisa che sembrava giunto il momento di invocare un'Amministrazione di Stato per l'Agricoltura. Il 27 agosto 1895 apparve nella stampa una lettera aperta di Sir Horace Plunkett, intitolata: « Una proposta riguardante il benessere generale dell'Irlanda » (*A proposal affecting the general Welfare of Ireland*). Politicamente questa lettera combatteva l'Home Rule e chiedeva invece che fossero promosse e sviluppate le facoltà industriali del popolo e fosse data una educazione generale e pratica. In questo campo potevano incontrarsi uomini di tutti i partiti politici, mentre fino allora, la lotta politica fra nazionalisti e unionisti aveva impedito qualunque benefica azione per la prosperità del paese. Proponevasi di costituire un Comitato, detto « Recess Committee » composto di membri irlandesi del Parlamento e nominati dai Capi delle diverse Sezioni, e di quelli Irlandesi, i quali per la loro attitudine ed esperienza, potevano dare utili consigli, indipendentemente dalla loro posizione politica o religiosa. Quella lettera commosse l'opinione pubblica. Vi furono avversari accaniti e ferventi partigiani, fu costituito il Comitato presieduto da Sir Horace Plunkett, e ne fecero parte persone di tutti i partiti.

In seno a questo Comitato fu discusso quale fosse per l'Irlanda il miglior sistema di regime governativo agrario, atto a sviluppare le sue ricchezze rurali e industriali.

Il Comitato opinò che fosse necessaria la costituzione di un Ministero di Agricoltura e d'Industria, avente fra i suoi compiti, quello precipuo dell'istruzione tecnica. Questo Ministero doveva essere presieduto da un Ministro responsabile, dotato dal Tesoro imperiale, e assistito da un Comitato, rappresentante gl'interessi agricoli e industriali del paese. Un progetto di legge formulato a tal uopo, fu presentato nel 1899, al Parlamento da Balfour, Segretario di Stato

per l' Irlanda. Il *Bill*, infatti, venne approvato e il Ministero principiò a funzionare nell'Aprile del 1900 (1).

Il Ministero (2) per adempiere alle sue funzioni ha ricevuto un capitale iniziale di L. St. 200.000 (pari a 5 milioni di lire) ed una dotazione annua fissa di 166.000 Sterline (4.150.000 lire).

Al personale viene provveduto cogli stanziamenti sul bilancio relativo ai servizi civili.

Le attribuzioni del Ministero sono diverse estendendosi ai più importanti servizi riguardanti l'agricoltura e l' istruzione tecnica.

Quest' ultima, in ispecie, è considerata un elemento vitale per l'avvenire economico dell' Irlanda. L'attività spiegata dalla Società d'Organizzazione, in ordine all'Istruzione viene integrata da quella spiegata dal Ministero. Non soltanto trattasi di un insegnamento agrario pratico, ma della formazione del carattere e di una forte volontà nel giovane contadino. Completare le sue conoscenze, sviluppare la sua intelligenza, e renderlo consapevole dei veri bisogni economici e sociali del suo paese, tale è lo scopo, quanto mai elevato e nobile, che deve prefiggersi un buon sistema di educazione agricola e domestica.

Una grave difficoltà consisteva nel trovare maestri adatti a questi insegnamenti complessi, e cioè l'applicazione pratica dei principii scientifici e la cognizione scientifica degli esperimenti pratici. Occorreva formarli, e a questo scopo il Ministero organizzò in vari luoghi, corsi estivi per 500 insegnanti delle scuole medie. A questo stesso fine furono

(1) *Agriculture and technical Instruction (Ireland) Act.* 1899, 62 et 63 Vict. c. 50.

(2) Il Ministero si compone di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di due vice-segretari, di un certo numero di capi di servizio, di ispettori, di impiegati, ecc.

Il Ministero è assistito da un Consiglio dell'Agricoltura, da due Uffici e da un Comitato consultivo. Il Consiglio comprende 102 membri, di cui 68 eletti dai Consigli di Contea, e 34 nominati dal Dipartimento. Dei due Uffici, quello dell'Agricoltura *(Board of Agriculture)* è composto di 12 membri, di cui 8 sono elettivi; l'altro dell' Istruzione tecnica *(Board of technical Instruction)* è composto di 21 membri, in maggioranza elettivi.

riorganizzati il *Royal College of Science* e *l'Albert Institut* in Glasnevin.

Per l'importantissimo insegnamento dell'economia domestica furono destinate maestre in tutti i Consigli delle Contee. Queste, come le maestre per l'allevamento del pollame, per la mungitura del latte, ecc., sono istruite nel *Munster Institut* di Cork e nella Scuola per l'Economia Domestica in Dublino. È pure annessa grande importanza all'insegnamento delle industrie a domicilio; sono istituiti numerosi corsi d'intaglio in legno, disegni per costruzioni, trine, cucito, taglio, passamanterie, ecc.

Il pensiero continuo, principale è sempre quello di educare l'abitatore delle campagne a impiegare utilmente il suo tempo libero, e con esso aumentare le sue entrate, anzichè usufruire delle ore d'ozio per consumare i propri risparmi.

Il Ministero ha già istituiti 200 laboratorii scientifici e 50 scuole d'arti e mestieri.

*
* *

A dimostrare ora come gli sforzi del Plunkett e dei suoi coadiuvatori non andassero praticamente perduti, diamo un rapido sguardo alle forme principali di cooperazione attuate in Irlanda e allo sviluppo da esse ottenuto (1).

La prima forma di Società cooperativa fu quella delle latterie e delle cremerie (2).

Il capitale necessario alla istituzione di una latteria cooperativa viene raccolto mediante la sottoscrizione di azioni di una sterlina ognuna. Gli agricoltori sottoscrivono, in generale, un'azione per ogni vacca che essi possiedono.

(1) Cfr. Tabella seguente da cui si rileva il movimento generale cooperativo rurale in Irlanda, dall'anno della costituzione della Società d'Organizzazione fino al 31 dicembre 1905, secondo l'ultima relazione statistica pubblicata il 30 giugno 1906. (*Report of the Irish Agricultural Organisation Society, Limited* for the Year ending 30th June 1906, Dublin).

(2) Cfr. *Home rule in the Dairy.* « I. A. O. S. Leaflet », N. 3^{b}, Dublin.

	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905
Latterie (1)	30	33	64	70	93	136	191	240	268	322	361	327	331
Società Agricole	—	—	10	31	46	77	99	107	106	124	140	133	151
Banche rurali	—	—	1	2	3	15	48	75	102	145	201	200	232
Società del Pollame.	—	—	—	—	—	3	16	21	29	31	35	25	25
Società diverse (2)	—	—	—	—	4	10	18	44	46	81	100	89	92
Federazioni	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4
Totale delle Società . .	31	34	76	104	148	243	374	489	553	706	840	777	835
Totale dei Membri . . .	1.250	1.650	3.800	10.120	14.290	27.322	138.683	42.000	51.000	66.020	78.541	76.963	78.107 (3)

(1) Sono calcolate anche le latterie ausiliarie.
(2) Società di scardassatura del lino — società industriali a domicilio — società d'apicultura — altre società miste.
(3) Cfr. *Report of the Irish Agricultural Organisation Society, Limited* for the Year ending 30 th June 1906. Dublin.

Queste azioni si acquistano facendo quattro versamenti di 5 scellini ognuno. Il loro interesse è al tasso annuo del 5 %, ossia uno scellino per ogni lira. Il primo versamento è fatto sempre in contanti, così generalmente il secondo, gli altri due, sentito l'avviso del Comitato, possono essere pagati in latte (1).

Le latterie cooperative sono dirette dai soci azionisti, i quali eleggono fra essi un Comitato di Direzione. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute, e ciò per il principio democratico proprio delle società cooperative, in cui il capitale non è che un semplice strumento del lavoro, e deve soggiacere all'elemento personale, vera base dell'associazione. Il Comitato determina gli stipendi del gerente e degl' impiegati della latteria, e si riunisce almeno una volta al mese per esaminare i conti, fissare il prezzo del latte e trattare gli affari.

Quanto ai benefici, essi sono ripartiti secondo i principii cooperativi, vale a dire distribuiti tra coloro che hanno contribuito a produrli, e quindi, anzichè essere assegnati, come nelle società anonime, agli azionisti a titolo di dividendo, vengono distribuiti in queste proporzioni: prima, viene pagato il 5 % a tutti i soci in proporzione dell'ammontare della somma versata sulle loro azioni; non meno del 10 % di quanto rimane, è ripartito fra gli operai della latteria in proporzione dei salari percepiti da ciascuno, e il rimanente assegnato ai soci fornitori del latte in proporzione della quantità di questo da essi somministrato (2).

Attualmente il sistema che maggiormente viene adottato è quello delle latterie centrali, dalle quali dipendono le latterie ausiliarie o stazioni di scremazione, il cui numero

(1) Cfr. *Co-operative Dairying.* « I. A. O. S. Leaflet ». N. 3, Dublin, 1903.

(2) Il fornitore di latte che fa parte della Società, non partecipa dei profitti, e se non diviene socio dopo aver fornito il latte per tre mesi, il Comitato può rifiutare i suoi prodotti. In ciò sta la differenza fra una *Cremeria cooperativa* e una *Compagnia di cremeria.* In una compagnia i profitti spettano ai soli azionisti sieno essi o non sieno fornitori di latte; così può avvenire che persone estranee alla produzione possono possedere il maggior numero delle azioni di una Compagnia di cremeria, e quantunque non somministrino latte, possono percepire i profitti che dovrebbero spettare ai soli produttori.

varia secondo l'estensione del terreno da utilizzare (1). Questo sistema rende possibile alla latteria centrale di esercitare i suoi affari in una sfera di territorio più estesa, provvedendosi latte in maggior copia (2).

I contadini mandano il loro latte nelle cremerie, nell'estate, mattina e sera; in primavera ed autunno, una volta al giorno, e nell'inverno, un giorno sì e uno no. Il latte appena pesato, viene scremato, e il residuo, dopo essere stato pasteurizzato (3), viene riconsegnato al contadino che lo porta alla fattoria per uso della famiglia e per nutrimento degli animali (4).

Sull'esempio del sistema danese, il contadino riceve un compenso proporzionato alla quantità della crema contenuta nel latte, e al termine di ogni esercizio, riceve la quota di utili che gli spetta.

Per determinare se un latte è ricco o povero di crema, si procede all'analisi di esso con appositi saggiatori.

Sarebbe, infatti, ingiusto di pagare uno stesso prezzo tanto il latte ricco che il latte povero di crema. E d'altronde, il sistema adottato ha il vantaggio di assicurare la buona fede e d'impedire le adulterazioni e le frodi, e, inoltre, colui che trascura o non alimenta sufficientemente le sue vacche, o le mantiene quando già sono troppo vecchie, o annacqua il latte, oppure vende latte già scremato, rimane punito non ricevendo che una modica remunerazione; mentre chi agisce con cura e con onestà, ricava un maggior profitto dal suo prodotto.

Importante è il ricordare come fu provveduto in Irlanda

(1) Cfr. *Auxiliary Creameries.* I. A. O. S., Leaflet, N. 3ª, Dublin, 1901.

(2) Le latterie ausiliarie sono gestite con poche spese e comprendono soltanto una sala per il deposito del latte, una per le operazioni di estrazione della crema e una per la caldaia a vapore e le macchine per la bollitura, scremazione, saggiatura, refrigerazione, pasteurizzazione ecc. Il costo di impianto non supera 500 sterline, compresa la costruzione del locale, e per la lavorazione bastano due operai.

(3) L'azione di pasteurizzare il latte prima di restituirlo al fornitore è per distruggere qualunque germe d'infezione che può esservi rimasto e impedire così la sua diffusione fra gli agricoltori o i loro animali.

(4) Per ogni 100 litri di latte, il produttore riceve 80 litri di latte scremato e 4 libbre di crema di latte (*buttermilk*).

stessa, alla formazione di un personale abile e istruito. Attualmente esistono due scuole per fornire di cognizioni scientifiche chi si dedica all'industria del latte: come dissi, l'una è il *Munster Institut* di Cork per le fanciulle e l'altra *l'Agricultural College Albert* di Glasnevin per i giovani. Nella prima viene insegnato la fabbricazione del burro, e tutti gli altri lavori interni della fattoria; è una specie di scuola domestica-agricola. All'Istituto è annesso un podere. La seconda ha per iscopo di formare più specialmente dei direttori di latterie, la cui abilità è uno degli elementi principali del buon esito di una cooperativa. Questo Istituto è fornito di laboratorii, di macchine, di un giardino sperimentale, e comprende anche una stazione di animali riproduttori di razza pura. La sorveglianza sopra questi due Istituti spetta, come dissi, al Ministero d'Agricoltura ed Industria.

Una istruzione pratica viene pure data dalle stesse associazioni cooperative per la durata di uno o due mesi e dietro un compenso fisso di 5 St.

I vantaggi di un siffatto sistema d'organizzazione sono evidenti, e infatti il numero delle latterie e cremerie cooperative da 30 che erano nel 1893, erano salite al 31 dicembre 1905, a 331, e mettendo a confronto i risultati di quelle prime 30 latterie, con quelli delle 217 che hanno presentato il loro bilancio al 31 dicembre 1904, apparisce quale sviluppo avesse avuto già in quell'anno, la cooperazione fra gli agricoltori irlandesi.

Situazione delle 30 Latterie Cooperative al 31 dicembre 1893.

Membri	1250	
Capitale versato	13,895	St.
Capitale mutuato	7,746	id.
Valore delle fabbriche e del materiale	24,871	id.
Acquisto di latte (7,575,058 galloni) (1)	123,780	id.
Vendita di burro (2,985,211 pondi) (2)	140,780	id.

(1) Il *gallon* equivale a 4 litri e 543.
(2) Il *pound* equivale a una libbra inglese ossia a 453 grammi.

Situazione di 217 latterie che presentarono il bilancio al 31 dicembre 1904.

Membri.	42432
Capitale versato	112,296 St.
Capitale mutuato	112,070 id.
Valore delle fabbriche e del materiale . .	212,022 id.
Acquisto di latte (505,385,507 galloni) . .	722,194 id.
Vendita di burro (20,187,119 pondi) . . .	1,089,622 id.

Dai due prospetti risulta come le 217 latterie cooperative disponevano di un capitale di 224.366 St. ossia più di 5 milioni di lire, in confronto al capitale di 21.641 St. che queste stesse società, in numero di 30, possedevano nel 1893. E inoltre, considerando che ancora nel 1900, per 171 società non si avevano che 120.485 St., dobbiamo convenire che il progresso ottenuto superò ogni più benevola aspettativa.

Quanto alle operazioni compiute, le Società hanno ricevuto 505.385.507 galloni di latte, per un importo di 722.194 St., ricavarono 20.187.119 libbre di burro, che furono vendute per 1.089.620 St. (30 milioni di lire). Le spese di produzione furono di 115.961 St.

I contadini che vendettero il latte hanno ricavato un prezzo medio di sc. 3.75 per gallone; il prezzo ricevuto per il burro fu di sc. 12.81 per ogni libbra (1). In breve, si calcola che i fornitori del latte alle cooperative, guadagnassero da 30 a 35 per cento. E mentre nel 1894, quando la Società d'Organizzazione cominciò a funzionare, nemmeno una latteria era provvista di macchine pasteurizzatrici e refrigeranti e l'uso del ghiaccio era quasi nullo, ora tutte le latterie sono organizzate secondo i dettami più moderni della scienza.

*
* *

Altra forma di cooperazione dalla quale già furono conseguiti notevoli benefici, è quella delle « Società Agricole »

(1) Un gallone di latte dà in media 6.68 once di burro; l'oncia equivale a grammi 28.349.

(*Agricultural Societies*), corrispondenti ai Sindacati francesi e ai Consorzi e Unioni tedesche.

Queste Società hanno per iscopo l'acquisto delle materie prime, necessarie per la cultura dei campi (sostanze fertilizzanti ed alimentari, semenze, macchine agrarie, ecc.), la vendita dei prodotti agricoli e del bestiame, il miglioramento di esso e l'incremento dell'agricoltura in generale (1). Al 31 Dicembre 1905 ne erano registrate 150 (2).

*
* *

Procurare all'agricoltore irlandese il denaro necessario per utilizzare i suoi campi, era uno dei tanti problemi che la Società di Organizzazione Agraria doveva risolvere, specialmente dopo la legge del 14 agosto 1903 sul riscatto delle terre. Se prima di questa legge, il semplice possessore o detentore di terre non aveva per vari motivi, fra i quali quello della determinazione del fitto equo basato sul valore del terreno, interesse a rendere il suolo eccessivamente fruttifero, non fu così quando egli potè sperare di divenire padrone, allora dovette ricorrere al credito. La difficoltà anche per questo obbietto consisteva nel trovare il denaro economicamente e convenientemente.

Sembrò ai promotori del risveglio economico irlandese, che la soluzione del problema fosse da ricercarsi nel sistema cooperativo.

(1) Cfr. Co-operative Agricultural Societies. Leaflet N. 4, Dublin.
(2)

PROVINCIE	1902		1903		1904		1905	
	Società	Membri	Società	Membri	Società	Membri	Società	Membri
Ulster	24	1.661	35	2.366	36	2.346	39	2.518
Munster	18	1.762	19	1.771	17	1.501	27	1.901
Leinster	25	2.639	28	2.500	25	2.535	32	2.675
Connaught	54	6.828	58	7.344	52	7.072	52	6.964
TOTALE	123	12.890	140	13.981	130	13.454	150	14.058

La forma più appropriata alle cooperative di questo genere, è, come è noto, quella a tipo collettivo e solidale, dovuta all'iniziativa di Federigo Guglielmo Raiffeisen. Le cooperative istituite sotto questa forma, oltre un mezzo secolo fa, malgrado le più vivaci opposizioni da parte degli avversari, sono quelle che hanno dato i migliori risultati.

Esse mancano affatto dell'elemento della speculazione, che, invece, trovasi in quelle dello Schulze Delitzsch e che il Luzzatti ha cercato di escludere o di limitare nelle nostre Banche popolari. Ora anche nei villaggi dell'Irlanda queste istituzioni produssero i migliori effetti.

Lo scopo delle « Società di Credito Rurale » (*Agricultural Credit Societies*) è di procurare capitali a favore dell'industria agraria mediante il credito. Esse, come si espresse Orazio Plunkett, operano il miracolo di procurare credito ad una collettività composta di individui insolvibili. Il denaro non viene prestato che per scopi produttivi, cioè per scopi che mettono il mutuatario in grado di poterlo restituire, ed esercitano così un'azione morale ed educatrice.

Le Società di credito irlandese ricevono in deposito i risparmi dei soci all'interesse del 3 o 4 % (1) e fanno i prestiti al 5 % (2).

Il mutuatario fissa le condizioni che più gli convengono, riguardo all'epoca e al modo del rimborso, tenendo conto del tempo che occorrerà perchè la terra coltivata dia i suoi frutti. Sarebbe, infatti, ingiusto che l'agricoltore fosse costretto a fare il rimborso prima di avere utilizzato il prestito ricevuto.

Quando la restituzione del capitale è effettuata mediante acconti, l'interesse è dovuto solamente sulle somme residuali. Per es. se un associato prende a prestito 5 lire e ne rimborsa una ogni mese, l'interesse viene calcolato sulla intera somma per un mese, sopra quattro lire per due mesi,

(1) Questo tasso è superiore a quello del 2 ¾ per cento pagato dalle Casse di Risparmio.

(2) Ordinariamente l'interesse, che è pagato insieme agli acconti, è calcolato al saggio di un soldo inglese (penny) per lira e per mese, ossia al 5 per cento per anno.

sopra tre lire per tre mesi, sopra due per quattro, e soltanto sopra una lira per tutta la durata del prestito. Ogni socio, depositando i propri risparmi alle Banche, viene indirettamente ad aiutare il suo vicino; egli custodisce il denaro del distretto nel distretto, ove esso è continuamente in circolazione e per conseguenza produttivo.

Le Società di credito rurale hanno fatto progressi insperati e dal 1894, epoca della istituzione della prima banca cooperativa a Doneraile, contea di Cork, raggiunsero nel 1905 la cifra di 232 (1) disponendo di un capitale di 38.428 sterline, colle quali avevano fatto prestiti per un ammontare di 43.641 St. Secondo l'ultimo bilancio, avevano nel 1905 un fondo di riserva di 1.717 sterline, 17 scellini e 10 denari.

*
* *

Anche in ordine all'industria del pollame e delle uova, la Società d'Organizzazione Agraria ha dimostrato agli agricoltori irlandesi l'utilità del principio cooperativo. Prima di questa epoca, il pollame veniva allevato senza alcun metodo razionale, e quindi l'agricoltore non ritraeva da questa industria quell'utile che può dare se esercitata con processi scientifici.

Ora, l'organizzazione cooperativa per l'industria del pollame e delle uova (*Co-operative Poultry Societies*) è assai perfezionata (2). Un certo numero di Società locali stabilisce dei depositi per raccogliere le uova che sono poi

(1) Le 232 Banche erano così ripartite: 58 Ulster; 54 Munster; 48 Leinster e 72 Connaught con un totale di 13.035 soci.

ANNI	Numero di		Ammontare del capitale depositato	Ammontare della somma mutuata
	Società	Soci		
1899	61	2.481	4.898 Sterl.	5.550 Sterl.
1900	76	3.138	6.247 »	7.270 »
1901	101	4.258	9.123 »	10.459 »
1902	145	5.597	13.956 »	15.447 »
1903	201	7.917	19.588 »	20.435 »
1904	200	11.257	28.466 »	31.742 »
1905	232	13.035	38.428 »	43.641 »

(2) Cfr. *Co-operative Poultry Societies. I. A. O. S.* Publications, Leaflet N. 5, Dublin.

mandate a un centro adatto per l'esportazione. Esse cercano, inoltre, d'introdurre le razze di pollame più perfezionate e che sui mercati inglesi conseguono i prezzi più alti. Infine, le Società procurano ai soci il nutrimento necessario all'allevamento del pollame della migliore qualità e ai prezzi all'ingrosso. Per migliorare le razze, le Società tengono un deposito di animali di razza pura e somministrano le uova da fecondare ai soci ad un prezzo mitissimo.

Per quanto riguarda la facilitazione ed il commercio delle uova, l'ordinamento è questo: nel deposito centrale, generalmente presso un porto di mare o presso un importante centro di comunicazione in corrispondenza colle ferrovie della Gran Brettagna, trovasi un abile imballatore ed uno o più impiegati. I depositi sono provvisti di bilancie e di altri strumenti per pesare le uova e determinare l'ammontare del prezzo dovuto ai fornitori, prezzo che viene calcolato in base alle mercuriali del mercato.

Le uova accomodate dai contadini in grandi casse sono poi dai depositi locali trasportate al deposito centrale, d'onde, constatato il peso e l'importo del loro valore, che viene accreditato nel conto del deposito locale da cui provengono, sono scelte ad una ad una e accuratamente imballate sono spedite per i vari luoghi di destinazione. L'antico metodo di imballatura è abolito. Le Società non accettano cassette irregolari, non perfettamente nette, nè paglia umida e poco pulita; ma le cassette devono essere tutte della stessa grandezza e per materiale d'imballaggio dev'essere adoperato o la miglior paglia o trucioli. Il miglioramento ottenuto nella qualità di questo prodotto è stato considerevole sia per l'aumento nella grossezza delle uova, sia per il cambiamento nel loro colore. Il sistema di vendere le uova a peso ha dato per risultato, in alcuni distretti, nel corso di pochi anni, che il peso di un centinaio di uova è aumentato di due libbre e nelle provincie del Mezzogiorno, nelle quali poco tempo fa ben $^3/_4$ delle uova avevano gusci bianchi, sono oggi metà brune, metà leggermente colorite, sicchè uova dal guscio completamente bianco non vengono più accettate dalla Società. Il gran vantaggio che ha un uovo

colorito sopra uno bianco è che le uova bianche hanno una minore resistenza. Inoltre, è ora rarissimo veder messe in vendita uova dal guscio non perfettamente netto.

Questi miglioramenti nella produzione hanno avuto per risultato che le Società pagano ai Soci almeno 3 pence di più per ogni dozzina di uova.

Fu calcolato che il profitto dato da cento galline allevate secondo i vecchi sistemi era di 17 sterline e 3 scellini, e secondo i moderni sistemi adottati dalle Società, è di 37 sterline.

Nell'anno 1903, il Ministero per l'Agricoltura irlandese istituì 220 stazioni per la distribuzione di uova da fecondare di galline di razza. Nell'anno 1904, 400. Il prezzo per una dozzina di queste uova è di 1 scellino.

Il capitale è sottoscritto da coloro che hanno interesse in imprese siffatte, ma la sottoscrizione è limitata ad azioni di una sterlina ognuna, e di cui viene versato ordinariamente una mezza corona (tre lire). Un secondo versamento è eseguito in epoca successiva; il rimanente di raro viene domandato. Nel caso in cui non possa esser raccolto il capitale necessario, si ricorre ad un prestito con una Banca locale di credito o con capitalisti privati.

Queste Società sono dirette da un Comitato eletto dai soci. Ogni deposito elegge uno o due rappresentanti. I soci residenti nel distretto, ove è il deposito centrale, eleggono un numero di rappresentanti eguale a quello dei rappresentanti eletti dalle succursali.

La totalità dei profitti, ricavati dalla vendita del pollame e delle uova, e dagli acquisti all' ingrosso dei generi di alimentazione, essendo stati soppressi gli intermediari, diviene proprietà dei soci in proporzione del valore delle uova e del pollame, che ciascuno di essi ha somministrato, fatta deduzione del 5 % d' interesse da pagare sulle rispettive quote.

Tali sono, in breve, l'organizzazione ed il funzionamento di queste cooperative, che, in pochissimo tempo, hanno preso uno sviluppo ragguardevole. Nel 1899, esistevano 21 Società con 1837 soci e con un movimento di capitali per

7.952 St.; alla fine del 1905, ne troviamo 22 soltanto, ma con 5.049 soci, con un movimento di capitali ammontanti a 39.711 St. (1).

L'Irlanda ha in questo ramo concluso contratti importantissimi coi più reputati consumatori, e i suoi prodotti che, prima del 1899, erano in grande decadenza, sono ora sui mercati assai apprezzati.

*
* *

Il principio di cooperazione fu applicato ad altre industrie agricole ed affini.

L'Apicultura ad es. ha un sicuro avvenire in Irlanda a causa dell'ottima qualità del suo miele, e si calcola che la produzione raggiunga un importo di circa 200.000 sterline; cosicchè in questo genere di produzione, essa non teme la concorrenza sul mercato inglese, perchè la maggior parte del miele ivi importato da altri paesi, generalmente non è genuino.

Questa industria non aveva però fino a pochi anni or sono, dato tutto quell'utile che avrebbe potuto, perchè l'agricoltore isolato non poteva produrre in quantità sufficiente da incoraggiare i grossisti a porlo sul mercato come miele irlandese.

Applicando a questa industria il principio cooperativo, i produttori più distanti poterono mettersi, diciamo così, in contatto col mercato più importante del mondo per questa derrata, e, uniti agli altri produttori, dirigere la vendita nel proprio interesse.

I membri delle « Società cooperative di apicultura » (*Bee Keepers' Societies*) sottoscrivono una o più azioni di 5 scellini. La Società è amministrata da un Comitato eletto dai Soci.

Nel rimanente sono applicabili le norme stabilite per le altre forme di Società cooperative. Il loro sviluppo è abbastanza notevole. Nel 1902 esistevano 12 Società con 196

(1) Cfr. *Report* cit., 1906. Tab. IV.

soci, con un movimento di capitali per 779 St., invece al 31 dicembre 1905, ne esistevano 25, con 330 soci e con un movimento di capitali per 57.575 St. (1). Il che fa sperare in un sempre crescente movimento, ed è da augurarsi che la stagione sia propizia, affinchè non si rinnuovi la cattiva annata del 1904, nel quale anno l'industria del miele attraversò una grave crisi, sì che gli apicultori dovettero sospendere in quell'anno le loro consuete operazioni.

*
* *

È noto come la tela irlandese (e ne sono testimonianza le importanti fabbriche di Belfast), avesse per secoli goduta una grande rinomanza su tutti i mercati, ma anche questa industria era assai decaduta.

Il 7 giugno 1900 fu tenuta una riunione a Belfast fra i rappresentanti dei proprietari e quelli dei produttori di lino e ivi fu deliberata la formazione di 5 Società per la coltivazione di esso (*Flax Societies*) (2).

Al 31 dicembre 1905, troviamo registrate 9 Società cooperative di cultura del lino, con 426 soci, e con un capitale sottoscritto di 765 St., con una spesa di circa 2.776 St. e con un profitto di circa 242 St. (3).

*
* *

La Società Irlandese d'Organizzazione Agraria ha poi cercato, come dissi, di richiamare in vita nelle campagne, alcune industrie a domicilio, come oggetto di occupazione nelle sere d'inverno e nei giorni di forzata inoperosità.

A tale scopo furono costituite le « Società per le industrie a domicilio » *(Home Industries Societies)*.

(1) Cfr. *Report* cit., 1906. Tab. VII.

(2) V. *Co-operation and Flax Cultivation.* I. A. O. S. Publications. Pamphlet N. 6, Dublin. Fino al 1903, due sole di queste Società funzionarono e cioè: la *Dunboe Society* (Contea di Londonderry) e la *Dromara Society* (Contea di Down).

(3) Cfr. *Report* cit., 1906, Tab. VI.

I lavori più in uso sono il passamano, i merletti (1), il crochet, i ricami, i lavori in paglia ecc.

L' impulso dato a queste industrie a domicilio dette soddisfacenti risultati materiali ed insieme morali, e, certamente, nei distretti ove presero maggior sviluppo, hanno contribuito a frenare alquanto la emigrazione.

Attualmente esistono 50 di queste Società (2), con 2811 soci e con un movimento di capitali per 13.018 St.; mentre nell'anno precedente 1904, il movimento dei capitali, già abbastanza considerevole (3), fu di 9.100 St. (4).

*
* *

Un'altra applicazione assai utile del principio cooperativo, è l'assicurazione mutua sul bestiame (5).

Gli agricoltori che fanno parte delle Società di Assicurazione, pagando annualmente una mite percentuale sul valore totale del loro bestiame, sono assicurati contro la perdita di qualche capo di esso. Se nelle grandi fattorie, la morte di una mucca non ha un' importanza grandissima, ed è un caso preveduto nel movimento dell'azienda, non così accade per i piccoli proprietari che possiedono solo pochi animali e per i quali la perdita di un capo del bestiame è cagione di gravi difficoltà finanziarie.

La Società Irlandese d' Organizzazione Agraria ha così formulato lo schema d'ordinamento di una Società di assicurazione:

Gli affari della Società sono diretti da un Comitato di

(1) È calcolato che un' abile operaia può guadagnare con l' industria dei merletti da 5 a 15 scellini al giorno.

(2) Le Società per provincie sono così distribuite: 20 Ulster, 2 Munster, 16 Leinster, 12 Connaught.

(3) Diciamo considerevole perchè la cifra è presso che eguale a quella raggiunta nel 1901 (9,499 St.), nel quale anno la industria dei merletti fu assai ricercata sui mercati esteri.

(4) Cfr. *Report* cit., 1906, Tab. V. Il Ministero d'Agricoltura ha istituito delle scuole per l'insegnamento delle arti manuali in rapporto alle industrie a domicilio. E gli alunni devono frequentare contemporaneamente un corso di economia domestica.

(5) Cfr. *Mutual live stock insurance.* I. A. O. S., Leaflet, N. 24.

7 individui, scelti in seno di essa e da un segretario nominato dal Comitato. Chi vuole esservi ammesso, deve dichiarare per iscritto i capi di animali posseduti, e questa dichiarazione è esaminata dal Comitato, il quale, se lo ritiene necessario, può modificarla. Il segretario deve poi tenere al corrente un elenco degli animali dichiarati e capaci per l'assicurazione, escludendo quelli ammalati, o sospetti di esserlo fino alla loro guarigione, gli animali al di sotto dei 3 mesi od oltre i 12 anni di età e gli armenti ed i suini che non contino almeno sei settimane di età; viene, infine, escluso dall'assicurazione il bestiame degli agricoltori che hanno fama di nutrire male o, in qualsiasi altro modo, di trascurare i loro animali.

Nel registro è annotato l'età, il colore, la razza e il sesso di ogni capo di bestiame, insieme al valore assicurativo fissato dal proprietario, il quale, per le condizioni del relativo regolamento, non ha nessun interesse a dichiarare un valore diverso dal reale.

Non ha interesse a dichiararlo inferiore perchè, secondo il regolamento, non può ricevere più del 10 % sul valore dichiarato, e ove l'animale muoia, non gli gioverebbe di avergli attribuito un valore superiore al reale, perchè, mentre dovrebbe pagare un premio maggiore, non ha poi diritto ad un corrispondente compenso, dovendo i periti della Società, prima di procedere al pagamento delle indennità, verificare il valore che l'animale avrebbe avuto sul mercato in buone condizioni. La dichiarazione del valore serve solo per la determinazione dell'ammontare del premio.

Al principio di ogni anno, il Comitato fa un calcolo preventivo delle spese di amministrazione e delle somme da pagarsi per le indennità.

Quando un animale si ammala, il proprietario ha l'obbligo di darne tosto avviso alla Società, che lo fa visitare dal veterinario; se l'animale guarisce le spese sono a carico del proprietario, se muore, sono a carico della Società.

Allo scopo di stabilire l'indennità dovuta, il perito, come si è detto, determina il valore che l'animale avrebbe avuto

sul mercato, se fosse stato sano, e, salvo che la sua morte non sia avvenuta per colpa del proprietario, viene a questi pagato un compenso nella quantità di 7 decimi del valore che l'animale aveva sul mercato, e di 8 decimi, se fu ordinata la sua uccisione.

Il proprietario che non rimane soddisfatto del compenso, può far ricorso ad un Comitato nominato dalla Società stessa, e il cui giudizio è inappellabile.

Il compenso deve esser pagato entro due settimane dall'accoglimento della domanda.

Quando le Società hanno raggiunto un certo numero, possono unirsi in federazioni.

Il principio prevalente in queste Società di mutua assicurazione per tutte le perdite in comune, è identico a quello delle Banche Agricole, ed è pienamente conforme al vero spirito della cooperazione. Non solo l'agricoltore fa atto di previdenza assicurando il proprio bestiame, ma egli concorrendo effettivamente a risarcire il danno che il suo vicino ha sofferto per la morte di qualche animale, compie un atto generoso di sentimento pubblico verso i propri vicini, i quali, alla lor volta, contraccambiano la sua azione.

Il sentimento, poi, della mutua responsabilità, contribuisce a far contrarre l'abitudine di usare un trattamento migliore e più umano anche verso gli animali.

*
* *

Tutte queste Società costituiscono un primo stadio dell'organizzazione agricola irlandese; perchè, via via, che crebbero gli affari, fu sentito il bisogno di organizzarsi in Federazioni, all'effetto d'impedire il fenomeno della concorrenza e di poter fornire i mercati in modo più rapido e più economico.

Furono, infatti, costituite:

La « Società Irlandese di Agenzia Cooperativa » (*Irish Co-operative Agency Society*), per l'esercizio dell'industria del latte che, malgrado le molte difficoltà incontrate nel suo nascere, è divenuta ora una delle più potenti unioni

produttrici di burro. Questa Società federativa costituita nel 1903, aveva un movimento di capitali per 45,574 St.; al 31 dicembre del 1904, i suoi soci o società erano in numero di 49 e il movimento di capitali era elevato a 169,273 St. (1).

La « Federazione delle Società Agricole » (*Irish Agricultural Wholesale Society, Ltd.*) (2) per l'acquisto all' ingrosso delle materie necessarie all'agricoltura e per la vendita dei prodotti agricoli. Questa Federazione ha già incontrato un largo favore presso tutte le Società Agrarie, le quali hanno compreso che essa è parte integrante ed essenziale del movimento cooperativo in Irlanda. La Federazione nel 1897, anno della sua costituzione, ebbe un movimento di capitali di 14.500 St.; nel 1904 le associazioni agrarie, componenti la federazione, erano 98 con un movimento di capitali di 59.000 St., e l'ultima statistica della sua situazione al 31 dicembre 1905, era di 70 soci o società con un movimento di capitali per un ammontare di 54,249 St.

La « Federazione degli Apicultori » (*The Irish Bee-Keepers' Federation)* ha l' intento di elevare l'apicultura all'altezza di una industria nazionale. Essa fornisce agli apicultori, per mezzo delle locali società, gli oggetti necessari e procura la vendita del miele e della cera da essi prodotto. Questa Federazione fondata nel febbraio del 1902, al 31 dicembre successivo, contava già 126 aderenti o Società federate e il movimento del suo capitale era giunto a 575 sterline. Al 31 dicembre del 1905 contava 196 soci e aveva un giro d'affari per 779 sterline.

Infine, la « Federazione delle Società del pollame » (*Irish Federated Poultry Societies*), istituita soltanto nel 1905 (30 giugno). La Federazione ha per iscopo la vendita del pollame e delle uova; a tal fine ha contratto relazioni d'affari coi più accreditati negozianti della Gran Brettagna. La

(1) Al 30 giugno 1906 la Società non aveva ancora presentato il bilancio della sua gestione durante l'anno 1905.

(2) Cfr. *Trade Federation.* « The Irish Agricultural Wholesale Society. » I. A. O. S., N. 59, Dublin 1903.

Federazione, dall'ottobre, epoca in cui intraprese le sue operazioni, al 31 dicembre 1905, comprendeva 70 soci e il movimento del suo capitale era di 2,547 St. (1). Dai risultati nel breve spazio di tempo, in cui gestisce i suoi affari, si può arguire del futuro sviluppo delle Società di questo genere e della utilità ed importanza del commercio del pollame e delle uova in Irlanda.

Niuno ormai disconosce i notevoli servizi resi all'Irlanda dall'intrapreso movimento cooperativo. E si sa che con esso si è entrati nel giusto cammino dal quale non si devierà sicuramente.

Il fattore fondamentale dello sviluppo agricolo irlandese è oggi decisamente la cooperazione (2).

*
* *

E da noi è essa molto sviluppata e diffusa la cooperazione rurale? È cosa nota ed è doloroso il ripeterla, per mancanza di spirito di associazione e, soprattutto di istruzione e perseveranza, in molta parte d'Italia essa fin qui ha dato scarsi risultati.

Nel 1900 l'on. Maggiorino Ferraris scriveva: « Dopo oltre dieci anni di laboriosa e tenace propaganda d'uomini benemeriti..., dopo i premi, i concorsi, i sussidi del Ministero d'Agricoltura e delle Associazioni agrarie, quattro quinti delle provincie d'Italia, ad essere modesti, ignorano ancora qualsiasi forma del movimento cooperativo moderno, e, tranne in pochissime località, esso non è affatto penetrato nella grande massa di quella piccola e media pro-

(1) V. *Report,* cit. Tab. VIII.

(2) V. Versione di alcuni opuscoletti sulla « Cooperazione » pubblicati dalla Società Irlandese di Organizzazione Agricola e divulgati nelle campagne d'Irlanda (Allegati *B, C, D*).

prietà che costituisce le fondamenta dell'edificio economico sociale e politico della Nazione » (1).

Da quell'epoca si è, invero, manifestato, specie in alcune parti d' Italia, un certo risveglio nelle energie delle campagne, e varie associazioni sono andate ivi, man mano, sorgendo, ma molto ancora potrebbe e dovrebbe farsi.

L' ultimo censimento della popolazione del Regno d' Italia, calcolava al 1° gennaio 1901, 32 milioni e mezzo di abitanti (32.447.474). Esclusi coloro che non avevano raggiunto i 9 anni e ridotta quindi la popolazione a 25 milioni e mezzo circa (25.445.141), si trovano oltre 9 milioni e mezzo (9.661.003) di persone occupate nell'agricoltura (2).

Mi dispenso dal fornirvi dati statistici sulle cooperative rurali, perchè già su di essi non si possono fare deduzioni precise per la loro insufficienza e per la mancanza di notizie recenti; basta il dirvi che sono certo di molto al di sotto di quanto sarebbe desiderabile e che la loro cifra è assai esigua in rapporto al numero degli agricoltori (3).

Ma oramai, se si può non essere d'accordo nel campo dottrinale nel determinare il concetto e lo scopo della cooperazione, nel campo pratico, invece, non si può più dubitare della sua utilità agli operai che si associano, e, in genere, a chi lavora e si unisce per migliorare la produzione, per eliminare guadagni non perfettamente giustificati, per godere di utili procurati (4).

(1) Cfr. « La Voce dei campi ». *Per la Riforma Agraria* « N. Antologia », Vol. 169. Roma 1900. Pag. 147-182, e *Di una Riforma Agraria. — Politica di Lavoro e programma Agrario nazionale.* 2ª Ed. Roma 1899.

(2) V. *Annuario Statistico Italiano del 1904.* Roma 1904, pag. 66. Secondo il censimento del 1901, gli uomini erano 6.411.001 e le donne 3.200.002 *(Ann. cit.*, pag. 74).

(3) Cfr. *La Cooperazione nell'Agricoltura Italiana* (« Annali di Agricoltura » 1896. N. 211. Roma 1896); — *Statistica delle Società cooperative Italiane esistenti nel 1902 per cura della Lega Nazionale delle cooperative italiane.* Milano 1902; — Niccoli. *Cooperative rurali.* Milano (Hoepli), 1899; — Virgilii. *Cooperazione nella Sociologia e nella Legislazione.* Milano (Hoepli), 1900; — G. Valenti. *Cooperazione rurale.* Firenze (Barbèra), 1902 e *Annuario Statistico Italiano* cit., 1904.

(4) Cfr. Discorso pronunziato al Senato del Regno dal Ministro di Agricoltura on. Rava nella tornata del 5 dicembre 1903, in occasione della di-

Che se qualcuno perseverasse a considerarla una utopia, come alla metà del secolo scorso fece Thiers, ciò dimostrerebbe che anche menti superiori possono talvolta non aver visioni giuste del progresso e dei fenomeni della vita sociale ed amministrativa.

La cooperazione ha non solo un alto fine economico, ma altresì un fine etico e morale, essendone coefficienti la disciplina, la istruzione, la onestà, lo spirito di previdenza e il sentimento della responsabilità.

Da noi, le cooperative rurali più numerose sono quelle di credito, poi vengono quelle di consumo e infine quelle di produzione.

In ordine alle cooperative di credito le forma tipiche sono le Casse rurali e le Casse agricole.

Al 31 ottobre 1905 le Casse rurali di prestito erano 1386.

In Italia le forme più conosciute di cooperazione agraria per la produzione, per quanto assai poco sviluppate e in alcune regioni quasi sconosciute come nel Mezzogiorno e nelle Isole, e in altre affatto mancanti, come nelle Romagne, sono le latterie sociali e i forni rurali.

Le latterie sociali sono la forma più antica di cooperazione, ad essa ricorse l'agricoltura nel primitivo esercizio dell' industria pastorale, come nella sua ultima applicazione intensiva dell'allevamento del bestiame. Cosicchè, anche oggi è stimolo all' organizzazione degli agricoltori più umili in associazioni tra i monti ed in centri più remoti del paese.

Fu però soltanto mercè l'incoraggiamento dato dal Governo mediante la concessione di premi ai migliori cascinari, che il numero delle latterie crebbe e con esse si assodò l' idea delle latterie cooperative. I primi esempi si ebbero nel Veneto (provincie di Treviso, di Belluno e di Udine) e con risultati abbastanza soddisfacenti.

Recentemente, il 12 maggio 1907, nel Congresso Nazionale di latterie sociali tenuto in Reggio Emilia, fra i

scussione del Bilancio del Ministero per l'esercizio finanziario 1903-1904 (Boll. del Ministero d'Agricoltura, Fasc.li 33 e 34, pag. 1608-1628. Roma, 15 e 17 dicembre 1903).

problemi che furono trattati, ricordiamo quello importantissimo della costituzione di una Unione Nazionale delle latterie sociali, e dei mezzi per agevolare ed incoraggiare la produzione ed il commercio dei latticini in Italia.

L' Unione avrebbe per compito di costituire delle Federazioni locali, specie nei luoghi di vendita e aprire magazzini di deposito. Sull' inizio essa dovrebb'essere appoggiata da altri istituti più potenti come la Federazione dei Consorzi agrari per quanto riguarda l'acquisto di macchine e di attrezzi caseari, la Lega Nazionale delle Cooperative per l' assistenza e la tutela degl' interessi, e l' Unione per l' esportazione.

In ordine ai mezzi migliori per diffondere la industria dei latticini in Italia, fu espresso il voto che il Governo voglia agevolare ed incoraggiare le iniziative private, onde accertare lo stato reale dell' industria lattiera italiana, specialmente nelle principali regioni lattifere, e che con premi voglia appoggiare la istituzione di Latterie cooperative, nei luoghi ove più se ne dimostra il bisogno, secondo i progressi della zootecnica e delle industrie affini e sempre in modo da sodisfare le molte esigenze moderne commerciali, agricole, economiche ed igieniche (1).

*
* *

Sulle cantine sociali, poco fin qui si è fatto, ed è prematuro il proporre per esse ordinamenti tipici, non essendo queste ancora uscite dal periodo dei tentativi e delle esperienze.

I produttori di vino dovrebbero unirsi in cooperative per congiungere all'interesse materiale del minor prezzo, l'interesse morale della bontà e della sincerità del prodotto.

In paesi, che hanno assai meno viti e quindi meno uva di

(1) Per lo studio dello Statuto, che dovrà regolare la costituzione della Unione Nazionale delle Latterie Sociali, fu dato l' incarico ad una Commissione di 7 membri.

noi, come la Germania, si contano numerose cantine sociali (1).

Le cooperative vinicole appaiono necessarie soprattutto nei luoghi, ove è abbondanza di uva e di vino, e i produttori mancano di cantine, attrezzi e fustame, e, in genere, dove i singoli produttori della materia prima difettano dei capitali onde fare per proprio conto un impianto industriale.

Alla loro costituzione si oppongono gravi difficoltà, dipendenti dal modo con cui modernamente l'industria enologica deve essere condotta, richiedendo un capitale d'impianto e di esercizio rilevantissimo e un'abilità di direzione non comune.

Tali difficoltà sono la causa, per la quale nel campo dell'industria enologica, il principio cooperativo non trovò che assai limitata applicazione.

Nel Mezzogiorno, dove il prodotto di uve, per mancanza di vasi ove riporre il vino, si trova quasi sempre costretto a subire la dura legge degli incettatori, i quali fanno il prezzo, lo sviluppo della cooperazione nell'industria enologica rappresenterebbe la redenzione del piccolo produttore (2).

*
* *

La utilità dell'istituzione dei forni rurali cooperativi, intesa a procurare ai lavoratori dei campi una panificazione meno costosa e migliore, è incontestabile ed evidente; e malgrado le difficoltà che incontrano sia nell'impianto, sia nell'esercizio, per la povertà e la ignoranza della classe agricola, ha una condizione di successo in ciò che essa rappresenta una forma più perfezionata dal punto di vista tecnico ed economico, la quale si sostituisce ad una forma rudimentale.

Come è noto, la questione dei forni rurali è sorta in

(1) Cfr. G. Lorenzoni, *La cooperazione agraria nella Germania moderna.* Trento 1902.

(2) Secondo la statistica della Lega nazionale delle cooperative italiane esistevano al 31 dicembre 1902, solo 14 cantine e distillerie sociali, e cioè 4 nel Piemonte, 4 nel Lazio, 3 nelle Puglie, 1 nella Lombardia, 1 nell'Emilia, e 1 nella Campania.

Italia, quando ivi si intraprese a studiare il grave problema della pellagra, causata dalla cattiva alimentazione del contadino.

Da questa epoca, infatti, data l'opera di propaganda intrapresa dal parroco Anelli per la costruzione del primo forno, il quale, come la maggior parte di quelli che, sul suo esempio, sorsero in Italia, non hanno i caratteri veri e propri delle cooperative, perchè o hanno scopo produttivo, o rappresentano più il carattere di istituzioni di beneficenza e di patronato.

Essi ebbero principalmente l'intento di raccogliere e conservare il mais tenuto dai contadini in locali umidi e malsani, e di fabbricare un pane migliore di quello che può ottenersi dall'industria domestica.

Anche un'altra circostanza concorse a togliere a queste istituzioni il carattere di cooperative: i sussidi che venivano dati segnatamente a quei forni che non avevano scopo di lucro privato o di speculazione, e che avevano, si diceva, il carattere ed i fini determinati dalla cooperazione. Strana contradizione questa, chè il sussidio annulla lo scopo della cooperazione.

In genere, quindi il tipo prevalente in Italia non è il cooperativo.

È solo in tempi recenti che qualche forno veramente cooperativo è sorto. Ad es. il forno di San Giorgio della Richinvelda, nel Friuli, fondato nel 1896. In esso il pane è venduto a prezzo di mercato, e fino a che il numero dei soci sia inferiore alla potenza produttiva del forno, è concesso anche ai non soci alle stesse condizioni.

Gli utili sono devoluti in ragione degli acquisti ai soci e non soci, ma questi ultimi devono fare un rilascio per costituire la loro quota sociale e fare parte della società.

Le statistiche non sempre si occupano dei forni cooperativi rurali, perchè la maggior parte di essi sono o società non riconosciute, od istituzioni di carattere non bene definito (1).

(1) Secondo l'elenco delle Società cooperative di consumo, produzione e lavoro del 1898, risulterebbe l'esistenza di solo 15 forni cooperativi, dei

***

Una delle forme di associazioni cooperative, che, venuta tardi, mostra oggi una spiccata tendenza a diffondersi, è quella dei Sindacati agrari (1) o meglio dei Consorzi agrari, come si volle più italianamente chiamarli. Quando si capì dagli agricoltori che l'azoto che comperavano era spesso cenere, che l'anidride fosforica era pietra qualunque, che lo zolfo era impuro ecc., si pensò alla necessità di unirsi. Dall'associazione si è passati alla cooperazione e quindi ai Consorzi agrari (2).

Infatti, salvo poche eccezioni, si può affermare che il sorgere, il progredire e il diffondersi dei Consorzi Agrari, siano proceduti parallelamente all'uso ed all'applicazione dei concimi chimici.

Questo nuovo mezzo di fertilizzazione del suolo, che si contratta a titolo, anzichè unicamente a peso o a misura, si presta facilmente alla monopolizzazione, alla frode e alla sofisticazione a danno dell'agricoltore e perciò occorreva per l'acquisto di queste materie, una maggiore sicurezza e un più efficace controllo (3).

quali due sarebbero Società cooperative di produzione, sette cooperative urbane di consumo, e tre cooperative rurali, una sarebbe una cooperativa di consumo produttivo.

Dalla statistica eseguita dalla Lega Nazionale delle Cooperative italiane, risulterebbero 25 forni e panifici cooperativi, ma senza distinzione tra forni cooperativi urbani e forni cooperativi rurali.

(1) Sindacato deriva dal francese *Syndacat* e probabilmente da sindacare, controllare.

(2) Il movimento dei Consorzi agrari fu incoraggiato ed aiutato dall'*Associazione tra le Banche popolari,* per mezzo del suo organo « Credito e cooperazione » nelle cui colonne Maggiorino Ferraris ed Enea Cavalieri ne svolsero mirabilmente le discipline.

Giovarono poi molto anche due concorsi banditi dal Ministero d'Agricoltura e le stesse Banche Popolari che assunsero il servizio di cassa e somministrarono fondi a modico interesse.

(3) Per queste istituzioni la Francia non è superata che da alcune regioni della Germania. Dal 1885 ad oggi, furono istituiti colà circa 2000 sindacati con 600.000 consociati.

In Germania i Consorzi e le Unioni per gli acquisti di materie prime si contano a centinaia in ogni regione. Nella sola Baviera che ha, come è

Questi consorzi sono di utilità immensa all'economia privata e direttamente o indirettamente all'economia pubblica, per la grande influenza che esercitano sul progresso della agricoltura.

I Consorzi Agrari hanno anche virtù di esercitare una influenza moralizzatrice sul commercio ed agiscono come calmieri naturali dei prezzi. Basta talora che in una data piazza sorga un consorzio perchè si modifichino non solo i prezzi, ma i sistemi di vendita. Se oggi i commercianti fanno migliori condizioni agli agricoltori, è evidente che a ciò essi sono stimolati dalla benefica concorrenza dei consorzi. Se questi scomparissero, quelli tornerebbero forse alle antiche abitudini. Non hanno quindi ragione gli scettici della cooperazione, i quali stimano di essere avveduti non partecipando ai consorzi, perchè questi vendono allo stesso prezzo dei commercianti.

Il movimento di queste Istituzioni non può dirsi assai grande (1), ma può osservarsi che esso data da poco più di quindici anni e che il centro e il mezzogiorno d'Italia tolgono assai al rapporto complessivo di densità, sia colla popolazione, sia coll'area coltivata. E la modestia dei risultati fin qui ottenuti, si può spiegare anche colle condizioni infelici in cui in alcune regioni versa l'agricoltura italiana per l'assenteismo dei proprietari da un lato; e dall'altro per l'ignoranza e i pregiudizi dei coltivatori (2).

noto, una popolazione di circa 5 milioni di abitanti e la cui superficie è per oltre un terzo coperta di boschi, nel 1898 furono acquistati in comune dei materiali d'uso agrario per il valore complessivo di 3 milioni e mezzo di lire.

(1) L'Annuario dei Consorzi Agrari indicava come esistenti nel 1900 circa 192 di queste Istituzioni sparse in 55 provincie, con un numero di soci che oltrepassavano di poco i 45 mila, i loro acquisti si aggiravano intorno ai 15 milioni di lire.

La Statistica della Lega Nazionale delle Cooperative italiane faceva ascendere a 138 i Consorzi e i Sindacati agrari, di cui aveva potuto fare il censimento al 31 dicembre 1902.

(2) Cfr. E. Cavalieri, *I Consorzi Agrari in Italia*, « N. Antologia », Volume 172 della Raccolta, Roma 1900, pag. 273-287.

*
* *

L'Industria agricola è esposta, forse più di ogni altro ramo dell'attività umana produttiva, ai danni dei casi sinistri, i quali dipendenti da molteplici fatti esterni, naturali e sociali (incendi, grandine, geli, inondazioni, malattie delle piante, mortalità del bestiame, epizoozie, ecc.) esercitano una influenza variabilissima ed imprevedibile. Larghissimo perciò è il campo sul quale si può esercitare il principio dell'assicurazione per garantirsi reciprocamente contro gli effetti dannosi di un sinistro.

Però fin qui le cooperative di assicurazione agraria, in genere, non hanno avuto in Italia un adeguato sviluppo.

L'Assicurazione contro gl'infortuni che possono colpire il bestiame, sebbene la più antica, è rimasta per lungo tempo allo stato d'infanzia, e malgrado i recenti studi e progressi, non ha avuto lo sviluppo desiderabile (1).

Relativamente sono più diffuse e meglio organizzate le assicurazioni contro gl'infortuni dell'incendio e della grandine e se l'assicurazione contro la grandine è sorta molto più tardi ed è meno diffusa di quella contro gl'incendi, ciò deriva non da una minore gravità del danno, ma dalla maggiore difficoltà di procedere a giuste stime e di calcolare i danni adeguatamente.

L'una e l'altra poi, di queste forme, trovano un ostacolo al loro diffondersi nelle troppo alte tariffe. Il disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Agricoltura (2) e da essa e dal Senato recentemente approvato, estende alle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione, operanti cioè per una somma di rischi non

(1) Cfr. L. Wollemborg, *Sulle assicurazioni in generale e in particolare sull'assicurazione contro i danni delle malattie del bestiame,* Udine 1889.

(2) V. Disegno di legge presentato dal Ministro d'Agricoltura (On. Cocco-Ortu) sulle « Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione » alla Camera dei Deputati nella Seduta del 30 maggio 1907 (Doc. n. 179); e Relazione della On. Commissione (Relatore On. Giovanelli) sul detto Disegno presentata alla Camera nella Seduta del 10 giugno 1907 (Doc. n. 179-A).

superiore a L. 200.000, tutti i benefici concessi alle piccole Società cooperative agricole.

Aggiungasi, inoltre, la quasi impossibilità di poter esercitare la vigilanza e il controllo necessari ad istituti che abbracciano un vasto campo di operazioni, per quanto ingegnosi siano i provvedimenti all'uopo adottati, mentre meglio possono riuscire allo scopo istituti territorialmente ristretti (1).

⁂

La cooperativa di consumo è stata la prima a sorgere (il nobile esempio dei 26 tessitori di Rochdale (2), è divenuto celebre in tutta Europa) ed è quella che ha preso più orgoglioso sviluppo, acquistando una importanza veramente sociale.

Anche presso noi, quantunque sorta più tardi, ha pure tuttavia assunto un notevole sviluppo relativo. E d'altronde i vantaggi di queste cooperative, che hanno per iscopo l'acquisto di oggetti destinati all'immediato consumo per i bisogni personali dei soci e delle rispettive famiglie, sono

(1) Al 31 dicembre 1898, esistevano in Italia 158 Società d'assicurazione, delle quali 102 nazionali e 56 straniere.

Delle nazionali 40 erano piccole società che facevano operazioni nel solo comune ove avevano sede. Delle medesime, 17 erano società per azioni, 24 erano mutue e 25 cooperative. Di queste 25 società cooperative, 7 esercitano il ramo grandine, 3 l'incendio e la grandine, 2 l'incendio, 3 la mortalità del bestiame, 1 l'incendio e la mortalità del bestiame, 1 l'incendio e i furti, 3 la vita, 1 la vita, gl'infortuni e i trasporti, 1 le malattie, 1 le pensioni vitalizie e 1 le assicurazioni generali.

La maggiore fra le cooperative di assicurazione è la « Società anonima cooperativa italiana per l'assicurazione contro l'incendio » fondata nel 1889 e che ha la sua sede in Milano.

Anche la statistica eseguita per cura della Lega nazionale delle Cooperative italiane fa salire il numero delle cooperative d'assicurazione al 31 dicembre 1902, al numero di 25.

(2) V. *Aux pionniers de Rochdale*. Discorso pronunziato dal Gide il 22 luglio 1902 dinanzi alla Società dei Pionieri di Rochdale, in occasione del Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale di Manchester (nella « La Coopération - Conférences de propagande ». Paris, 1906, pag. 391-393).

evidenti sia dal punto di vista sociale-economico, sia da quello morale (1).

Perchè funzioni rettamente, e perchè non viva in un ambiente artificiale, la cooperazione di consumo non deve godere privilegi di sorta, diversamente, si creerebbero dei monopoli a danno della libertà. Tutto al più potrebbe esserle consentito un qualche favore nell'inizio della sua costituzione, riparando così ad una condizione d' inferiorità, in cui si trova rispetto al commercio libero.

Di fronte ai differenti tipi di cooperative di consumo, può chiedersi quale sarà da preferirsi per le campagne?

A questa domanda non si può che rispondere col Faina:

« Il tipo più raccomandabile è quello che meglio si adatta agli usi, alle tradizioni e alle condizioni locali.

« Dove le cooperative sono già entrate nella vita e nelle consuetudini, si possono utilmente introdurre nel tipo locale perfezionamenti graduali che ne semplificano i meccanismi aumentandone la funzione e le utilità.

« Là dove, invece, queste istituzioni sono quasi sconosciute, meglio giova attenersi ai tipi più semplici e più elementari, limitando l'azione allo stretto necessario, senza lasciarsi abbagliare dal miraggio di generose utopie » (2).

*
* *

Tali sono in succinto le forme principali di cooperative rurali esistenti in Italia; ma nè per numero, nè per organizzazione, esse hanno raggiunto, come si è detto, quel grado di perfezione, che è desiderabile per il miglioramento economico e morale delle classi agricole.

Mentre molte sono le forme di cooperazione, delle quali l'attività privata non si è fatta fin qui iniziatrice quantunque se ne senta vivo il bisogno.

(1) Esempi di potenti cooperative di consumo bene organizzate sono la Unione Cooperativa di consumo di Milano e quella di Firenze, l' Unione militare di Roma e quella di Firenze, ecc.

(2) Il numero delle Società cooperative di consumo, fra le conosciute e le non riconosciute, si aggirerebbe attorno al migliaio.

Senza pretendere che ad un tratto sia intrapreso un radicale e vasto ordinamento di cooperazione rurale, sembraci che sarebbe possibile agevolare lo sviluppo delle cooperative di consumo, incoraggiare quelle di lavoro che è forma più difficile e delicata, diffondere i consorzi di vendita dei prodotti, dai quali veramente l'economia agraria ha molto da aspettarsi e rendere più attivi i consorzi di credito che hanno operato miracoli nel Nord dell'Europa.

In quanto poi alle forme nuove di cooperazione, è sentito vivissimo il bisogno, ad esempio delle colonie cooperative, come società di produzione, le quali assumono, a loro esclusivo rischio, un' impresa agricola perfetta, che comprenda cioè tutti i diversi elementi della produzione.

Questo bisogno è determinato dalle condizioni miserrime in cui versano i lavoratori della terra, in particolare per la tenue mercede o partecipazione al prodotto, che percepiscono i coltivatori salariati.

È però di difficile attuazione e richiede una assidua vigilanza affinchè, per mancanza di mezzi, non si trasformi, anche malgrado l'intenzione dei suoi fondatori, in istituzioni di patronato (1).

*
* *

Una forma di cooperazione non meno desiderabile, sarebbe quella che ha per obbietto l'allevamento del pollame e il commercio delle uova.

Il problema è per l'Italia specialmente un' problema serio, perchè l'esportazione delle uova supera l' esportazione del bestiame, ed esse costituiscono per la popolazione un alimento essenziale e sempre più richiesto per i suoi elementi ricostituenti. Ma nel nostro paese, come in generale nei paesi latini, caldi e fecondi, il suo commercio segna il massimo punto della disorganizzazione.

(1) La Colonia di Ostia ad es. benchè una emanazione della Società dei braccianti di Ravenna, e che si proponeva l'emancipazione della classe operaia da ogni dipendenza, non ostante avesse ricevuto gratuitamente in uso il terreno e generose elargizioni dalla Casa Reale, incontrò non poche difficoltà nel suo sviluppo per deficienza di mezzi.

Invece, noi sappiamo come la Danimarca con quattro milioni circa di abitanti, ha organizzato la più grande Società cooperativa per l'esportazione delle uova. Il suo fondatore, il Dottor Faber, si è assunto l'impegno di pagare sette lire per ogni uovo che si dimostra guasto.

E l'Irlanda è già a buon punto e quasi ormai la supera colla sua intrapresa organizzazione, tanto che si è assicurata la vendita di tutte le uova che in avvenire saprà produrre.

*
* *

Altra forma di cooperazione più modesta, ma non meno utile, sarebbe quella relativa alle industrie a domicilio, che tanto vantaggio recherebbe ai contadini, specialmente in certi giorni dell'anno (1).

Uno dei mali universalmente deplorati, è l'ozio forzato a cui sono condannati alcuni membri della famiglia colonica.

Non sono i nostri contadini meno intelligenti dei montanari svizzeri. Essi, se bene indirizzati, possono industriarsi utilmente, quando sono liberi dalle occupazioni campestri, in lavori di falegname, di calzolaio, di panieraio ed altre simili industrie; e le donne, oltre che nelle faccende domestiche, possono lavorare da sarte, far oggetti in paglia, ricami, merletti, e via discorrendo.

E coi piccoli profitti accumulati, via via, mediante questi lavori complementari, possono migliorare le condizioni dell'alloggio, del vestito e del nutrimento.

*
* *

Ma come potrà tutto questo aversi dall'opera isolata del contadino?

La cooperazione sola ha la grande virtù di far pervenire all'indipendenza economica e alla formazione dei capitali.

(1) Cfr. Villari. *L'Emigrazione e le sue conseguenze in Italia.* (« N. Antologia », 1° gennaio 1907. Pag. 33-56).

Col lavoro e colla produzione nei popoli avviene, prima o dopo, una meravigliosa trasformazione dell' organismo economico in tutti gli strati sociali e in tutti i rami della vita industriale.

Ma poichè non si nasce cooperatori, occorre che i proprietari stessi coll'esempio e coll' opera si facciano educatori di cooperazione rurale, essendo necessaria una preparazione, per conoscere ed intendere i fini da raggiungersi.

Oltre la mancanza di spirito cooperativo, come già osservai, una causa per la quale la Cooperazione agraria non ha avuto in Italia, una larga applicazione, fu il difetto di competenza tecnica-speculativa.

Non bisogna dimenticare che nei paesi, ove la cooperazione ha assunto una determinata intensità, questa è sempre in proporzione diretta della diffusione metodica della concezione della cooperativa stessa.

In molti paesi d'Europa e fuori, il movimento cooperativo rivolge, infatti, da qualche anno le sue cure più vive ad attuare moderni e razionali sistemi d' insegnamento cooperativo, che mirano a trasformare il cooperatore, ignaro della grande importanza di siffatto movimento, in un affiliato fedele e zelante e in un ardente propagandista (1).

Sembrami che sarebbe utile introdurre anche in Italia, un sì importante insegnamento ed a tal uopo potrebbero essere tenuti dei corsi speciali negli Istituti Tecnici e nelle Scuole superiori d'Agraria.

Questi corsi, di una determinata durata, dovrebbero avere esclusivamente il fine di formare dei « funzionari cooperativi ».

I frequentatori dei corsi alla fine dell' insegnamento, dovrebbero subire un esame per essere dichiarati idonei a dirigere con oculatezza e competenza i differenti rami di attività e ad occupare anche i posti più elevati nel movi-

(1) V. *Le scuole di coooperazione in Inghilterra, in Danimarca, in Germania, in Austria, nella Svizzera e in Finlandia* nel « Bollettino di notizie sul Credito e sulla Previdenza », febbraio 1906, N. 2, Roma 1906, pagina 357-362.

mento cooperativo e reputo che dovrebbero essere insegnate queste materie principali:

Gli elementi generali di diritto commerciale, di economia politica, di agronomia, di tecnica industriale, di geografia commerciale e statistica, dei mezzi di trasporto e delle tariffe, di politica commerciale e legislazione doganale e di contabilità.

Ed in particolare: dell'organizzazione e funzionamento delle varie specie di cooperative rurali (di credito, di lavoro, di produzione, di consumo, di assicurazione, di cooperative miste e federazioni), del diritto cooperativo (Società commerciali e cambio), del lavoro e sua regolamentazione, della contabilità cooperativa, formule pratiche di atti costitutivi di cooperative e delle funzioni delle Autorità pubbliche e dello Stato aventi rapporto colle cooperative.

Le cattedre ambulanti poi, dovrebbero giungere là dove non può giungere l'azione delle scuole, cioè far grande opera di propaganda e di persuasione presso la classe agricola, organizzando gli agricoltori e insegnando loro i vantaggi che si possono trarre dall'associazione e fornendo, a chiunque ne fa domanda, dati precisi sull'organizzazione e sul funzionamento dei gruppi agricoli (1).

L'idea della propaganda delle Istituzioni di previdenza e della mutualità per mezzo delle Cattedre ambulanti, sembra stia per realizzarsi anche da noi, come già si fa nel Belgio, ove l'insegnamento cooperativo costituisce una funzione obbligatoria per gli agronomi.

Difatti, una Commissione presieduta dall'Onor. Luzzatti, ha iniziato il 4 maggio ult. sc. gli studi per l'istituzione di apposite cattedre ambulanti, le quali, nelle varie regioni, dovranno bandire il verbo della cooperazione.

Auguriamoci perciò che, quanto prima, le Cattedre ambulanti, al già nobile apostolato che esercitano, diretto a sradicare abitudini inveterate e pregiudizi secolari dei nostri

(1) Cfr. *Discorso del Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura* (on. Sanarelli) *all'inaugurazione del Congresso delle Cattedre ambulanti di Agricoltura a Milano* (21 settembre 1906). (« Boll. Ministero d'Agricoltura », Fasc. V. Roma 4 ottobre 1906).

contadini (1), assumino anche la missione altrettanto benefica, di insegnare agli stessi i fini della cooperazione.

A complemento di queste indispensabili cognizioni teorico-pratiche per formare dei buoni ed abili amministratori, potranno giovare assai le esposizioni permanenti di opere sociali (fotografie, modelli, statuti, statistiche, bilanci, opuscoli, giornali, riviste), come già è stato attuato in molti Stati esteri (Parigi, Berlino, Vienna, New-Jork), e che servono a fornire agli studiosi di scienze sociali ed economiche un completo corredo di notizie, che non potrebbero aversi senza consultare numerosi libri e documenti sparsi in luoghi diversi; la quale cosa riesce impossibile materialmente ed economicamente (2).

* * *

Ma non è qui il luogo opportuno, nè l'ora, di indicare un programma dettagliato dell'insegnamento che riterrei utile impartire, volli solo accennare all'indirizzo che dovrebbe avere un tale insegnamento.

Quello che sopra tutto occorre è di propagare e suscitare

(1) Le cattedre ambulanti istituite allo scopo di esercitare l'apostolato della civiltà agraria ebbero una larga diffusione nelle provincie settentrionali, ognuna delle quali è fornita non solo della propria cattedra, ma possiede qualche cattedra nei circondari. Questa specie d'insegnamento, invece, è ancora manchevole nell'Italia meridionale e specialmente nella Sicilia, ove difettano le Sezioni, che sarebbero tanto più necessarie, quanto più difficili sono le comunicazioni esistenti fra paese e paese. (Cfr. *Discorso inaugurale di S. E. l'On. Prof. Sanarelli, Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, al Congresso Nazionale di Catania,* 2 maggio 1907) (« Boll. Ministero d'Agricoltura », Anno VI, vol. III, f. 3, Roma 16 maggio 1907, pag. 355-361).

(2) L'8 maggio di questo anno fu inaugurato a Roma un « Istituto Italiano di Cooperazione sociale » sul modello dell'*American Institute of social service* di New-Jork, diretto dal Tolman, e la cui Mostra, come è noto, figurava, nell'ultima Esposizione internazionale di Milano.

A proposito dell'importanza di tali Istituzioni, leggasi la bellissima Memoria del Cav. Procacci letta alla R. Accademia dei Georgofili il 17 maggio 1903: « La Cooperazione e il conte di Chambrun », fondatore del Museo Sociale a Parigi, la cui opera a vantaggio della cooperazione gli sopravviverà e il suo nobile esempio sarà ricordato ed ammirato per lungo tempo dalle popolazioni agricole. (V. Atti della Reale Accademia dei Georgofili di Firenze, IV Serie, Vol. XXV, Disp. 3ª. Firenze, 1903, pag. 223-243).

nei lavoratori la fede nella cooperazione (1). Come ogni cosa destinata a durare e a consacrarsi nel tempo, il movimento cooperatista non può riposare sull'intelligenza di qualcuno, ma il suo successo dipenderà dalle masse, che, se sono ignoranti, non potranno, in veruna guisa, giudicare dei vantaggi di tale o tale altra impresa industriale.

Si verifica nel tardo sviluppo di questa forma più elevata della previdenza, quello che pur troppo spesso avviene fra noi, per varie forme di attività sociale: difetto di una costante fermezza di volere, di un'azione pratica, attiva, non saltuaria.

Bisogna che gli araldi del movimento cooperativo non diano soltanto dei capitali, ma diffondino la fede fra le masse e l'entusiasmo dello scopo al quale essi mirano. « Noi abbiamo delle buone ragioni per ammettere (diceva nel 1880 al Congresso cooperativo di Plymouth, la signorina Sharp, cooperatista ardente) che l'entusiasmo ben lungi dall'essere fantastico e poco pratico, è, di tutte le cose di questo mondo, quella che ottiene più di successo; esso è il più pratico; se esso non è il propulsore, è la forza motrice ».

*
* *

Ma questo movimento cooperativo una volta iniziato, non deve essere abbandonato a sè stesso. Noi dobbiamo aiutare lo svolgersi di tutte le energie, che spingono le società verso il termine di giustizia, cui l' uomo deve costantemente mirare.

Fin qui lo Stato italiano è rimasto quasi estraneo al fenomeno della cooperazione agraria, mentre a favorire il regolare sviluppo, è indispensabile ch'egli, senza ulteriore indugio, esplichi la sua attività, uscendo così dal campo di semplici proposte di legge, o di deliberazioni e voti di uomini di scienza (2).

(1) Leggasi la « Nostra Fede », appello che nel 1890 l' On. Maggiorino Ferraris diresse agli agricoltori italiani e che fu allora dalla stampa politica ed agraria largamente diffuso nelle campagne. («N. Antologia », Volume 169, Roma 1900, pag. 147-182 nell'articolo « La Voce dei Campi »).

(2) V. in proposito gli scritti del Vivante, del Bolaffio, del Luzzatti, del Manara e di altri. E particolarmente leggasi la *Relazione* del Prof. Vivante

È necessario che il Legislatore segni una seconda fase, a quella memorabile che aveva segnato nell'evoluzione del Diritto privato, quando per la prima volta aveva accolto nel Codice di commercio gl'Istituti cooperativi. Forse, come nota il Vivante, allora i suoi autori non avevano un concetto concorde e dominante sulla vera indole della cooperazione, e si limitarono a rimuovere gli ostacoli che avrebbero potuto opporsi al suo libero sviluppo colla soppressione di parecchie cautele introdotte per la costituzione e per l'esercizio delle società anonime.

Ne derivò che i giudici, non contenti delle formule negative, cercarono nelle Scienze sociali il concetto delle cooperative, riuscendo alle conclusioni più disparate. Oggidì, quello che soprattutto importa, è, in primo luogo, di affermare il vero concetto di tali provvide istituzioni con tali regole che valgano a distinguere la vera dalla falsa cooperazione, affinchè sotto il nobile manto di cooperative, non si nascondino altre forme che di cooperative non hanno che l'apparenza; mentre il loro scopo è la speculazione non sempre onesta; secondariamente, di facilitare la costituzione di queste Società mettendole alla portata di ognuno, per quanto minime sieno le loro risorse, ed in terzo luogo, di assicurarne il funzionamento e la durata, affinchè colle crisi e coi fallimenti, queste istituzioni non tradiscano la fiducia di chi loro affida i propri risparmi e il proprio lavoro.

*
* *

Altro difetto del Codice del 1882, è di aver disciplinato ugualmente sia le grandi che le piccole cooperative, specialmente di carattere rurale. Ora, questa parità di trattamento giuridico fra istituzioni cooperative che si differenziano profondamente per estensione, per indole, per metodo di azione, fu ed è causa di ostacolo allo sviluppo fecondo di queste ultime.

che precede il progetto di legge sulle Società cooperative: « Necessità di una legge speciale e Concetto fondamentale della Cooperazione » (*Annali di Agricoltura*, N. 211, Roma 1896. Pag. 170-184).

Egli è perciò che recentemente (il 2 maggio 1907), il Ministro d'Agricoltura ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge, stato già dal Parlamento approvato, sulle piccole società cooperative agricole (1), allo scopo di semplificare alcune formalità legali, che la pratica ha palesato superflue e impaccianti per le piccole cooperative agricole, e di rendere più efficace il trattamento fiscale vigente a favore di dette cooperative.

*
* *

Una lacuna assai lamentata è pure la mancanza di sanzioni legali per coloro che non ottemperano alla prescrizione, o, quanto meno, ne ritardano assai l'adempimento, all'obbligo fatto alle Casse rurali, come a tutte le altre società di credito, di depositare mensilmente le loro situazioni nella cancelleria del rispettivo Tribunale e di trasmetterne copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni.

Il che porta gravi difficoltà per potersi compilare una completa e sincrona statistica di tali istituti.

E a proposito di statistica, sarebbe bene che anche questa illustre Accademia, la quale ha sì grandemente a cuore lo sviluppo della nostra Agricoltura, invocasse dal Governo la sollecita attuazione dell'ordinamento generale della statistica agraria italiana, trattandosi di un bisogno vivamente sentito dall'economia nazionale.

Sarebbe già interessante, osserva il prof. Valenti nella sua dotta relazione per l'ordinamento della Statistica agraria in Italia, presentata recentemente al Ministero di Agricoltura (2), se si potesse avere questa sola conoscenza, cioè per quali dei prodotti vegetali ed animali e delle industrie

(1) Progetto di legge cit.

(2) V. G. Valenti. *Per l'ordinamento della Statistica agraria in Italia.* (Relazione al Ministro di Agricoltura, Ind. e Comm., 31 dicembre 1906) (nel « Bollettino Ufficiale del Ministero d'Agricoltura », fasc. 3, Roma, 21 marzo 1907, pag. 264-291).

agrarie, in ogni Comune del Regno, la produzione è superiore, inferiore, o basta al consumo.

E possiamo aggiungere che in un buon sistema cooperativo, è di grande utilità il poter commisurare al consumo la produzione.

Nulla di più agevole, in effetto, per ogni società di distribuzione, il determinare, con un rigoroso calcolo approssimativo, i bisogni degli associati. Conseguentemente, sarebbe evitato una iperproduzione inutile e a breve andare le crisi che, periodicamente, turbano il mondo economico. « La produzione, in luogo di essere padrona del mercato, ritorna così ciò che essa non avrebbe giammai dovuto cessare di essere, servente, obbediente docilmente agli ordini del consumo, o, per usare un linguaggio più scientifico, ritorna una semplice funzione trovando d'ora innanzi la sua ragione d'essere e il suo fine, non già in sè stessa, ma nei bisogni che essa è destinata a sodisfare » (1).

In Italia poi, ove è accolto l' Istituto Internazionale d'Agricoltura, è reso, ora più che mai, necessario un buon ordinamento di statistica agraria, ove esso mancasse, l'Istituto verrebbe meno ad uno dei nobilissimi compiti pei quali fu fondato: far conoscere al mondo intero il quantitativo della produzione conseguita, la esuberanza o la deficienza di essa rispetto ai bisogni del consumo allo scopo di agevolare la produzione, render meno costoso e più spedito il commercio, conseguendo una più conveniente determinazione dei prezzi (2).

Non aggiungo parola riguardo al fin qui mancato censimento del bestiame agricolo tanto necessario al zootecnico per lo studio dei problemi relativi all'importazione, esportazione e approvvigionamento del mercato interno, non che

(1) Cfr. Gide. *L' Idée de solidarieté*, « Revue de Sociologie » 93.

(2) V. Lettera di S. Maestà il Re al Ministro dell' Interno (on. Giolitti) in data 24 gennaio 1905 (nell'opuscolo « Iniziativa del Re d'Italia e l'Istituto Internazionale d'Agricoltura ». Roma 1905).

Cfr. le due Memorie « Sull'Istituto Internazionale di Agricoltura d'iniziativa di S. M. il Re » dei professori G. Caruso e R. Dalla Volta, lette alla R. Accademia dei Georgofili di Firenze nell'adunanza del 2 aprile 1905 (Atti della R. Accademia. V. S., Vol. II, Disp. 2. Firenze, 1905).

ad una saggia politica doganale, giacchè appunto di questi giorni, il Governo (1) è venuto nella lodevole determinazione di effettuare il censimento generale del bestiame, reclamato purtroppo lungamente (dal 1881) dall'Agricoltura nazionale (2).

Riteniamo quindi per buon augurio, il detto censimento come un fatto già compiuto.

*
* *

Il legislatore dovrebbe poi correggere i difetti delle norme fiscali; basti l'accenno alla legge sul dazio consumo (3), che definisce le cooperative in modo da falsarne il concetto, convertendole da Società economiche, come devono essere, in Opere pie (4).

(1) V. Disegno di legge del Ministro d'Agricoltura (on. Cocco-Ortu), di concerto col Ministro del Tesoro (on. A. Majorana) sul « Censimento del bestiame e Statistica agraria » presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 14 marzo 1907 (Docum. n. 694) e Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul detto disegno di legge (Relatore on. Casciani), presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 3 giugno 1907 (Documento n. 694-A).

La Giunta propose e la Camera approvò di elevare la somma a questo scopo a L. 200,000. Naturalmente, questa somma è appena sufficiente per iniziare le statistiche agrarie in alcune provincie; ma dai risultati di queste prime indagini, giova sperarlo, si trarrà argomento per completare le ricerche nelle altre provincie.

(2) Secondo la Statistica del 1875, il bestiame bovino in Italia era di 3,489,125 capi, mentre l'ultimo censimento del 1881 ne indicava 4,783,232, cosicchè in pochi anni si sarebbe avuto un aumento nella produzione di questo bestiame di circa 1,300,000.

In quanto alla produzione dei capi di bestiame ovino e caprino, si sarebbe avuto, nel 1875, un totale di 8,674,527. Il censimento degli animali suini, nello stesso anno 1875, dava 1,553,582 (V. Annuario Stat. It. 1904, pag. 255, Tav. V.).

(3) Leg. 11 agosto 1870. Art. 5. Quest'articolo suona così:

« Non sono tenute al pagamento del dazio, le Società cooperative per i generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta ».

(4) « Le interminabili dispute, scrive il Prof. Vivante, hanno messo capo ad una giurisprudenza che è un vero pericolo per la pace sociale, poichè, in onta allo Statuto che proclama la parità dei cittadini dinanzi le imposte, ritiene esenti dal dazio solo le Società cooperative, ove prevale il numero dei soci disagiati, ed apre la via a indagini sulle fortune dei cittadini, arbitrarie, indiscrete, ingannevoli, e pone in antitesi, le Cooperative

*
* *

Un altro punto dubbio che sarebbe bene il legislatore risolvesse, è la questione fiscale che da tempo si agita, e nella quale il giudice ha usurpato il compito del legislatore, perchè questi ha mancato al suo.

Trattasi di dichiarare legislativamente la portata della legge sull' imposta di ricchezza mobile rispetto alle cooperative di produzione (ad es. le latterie sociali), avendo la giurisprudenza proceduto ad una distinzione: la produzione dei proprietari *uti singuli* e quella conseguita da più proprietari riuniti in Società, all'effetto di dichiarare queste ultime soggette all'imposta di ricchezza mobile.

Tale distinzione non ci sembra possa essere voluta dal legislatore: è necessario quindi, come invocò il recente Congresso delle Latterie Sociali di Reggio Emilia, che intervenga una interpretazione della legge, rispondente ai larghi fini della cooperazione e tale che ci faccia uscire, una buona volta, dalle disquisizioni giuridiche per entrare nel campo della logica intuitiva (1).

degli abbienti e dei non abbienti, creando una vera lotta di classe ». (Relazione cit. pag. 172).

(1) L'ordine del giorno formulato dall'Avv. Luigi Rodino ed approvato dal primo Congresso Nazionale delle Latterie Sociali di Reggio Emilia, è il seguente:

Il Congresso Nazionale delle Latterie Sociali:

considerando che per testo preciso di legge è esente da imposta di ricchezza mobile il reddito agrario quando sia a profitto di persone non estranee alla proprietà del fondo e quando non ecceda le forze produttive del fondo stesso;

che in rapporto alla trasformazione del latte nei varii suoi prodotti non è serio, nè giuridicamente possibile distinguere fra produzione conseguita dal proprietario isolato e più proprietari riuniti in Società, per vedere in questo secondo caso, e così nelle Latterie sociali, un reddito di natura diversa, ma in fatto soggetto all' imposta di ricchezza mobile;

ritenendo che ogni tassazione deve essere preordinata a fini di somma equità, e tanto più nel caso in cui si tratta di aiutare il maggiore incremento di simili energie e delle benemerite Latterie sociali;

che ogni tassazione si risolve contro lo sviluppo di queste istituzioni e sarebbe contraria alla stessa economia nazionale, delibera unanimemente di invocare dal Parlamento l'esatta interpretazione della legge « e di pro-

*
* *

Come è sempre bello il sogno di Stuart Mill:

« È possibile che mediante la cooperazione, noi troveremo, e, forse, in un avvenire meno lontano che non si pensi, il mezzo di arrivare a un cambiamento sociale, che unirà la libertà e l'indipendenza degl'individui ai vantaggi morali, intellettuali ed economici della produzione in comune.

Senza violenza, nè usurpazione, senza arrecare delle repentine mutazioni nelle abitudini esistenti, i migliori desideri degli spiriti democratici verranno realizzati, almeno sul terreno della produzione, conducendo alla distinzione nella Società, di uomini laboriosi e uomini oziosi, e facendo cessare le differenze sociali, eccettuate quelle che sono state *onestamente meritate mediante servizi e sforzi personali* ».

Lasciamoci quindi con l'augurio che, organizzando gli agricoltori, specialmente sotto le forme più moderne di cooperazione e di previdenza, insegnando loro i vantaggi delle moderne forme di associazione, si possa ottenere, a grado a grado, mediante la legge di adattamento, come l'immortale Poeta insegnò, una livellazione nelle condizioni intellettuali, morali ed economiche delle popolazioni, per giungere, nel più breve tempo, a quell'armonica *unità sociale* che possa garantire la esistenza della Nazione e conservare sana e prospera la Società.

muovere, occorrendo, dai deputati amici della cooperazione, la presentazione di un progetto di legge diretto ad ottenere l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile delle Latterie sociali ». (Aggiunta Casalini).

ALLEGATO *A*.

LEGGE AGRARIA IRLANDESE 1903

(3 Edw. 7. Ch. 37.)

ORDINE DEGLI ARTICOLI.

PARTE I.

Acquisto di terre.

Acquisto e rivendita di Proprietà.

Art. 1. — Anticipazioni per acquisto di tenute quando l'intera proprietà viene venduta.
» 2. — Anticipazioni per l'acquisto di altre porzioni di proprietà.
» 3. — Anticipazioni a proprietari di tenute.
» 4. — Anticipazioni a curatori.
» 5. — Sanzioni di anticipazioni nei casi fuori delle zone.
» 6. — Acquisto di proprietà dalla Commissione Agraria.
» 7. — Vendite davanti al Tribunale del Giudice fondiario.
» 8. — Acquisto di terre non affittate.
» 9. — Limiti alle facoltà di spendere conferite alla Commissione Agraria.
» 10. — Esclusione di alcune proprietà.
» 11. — Sui depositi di garanzie.
» 12. — Provvedimenti riguardo a miglioramenti.
» 13. — Provvedimenti riguardo ai diritti sportivi e diritti sulle miniere.
» 14. — Riserve per monumenti antichi.
» 15. — Sub-affitto e tenute suddivise.
» 16. — Contratto d'acquisto e ordinanza di investimento.

Art. 17. — Persone colle quali la Commissione Agraria può contrattare quali proprietari.
» 18. — Fitti e rendite redimibili dalla Commissione Agraria.
» 19. — Facoltà di dichiarare che certi affittuari possono divenire acquirenti.
» 20. — Progetti per l'uso delle terre da parte di curatori.
» 21. — Disposizioni riguardanti le torbiere nelle tenute.
» 22. — Facoltà della Commissione Agraria di definire le questioni fra i proprietari delle tenute.
» 23. — Determinate facoltà e doveri della Commissione Agraria da adempiersi dai Commissari delle proprietà.

Denaro destinato all'acquisto delle Proprietà.

Art. 24. — Ripartizione del denaro d'acquisto.
» 25. — Giorno di chiusura.
» 26. — Vendita di proprietà di dementi.

Disposizioni finanziarie generali.

Art. 27. — Sostituzione di pagamenti in contanti a titoli di rendita garantiti.
» 28. — Emissione di un nuovo titolo al 2 $^3/_4$ per cento.
» 29. — Interessi messi a carico del Fondo Consolidato del Regno Unito.
» 30. — Prestiti provvisori fatti dai Commissari del Debito Nazionale.
» 31. — Trasferimento dei titoli.
» 32. — Remunerazione delle Banche d'Inghilterra e d'Irlanda.
» 33. — Rendiconti dei Commissari del Debito Nazionale.
» 34. — Impiego di eccedenze da parte dei Commissari del Debito Nazionale.
» 35. — I rendiconti della Commissione Agraria.
» 36. — Rimborso da parte della Commissione Agraria ai Commissari del Debito Nazionale.
» 37. — Tratte sul Fondo per l'acquisto delle terre.
» 38. — Destinazione di una parte dello stanziamento per il miglioramento dell'Irlanda all'acquisto di terre.
» 39. — *Trinity College* in Dublino.
» 40. — Modificazione di legge relativa al fondo di garanzia.
» 41. — Facoltà di adattare precedenti disposizioni.

Art. 42. — Facoltà d'investire in titoli di rendita.
» 43. — Provvedimenti relativi alle spese per miglioramenti.
» 44. — Provvedimenti per vendita a perdita di proprietà iperpopolate.

Rimborso fatto dagli acquirenti.

Art. 45. — Pagamento alla Commissione Agraria relativo alle anticipazioni.
» 46. — Riscatto di annualità di acquisto.

Fondo di aiuto per l'acquisto delle terre.

Art. 47. — Fondo di aiuto per l'acquisto delle terre.
» 48. — Allocazione di fondi.

Diritti di Registro e Bollo.

Art. 49. — Compensi per registrazione.
» 50. — Diritti di bollo.

Curatori.

Art. 51. — Estensione delle facoltà dei curatori relative all'impiego del denaro d'acquisto.
» 52. — Curatore pubblico.

Disposizioni diverse.

Art. 53. — Limiti alle anticipazioni in alcuni casi.
» 54. — Restrizioni relative a suddivisioni e gravami sopra tenute.
» 55. — Effetti della vendita forzata di una tenuta.
» 56. — Documenti e informazioni che debbono essere forniti alla Commissione Agraria.
» 57. — Condizioni riguardo agl'interessi sul denaro d'acquisto in caso di procedimenti dinanzi al giudice fondiario.
» 58. — Emendamenti agli articoli 59 e 60 Vict. c. 47, s. 40 riguardo alla relazione della Commissione Agraria e a determinati affitti dinanzi al Tribunale.

Art. 59. — Facoltà di dispensare dalle imposizioni di diritti, confini, esenzioni, ecc.
» 60. — Facoltà di ratificare scambi di terre in alcuni casi.
» 61. — Ripartizione di rendite di successione e della Corona.
» 62. — Degl' interessi superiori quando la garanzia è sufficiente.
» 63. — Interessi superiori non eccedenti certe somme.
» 64. — Emendamenti agli articoli 50 e 51 Vict. c. 33, s. 16 relativi alla determinazione del prezzo di riscatto.
» 65. — Facoltà della Commissione Agraria di ottenere il possesso di tenute.
» 66. — Assicurazione contro gl'incendi di edifici su terre vendute a norma delle leggi di acquisto.
» 67. — Emendamenti agli articoli 59 e 60 Vict. c. 47, s. 38, relativi alla ripartizione di annualità e ai depositi di garanzie.
» 68. — Estensione degli articoli 59 e 60 Vict. c. 47, s. 29, ai depositi di garanzie a norma di qualsiasi legge d'acquisto.
» 69. — Provvedimenti nel caso di morte ecc. di colui che ha chiesto un'anticipazione.
» 70. — Rimozione delle restrizioni alle alienazioni.
» 71. — Questioni di diritto.

PARTE II.

Distretti iperpopolati.

Art. 72. — Anticipazioni all'Ufficio dei Distretti iperpopolati.
» 73. — Del Fondo di garanzia in una Contea di Distretti iperpopolati.
» 74. — Limiti relativi a terra non affittata investita nell'Ufficio dei Distretti iperpopolati.
» 75. — Vendita per mezzo dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati a determinati fittavoli.
» 76. — Limiti alle anticipazioni nel caso di venditore riacquirente.
» 77. — Proprietà dinanzi al Tribunale del Giudice fondiario ed emendamenti legislativi riguardo alla registrazione di terre acquistate dall'Ufficio.

Art. 78. — Regolamenti relativi alle torbiere sulle proprietà acquistate dall'Ufficio.
» 79. — Acquisto di terre da parte dell'Ufficio.
» 80. — Provvedimenti relativi all'approvazione di anticipazioni.
» 81. — Arretrati irrecuperabili di annualità da pagarsi cogl'interessi del *Church Surplus Grant.*
» 82. — Emendamento all'art. 1 Edw. 7, c. 34, relativo a richieste da parte di fittavoli e a ordinanze riguardo a gravami, ecc.
» 83. — Ripresa di tenute da parte dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati.
» 84. — Il Sottosegretario membro dell'Ufficio.
» 85. — Revoca degli articoli 62 e 63 Vict. c. 50, s. 18.

PARTE III.

Legislazione Agraria.

Art. 86. — Dei Commissari agrari.
» 87. — Istituzione di una sottocommissione.
» 88. — Appelli a norma delle Leggi agrarie.
» 89. — Ordinanze per la compilazione di elenchi degli Assessori.
» 90. — Rendite principali variabili.
» 91. — Tenute suddivise.
» 92. — Emendamenti agli articoli 44 e 45 Vict. c. 49, s. 50, relativi al tempo entro cui può essere presentato un ricorso.

PARTE IV.

Emendamenti alle Leggi sugli agricoltori in Irlanda, 1883-1896.

Art. 93. — Estensione delle leggi sugli operai agricoli.
» 94. — Località suggerite dai sottoscrittori di ricorsi, che possono esser presi in considerazione.
» 95. — Compenso agli operai agricoli per un licenziamento ingiusto in alcuni casi.

Art. 96. — Progetto a norma delle leggi sugli agricoltori che dev'essere compilato dalla Commissione Agraria.
» 97. — Dei ricorsi a norma delle leggi sugli agricoltori.

PARTE V.

Supplemento.

Art. 98. — Definizioni.
» 99. — Diritti sportivi sulle miniere e sull'acqua
» 100. — Interpretazione.
» 101. — Andata in vigore della legge.
» 102. — Riepilogo.
» 103. — Tabella.

LEGGE AGRARIA IRLANDESE 1903

(3, Edw. 7. Ch. 37.)

Legge per modificare la Legislazione relativa all' occupazione e alla proprietà della terra in Irlanda, e per altri scopi ad essa relativi, e per modificare le leggi sugli Agricoltori in Irlanda. (Labourers (Ireland) Acts).

14 Agosto 1903.

Promulgata da S. Maestà il Re, col parere e il consenso dei Lords *spirituali e temporali e dei Comuni, nella presente Sessione del Parlamento, e coll' autorità del medesimo.*

PARTE I.

Acquisto della terra.

Acquisto e rivendita delle proprietà.

Art. **1.** — 1) Nel caso di vendita di una proprietà o alla Commissione agraria o altrimenti, quando una domanda è fatta per una anticipazione a norma delle leggi per l'acquisto delle terre *(Land Purchase Acts)*, di tutto il denaro per l'acquisto di una tenuta *(holding)*, e la Commissione agraria si è accertata che l' affittavolo *(tenant)* occupa attualmente la tenuta, allora, salvo i limiti indicati dalle leggi per l'acquisto delle terre riguardo alle anticipazioni agli affittavoli che vogliono acquistare le loro tenute — la Commissione agraria deve sanzionare l' anticipazione nei casi seguenti, cioè :

a) Nei casi d' acquisto di una tenuta soggetta a un fitto giudiziario, fissato o convenuto dopo la promulgazione della legge

del 1896, se l'annualità di acquisto, creata in virtù della presente legge pagabile, relativamente alla anticipazione non sarà inferiore al fitto esistente; e nè meno del 10 nè più del 30 %; e

b) Nel caso di acquisto di una tenuta soggetta ad un fitto giudiziario fissato o convenuto prima di quella data, se la detta annualità di acquisto non sarà inferiore a questo fitto, nè meno del 20 nè più del 40 %. Nel caso però di una tenuta soggetta a un fitto giudiziario fissato o convenuto prima della promulgazione della legge del 1896, la Commissione agraria può, se essa lo giudica giusto e se il contratto d'acquisto così dispone, considerare la tenuta, agli scopi di questo articolo, come una tenuta soggetta a un fitto giudiziario fissato dopo la promulgazione della legge del 1896;

2) Se le disposizioni precedenti non sono adempiute, la Commissione agraria può, osservati i limiti indicati dalle leggi per l'acquisto delle terre, approvare l'anticipazione se è persuasa delle garanzie e se, dopo aver data a tutte le persone interessate nella proprietà l'opportunità di essere ascoltate, essa considera il prezzo convenuto come equo, avendo riguardo agl' interessi di tutte le persone suddette;

3) La Commissione agraria, se lo ritiene vantaggioso dal punto di vista del miglioramento della proprietà, può dichiarare che, per gli scopi di questo articolo, una porzione di una tenuta sarà considerata come tenuta, e in tal caso può ripartire il fitto della tenuta fra la porzione proposta per l' acquisto e il resto della tenuta;

4) Malgrado qualunque disposizione contraria contenuta nella legge modificatrice per l'acquisto delle terre (*Purchase of Land (Ireland) Amendment Act*, 1888), una anticipazione può essere approvata conformemente alle disposizioni delle leggi per l' acquisto delle terre non eccedente la somma di 7.000 St., a un acquirente, quando la Commissione agraria reputi utile di fare una tale anticipazione allo scopo di concludere la vendita di una tenuta alla quale s'applicano le leggi agrarie (*Land Law Acts*);

5) Questo articolo non deve essere applicato nel caso di tenute facenti parte di proprietà iperpopolate per le quali la Commissione agraria ha rilasciato un certificato secondo l' art. 6 di questa legge, nè nei casi di tenute facenti parte di proprietà acquistate dall'Ufficio dei distretti iperpopolati.

Art. **2.** 1) — Nel caso di vendita di una proprietà, possono essere fatte delle anticipazioni, a norma delle leggi sull'acquisto

delle terre, affinchè possano acquistare porzioni ivi situate, le seguenti persone:

a) L' affittuario di una tenuta facente parte della proprietà;

b) Il figlio di un affittuario di una tenuta facente parte della proprietà;

c) L'affittuario, o il proprietario di una tenuta, di cui il valore imponibile non eccede 5 St. e che è situata nelle vicinanze della proprietà;

d) Una persona che entro i 25 anni precedenti la promulgazione della presente legge, fu il fittavolo di una tenuta, alla quale si applicano le leggi agrarie, e che alla data dell'acquisto non ne è il detentore o il proprietario: però in caso di morte di una persona alla quale sarebbe stata concessa una anticipazione, in virtù di questo paragrafo, l'anticipazione può essere fatta a una persona nominata dalla Commissione agraria, quale rappresentante della persona defunta.

2) Le anticipazioni di cui in questo articolo non devono, coll'ammontare di una precedente anticipazione (se esiste) fatta a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, non ancora rimborsata dal compratore, eccedere 1000 St.

Però il limite posto da questo paragrafo può, osservati gli altri limiti indicati nelle leggi per l'acquisto delle terre, essere superato quando la Commissione agraria ritenga che all'acquirente possa essere accordata un'anticipazione maggiore senza recare pregiudizi ai bisogni ed agl' interessi delle altre persone residenti nelle vicinanze;

3) Le leggi per l'acquisto delle terre saranno, salvo le disposizioni di questo articolo, applicate alla vendita di una porzione di terra a norma di questo articolo, nel modo stesso come se fosse una tenuta e il compratore ne fosse l'affittuario al momento in cui egli ne fa l'acquisto e il vocabolo « *holding* » in queste leggi deve comprendere una porzione di terra per l'acquisto della quale un'anticipazione è stata fatta a norma di questo articolo.

Art. **3.** — 1) Quando il proprietario di una terra è entrato in trattative a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, per la vendita della proprietà, ad altre persone che non sia la Commissione agraria, la Commissione agraria può acquistare da lui qualunque dominio o altra terra nel suo possesso ed adiacente alla proprietà o nelle sue vicinanze a un prezzo, che, secondo la

sua opinione, rappresenti il valore venale di quella terra, e in tale caso può rivendergli tutta o una porzione di quella terra; però la Commissione agraria può, se lo ritiene necessario per conseguire gli scopi di questa legge, dispensare dalla condizione di cui in questo paragrafo che la terra acquistata e rivenduta debba essere adiacente o nelle vicinanze della proprietà;

2) Quando una terra è così rivenduta, o quando una porzione di una proprietà acquistata dalla Commissione agraria è rivenduta al venditore, o (nel caso di una proprietà acquistata dal Giudice fondiario) al precedente possessore della proprietà, o ad una persona designata dalla Commissione agraria quale suo rappresentante, può essere fatta un'anticipazione a norma delle leggi per l'acquisto delle terre; non eccedente in qualunque caso un terzo dell'ammontare totale del prezzo d'acquisto delle tenute e altre porzioni di terre comprese nella proprietà, o 20,000 St. quando il terzo eccede questa somma;

3) Nel trattare la rivendita di una terra al venditore di una proprietà, la Commissione agraria deve considerare la quantità del terreno utile per l'ingrandimento di tenute ove reputi necessario un tale ingrandimento.

4) Quando una terra è rivenduta a norma di quest'articolo un Commissario giudiziario può, se lo reputa equo, su domanda fatta nel tempo prescritto da una persona che, alla data della vendita della terra alla Commissione agraria, aveva un diritto su qualsiasi proprietà in residuo o reversione su quella terra, ordinare nei termini e nelle condizioni che reputa convenienti, che il terreno così rivenduto sia devoluto in armonia ai termini del contratto che lo regolava alla data della vendita alla Commissione agraria;

5) Se il proprietario di un dominio o di altra terra, soggetti a contratti di famiglia (*settlements*) e venduti alla Commissione agraria non li riacquista nel tempo prescritto, la Commissione agraria può fare un'anticipazione a norma di questo articolo ai curatori dei contratti e in tal caso la terra rivenduta deve essere considerata come soggetta ai curatori dei contratti;

6) Una terra rivenduta secondo questo articolo non deve essere soggetta alle disposizioni del *Local Registration of Title (Ireland) Act*, 1891, relativo alla devoluzione di terra registrata come proprietà libera.

Art. **4.** — 1) Nel caso di vendita d'una proprietà, possono essere fatte anticipazioni a norma delle leggi per l'acquisto delle

terre, affinchè i curatori approvati dalla Commissione agraria, possano acquistare una qualunque porzione della proprietà da considerarsi soggette alle disposizioni di questa legge, agli scopi di esercitare torbiere, pasture, di estrarre sabbia o ghiaia, di tagliare o ammassare alghe, di piantare alberi, di preservare la selvaggina, il pesce, i boschi e le piantagioni o per i fini delle leggi sui lavoratori dal 1883 al 1896, modificate dalla legge presente;

2) Un' anticipazione concessa a norma di quest'articolo può essere di quella entità che il Lord Luogotenente può sanzionare.

Art. **5.** — Nel caso di vendita d' una proprietà quando viene fatta una domanda per una anticipazione alla quale non si applicano le disposizioni del § 1 dell'art. 1 di questa legge, la Commissione agraria può, osservati i limiti indicati nelle leggi per l'acquisto delle terre, anticipare tutto o parte del prezzo d'acquisto, se è persuasa delle garanzie e se reputa, considerate tutte le circostanze del caso, che il prezzo convenuto sia equo.

Art. **6.** — 1) Quando il possessore d' una proprietà domanda alla Commissione agraria, nella forma prescritta, di eseguire un' inchiesta sulle condizioni della proprietà allo scopo di vendita di essa a norma di questa parte di questa legge, la Commissione agraria può, dopo regolare inchiesta, proporre d'acquistare la proprietà, e nel valutare il prezzo, deve tener conto delle disposizioni precedenti di questa legge relative alle anticipazioni, e ai prezzi che i detentori ed altre persone sono disposte a dare per le tenute ed altre porzioni di terra comprese nella proprietà;

2) Se nel tempo prescritto il possessore della proprietà conviene di venderla al prezzo stimato, e i detentori di tenute facenti parte della proprietà per un ammontare non minore di $^3/_4$, in numero e reddito imponibile s' impegnano di acquistare dalla Commissione agraria le loro tenute od altre indicate porzioni di terre ivi situate per le somme rispettive sulla base delle quali il prezzo della detenuta porzione della proprietà fu stimata dalla Commissione, questa può convenire d'acquistare la proprietà al prezzo valutato;

3) Il Lord Luogotenente può, in circostanze speciali e coll'approvazione del Tesoro esonerare dalla condizione menzionata nell'ultimo precedente paragrafo riguardo all'impegno di acquistare le tenute, quando la Commissione agraria gli certifichi che essa reputa che la rivendita della proprietà può essere eseguita senza prospettiva di danno;

4) Nel caso d'una proprietà iperpopolata come la definisce

questo articolo, se la Commissione agraria, col consenso del proprietario, certifica al Lord Luogotenente che l'acquisto e la rivendita della proprietà sono desiderabili in vista dei bisogni e delle condizioni dei fittavoli, allora la Commissione agraria può acquistare la proprietà per un prezzo da convenirsi e in questo caso la disposizione di questo articolo riguardo alla rivendita senza prospettiva di perdita può essere mitigata nei limiti che il Lord Luogotenente può fissare;

5) L'espressione « proprietà iperpopolata » (*congested estate*) significa una proprietà di cui la metà almeno della superficie consiste di tenute non eccedenti le 5 Sterline in reddito imponibile, o di suolo montuoso o terre da torbiere; o della quale un quinto almeno della superficie è tenuta in comune per turno o in piccole porzioni frammiste.

Art. **7.** — Quando alla Commissione agraria sembri utile di iniziare delle pratiche aventi di mira l'acquisto, agli scopi di questa parte della presente legge, di una proprietà la cui vendita è stata ordinata in modo perentorio a norma del *Landed Estates Court (Ireland) Act*, 1858, saranno applicate le seguenti disposizioni:

1) Il giudice fondiario può, su richiesta della Commissione agraria, disporre che la Commissione sia fornita di quelle informazioni e di quei documenti che essa può desiderare relativamente alla proprietà, compreso un elenco nella forma prescritta delle tenute ivi situate e l'indicazione degl' interessi superiori (se vi sono) ai quali la proprietà è soggetta;

2) La Commissione agraria, dopo aver fatto ispezionare la proprietà può, osservate le disposizioni dell'articolo precedente riguardo alle trattative per acquistare tenute e rivenderle senza prospettiva di perdita, fare al Giudice fondiario un'offerta per l'acquisto della proprietà, o di qualsiasi parte di essa, liberata da pretese di diritto di tutte le persone interessate nella proprietà, si tratti d' interessi superiori o intervenienti, ovvero di ipoteche od altro, e l'offerta dovrà contemplare i seguenti elementi: —

a) la terra, che forma oggetto dell'offerta;

b) gli arretrati di fitto che sono da trasferirsi alla Commissione;

c) e l'ammontare del prezzo d'acquisto;

3) Il Giudice fondiario, dopo avere dato all'offerta quella pubblicità che crede utile, e dopo avere dato a tutte le parti in-

teressate nella proprietà l'opportunità di essere udite deve, se non ritiene l'offerta sufficiente, appena che sia possibile, salvo che frattanto l'offerta non sia ritirata, mettere al pubblico incanto la terra specificata nell'offerta esente da ogni presunto diritto, come sopra detto, ma soggetta alle condizioni ricordate quanto agli arretrati di fitto od altro, e deve, salvo che lo ritenga irragionevole o ingiusto, avuto riguardo agl'interessi di ogni parte come sopra, vendere la medesima al maggiore offerente;

4) Quando una proprietà è venduta a norma di questo articolo, il Giudice fondiario avrà tutti i poteri per la ripartizione e redenzione degl' interessi superiori e intervenienti, conferitigli dalle leggi per l'acquisto delle terre;

5) Un'ordinanza del Giudice fondiario dichiarante la Commissione agraria acquirente di una terra avrà l'effetto d'una ordinanza che immette la Commissione in possesso d'una terra trasferita da essa stessa a norma di questa parte di questa legge, e l' investirà pure del diritto di raccogliere e di riscuotere qualsiasi arretrato di fitto indicato nell'ordinanza, e una copia autenticata di essa sarà trasmessa all' Ufficio del Registro a norma del *Local Registration of Title (Ireland) Act*, 1891, e la Commissione agraria sarà ivi registrata, a norma di quella legge, quale assoluta proprietaria della terra;

6) Quando la Commissione agraria fa, a norma di quest'articolo, un'offerta per l'acquisto d'una proprietà, le disposizioni dell'articolo 40 della legge del 1896 saranno sospese e non avranno effetto per quanto riguarda questa proprietà, salvo e finchè l'offerta non sia ritirata o la proprietà non sia posta all' incanto e non venduta.

Art. **8.** — La Commissione agraria può acquistare qualunque terra non affittata che reputi necessaria allo scopo di facilitare la rivendita o ripartizione di proprietà da essa acquistate o che le fu proposto di acquistare, e le precedenti disposizioni di questa legge relative alle anticipazioni per l'acquisto di porzioni di terre comprese nelle proprietà, s'applicheranno al caso in cui la Commissione venderà una porzione qualunque d'una terra non affittata.

Art. **9.** — 1) La Commissione agraria non deve in alcun tempo essere investita di terre eccedenti nel loro complesso, secondo la stima della Commissione approvata dal Tesoro, il valore in capitale di 5 milioni di St. relativamente alle quali le offerte di acquisto non furono ricevute dalla Commissione.

2) La Commissione agraria non deve entro il medesimo anno stipulare contratti portanti la spesa, nell'acquisto di proprietà iperpopolate, di somme eccedenti nel loro complesso oltre il 10 per cento dell'ammontare del prezzo al quale la Commissione reputa poter rivendere queste proprietà: però nell'applicazione di questa disposizione, qualsiasi somma che la Commissione agraria ha speso o si propone di spendere per il miglioramento di quelle proprietà, sarà considerata rimborsabile interamente col prezzo d'acquisto ricavato dalle rivendite e nel calcolare il 10 °|₀ non sarà compreso nella valutazione.

3) Nell'applicazione di questo articolo, l'accettazione da parte del Giudice fondiario di un'offerta sarà considerata come un contratto.

Art. **10.** — Nessuna proprietà può essere acquistata dalla Commissione agraria se non è per la sua maggior estensione atta a cultura o a pastura.

Art. **11.** — Nessun deposito a titolo di garanzia dev'essere fatto o ritenuto riguardo ad un'anticipazione fatta in esecuzione delle precedenti disposizioni di questa legge.

Art. **12.** — 1) La Commissione agraria può fare tali pratiche ed eseguire, o fare eseguire quei lavori che possono sembrare utili per il miglioramento delle proprietà o delle terre non affittate, acquistate o di cui è proposto l'acquisto a norma di questa legge, o per il loro uso o godimento, o, in generale, per i fini di questa legge;

2) Allo scopo di mettere ad effetto quest'articolo la Commissione agraria avrà tutti i poteri per facilitare le rivendite di terre, conferiti all' Ufficio dei Distretti iperpopolati dagli articoli 1 e 2 della legge del 1901 sull' Ufficio dei distretti iperpopolati (*Congested Districts Board (Ireland) Act*, 1901) modificati da questa legge, e quegli articoli così modificati s'applicheranno conseguentemente colla sostituzione della Commissione agraria all' Ufficio dei distretti iperpopolati: però qualora col consenso di un fittavolo è alterata la superficie della sua tenuta, o egli viene messo in possesso di una nuova tenuta, la Commissione agraria può ordinare che quei pesi, servitù e diritti che gravano l'interesse dell'affittuario nella sua precedente tenuta, devono continuare a gravarla o devono essere trasferiti sulla sua tenuta alterata o nuova: inoltre i poteri ricordati nell'articolo primo della suddetta legge del 1901, non saranno esercitati dalla Commissione agraria, se essa non attesti al Lord Luogotenente che que-

sti poteri sono necessari per il miglioramento di una proprietà iperpopolata.

Art. **13.** — 1) Quando, al momento della vendita di una terra alla Commissione agraria, agli affittuari o ad altri, il venditore ha, a norma delle disposizioni della legge del 1880 (*Ground Game Act, 1880*) dei diritti sportivi, esclusivi dell'affittuario, questi diritti possono essere per patto tra il venditore e il compratore, o trasferiti al compratore o espressamente riservati al venditore, e in mancanza di tali patti, di questi diritti sarà investita la Commissione agraria, e questa potrà disporne previa l'osservanza dei regolamenti che farà il Lord Luogotente;

2) L'espressione « Diritti sportivi » (*sporting rights*) comprende ogni diritto di cacciare, di sparare, di pescare e di prendere la selvaggina o il pesce su qualunque terra, e l'espressione « selvaggina » (*game*) ha il medesimo significato che ha nell'articolo 5 della legge del 1881 e comprende pure i cervi, i daini ecc.

3) In caso di vendita, a norma delle leggi per l'acquisto delle terre di qualsiasi terra da parte della Commissione agraria, o di una terra compresa in una proprietà da parte del proprietario di questa, si deve riservare alla Commissione, nel modo prescritto, il diritto esclusivo di esercitare le miniere e di prendere i minerali e di scavare e ricercare i minerali sopra o sotto questo terreno, e la Commissione disporrà del detto diritto nel modo che sarà determinato dal Parlamento;

Questo paragrafo non s'applicherà:

a) a qualunque dominio (*demesne*) o altra terra rivenduta a norma dell'articolo 3 di questa legge; o

b) a qualunque diritto che costituisce un « interesse superiore » o che è investito nella Corona; o

c) alle pietre, ghiaia, sabbia od argilla.

Inoltre quando un tale diritto così riservato alla Commissione agraria, a norma di questo paragrafo, sarà in qualunque momento successivo affittato, investito, venduto o trasferito da essa, il venditore o la persona che vi avrebbe avuto diritto se le terre non fossero state vendute, avrà il diritto di ricevere il 25 % di qualunque fitto, prezzo d'acquisto o altro profitto netto ricevuto dalla Commissione agraria a questo scopo, salvo che la Commissione agraria non abbia acquistato, dalla persona avente diritto a tale percentuale, il suo interesse in esso e la Commissione agraria può acquistare tale interesse in qualunque tempo a quelle condizioni che il Tesoro approverà.

4) Quando un diritto ricordato in quest'articolo è così riservato, vi sarà annesso il diritto di entrare sulla terra relativamente alla quale può essere esercitato il diritto prima menzionato e di autorizzare qualunque persona a fare egualmente; ma qualunque persona che entri su una terra a norma di questo paragrafo, sarà tenuta a fare giusta ammenda e a indennizzare per qualunque danno recato o cagionato;

5) Ogni persona autorizzata da o in esecuzione dell' ultimo precedente paragrafo ad entrare su una terra per lo scopo di esercitarvi un diritto sportivo avrà la stessa autorità di perseguire per trasgressione nell'esercizio della caccia o della pesca, come se fosse l'occupante di quella terra.

Art. **14.** — 1) Quando una terra, che è venuta in possesso di un compratore in virtù delle leggi per l'acquisto delle terre, contiene monumenti antichi che, secondo l'avviso della Commissione agraria, sono oggetto d'interesse pubblico a causa dell'interesse storico, tradizionale o artistico che vi è annesso, essa può, col consenso dei Commissari dei Lavori Pubblici in Irlanda, con ordinanza dichiarare che la proprietà di quel monumento non sarà trasferita nel compratore e di fare un'ordinanza che investa i monumenti in quei Commissari;

2) Quando tale ordinanza è fatta, i provvedimenti della legge per la protezione degli antichi monumenti (*Ancient Monuments Protection Act, 1882*) riguardo alla manutenzione degli antichi monumenti, all'accesso, e alle multe per danni recati ad essi, s' applicherà come se il monumento fosse un monumento sotto la custodia di questi Commissari in virtù di quella legge;

3) Quando questi Commissari rifiutino di consentire di essere investiti di tali monumenti la Commissione agraria può, col consenso del Consiglio della Contea nella quale è situato il monumento, emettere un'ordinanza che investa il monumento in quel Consiglio e s'applicherà allora il paragrafo 2 dell'art. 19 del *Local Government (Ireland) Act*, 1898;

4) In quest'articolo l'espressione « monumento antico » significa qualunque costruzione, erezione o monumento, antico o medioevale o i ruderi di essi.

Art. **15.** — 1) Nel caso di vendita di una proprietà, la Commissione agraria può, se lo crede opportuno, dichiarare che qualsiasi persona, che quale sub-affittuario, è nell'esclusiva occupazione di una porzione di terra compresa nella proprietà sarà considerata

affittuario di questa porzione e che questa porzione dev' essere considerata come una tenuta;

2) La Commissione agraria deve in questo caso redimere gli interessi (in questa parte di questa legge denominati interessi intervenienti), intervenienti fra il possessore della proprietà e la persona che è nella esclusiva occupazione come sopradetto ad un prezzo il quale in difetto di contratto fra il possessore della proprietà e il possessore degl' interessi intervenienti entro il tempo prescritto, sarà fissato dalla Commissione agraria, e il prezzo di riscatto di questo diritto sarà pagato col prezzo d'acquisto della proprietà e sarà regolato nello stesso modo come se fosse il prezzo di riscatto di un interesse superiore, o in qualsiasi altro modo che sembrerà equo alla Commissione. Però ove la Commissione agraria sia d'avviso che un interesse interveniente non ha valore apprezzabile, deve dichiarare questo interesse estinto;

3) Le precedenti disposizioni di questo articolo non s'applicheranno quando un interesse interveniente sia un interesse sufficiente a far considerare il suo possessore quale persona avente potere di vendere agli affittuari a norma delle leggi per l'acquisto delle terre;

4) Quando una tenuta compresa in una simile proprietà è posseduta da affittuari uniti o affittuari in comune o è suddivisa fra due o più persone e la Commissione agraria è persuasa che questi affittuari o queste persone sono nell'esclusiva occupazione di porzioni separate di essa, la Commissione può, se lo reputa utile, per raggiungere lo scopo della legge, dichiarare che questa persona o questo detentore deve essere considerato come il detentore della porzione di terra che è nel suo possesso esclusivo, e che essa deve essere considerata come una tenuta e la Commissione può ripartire il fitto della tenuta tra tali affittuari o persone a seconda che la giustizia può nel caso richiedere.

5) Chi viene leso da una decisione della Commissione agraria a norma di questo paragrafo può nel modo prescritto, appellarsi ad un Commissario giudiziario;

6) In occasione della vendita di una proprietà fatta dal Giudice fondiario alla Commissione agraria, il Giudice fondiario avrà i poteri conferiti alla Commissione da questo articolo, ma nessun ricorso può essere presentato contro una decisione del Giudice fondiario, pronunciata a norma di questo articolo.

Art. **16.** — 1) La Commissione agraria può, quando delibera di acquistare una terra, fare un' ordinanza d' investimento che avrà

l'effetto di investire nella Commissione la semplice proprietà della terra acquistata, soggetta:

a) a qualsiasi diritto pubblico che colpisca la terra;

b) a qualsiasi diritto sportivo riservato dal venditore;

c) a qualsiasi spesa di mantenimento secondo le leggi sui Lavori Pubblici; e

d) a qualsiasi interesse degli affittuari sopra questa terra o di persone aventi diritti sopra questi interessi, e a qualsiasi esonero, diritti e servitù indicati nell'art. 34 della Legge del 1896;

ma, salvo quanto fu detto più sopra, e osservate le disposizioni di questa legge relative ai minerali, libere dalle pretese di diritto di tutti coloro che sono interessati nella terra, sia relativamente a interessi superiori o intervenienti sia ad ipoteche od altro; e tali pretesi diritti a decorrere dalla data dell'ordinanza d'investimento, devono cessare di gravare la terra e saranno trasferiti sul prezzo di acquisto nel medesimo modo come immediatamente prima della data dell'ordinanza gravavano la terra;

2) In qualunque tempo non inferiore a due mesi prima di emanare un'ordinanza d'investimento a norma di questo articolo, la Commissione agraria pubblicherà i prescritti avvisi e divulgherà quelle notizie che riterrà necessarie, per far conoscere la sua intenzione di emettere l'ordinanza e l'effetto di essa; ed ogni persona interessata nella terra può nel modo ed entro il termine prescritto, fare opposizione all'ordinanza d'investimento, e in tal caso, salvo che l'opposizione sia respinta, l'ordinanza non sarà più emanata;

3) Una copia autenticata di ogni ordinanza d'investimento in virtù di questo articolo deve essere trasmessa all'Ufficio del Registro a norma del *Local Registration of Title (Ireland) Act, 1891,* e la Commissione agraria deve essere secondo quella legge, ivi annotata quale proprietaria assoluta della terra libera d'ogni pretesa di diritto come più sopra prescritto.

Art. **17.** — 1) Quando una persona, che propone di vendere una terra a norma delle precedenti disposizioni di questa legge, dimostra *prima face* ch'egli ha il potere di vendere a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, e prova alla Commissione agraria che durante i 6 anni almeno immediatamente precedenti, egli o il suo predecessore immediato ha ricevuto personalmente o per mezzo di un intermediario, i fitti o i profitti della terra, egli può, se la Commissione agraria lo ritiene opportuno, osser-

vate le disposizioni che possono essere prescritte relativamente alle pubblicazioni e alle notizie, essere considerato per la contrattazione quale proprietario della terra, per tutti gli effetti, che non siano la distribuzione del prezzo di acquisto o il pagamento di qualsiasi percentuale tolta dal fondo di soccorso per l'acquisto delle terre (*Land Purchase Aid Fund*) stabilito a norma della presente legge, senza ulteriori indagini sul suo diritto;

2) Quando una persona che non sia dichiarata incapace prova alla Commissione agraria che essa è il proprietario limitato di una terra, essa può, se la Commissione agraria lo reputa opportuno, essere considerata per la contrattazione quale proprietario della terra per gli effetti sopra ricordati, siavi o no un curatore degli accordi di famiglia per gli scopi delle leggi del 1882 e del 1890 sulla terra vincolata (*Settled Land Acts,* 1882-1890), sia che il consenso di un tal curatore, se vi è, sia o non sia stato ottenuto.

Art. **18.** — 1) I fitti e le rendite di una terra che la Commissione agraria ha convenuto di acquistare, come pure l'interesse di cui all'art. 35 della legge del 1896, il quale interesse deve essere ad un saggio non inferiore del 3 $^1/_2$ per cento all'anno, e, osservate le disposizioni di quest'articolo, gli arretrati di fitto dovuti alla data del contratto di acquisto e non riscossi dalla Commissione agraria, saranno dalla data del contratto pagabili alla Commissione e da essa redimibili come se fossero quote d'annualità d'acquisto gravanti le tenute.

2) L'interesse sul prezzo d'acquisto, al tasso annuo del 3$^1/_2$ per cento, dev'essere pagato dalla Commissione agraria alla persona che riscuote i fitti della terra alla data del contratto, o a qualunque altra persona che sembrerà alla Commissione agraria averne diritto, dalla data del contratto finchè la Commissione sia immessa in possesso della terra.

Però se la terra non viene investita nella Commissione agraria, le precedenti disposizioni di questo articolo cesseranno di aver effetto a decorrere dalla data alla quale la Commissione attesta che la vendita non può essere effettuata, e sarà reso conto dalla Commissione del denaro da essa ricevuto e degl'interessi da essa pagati a norma di quelle disposizioni, e la differenza (se vi è) certificata dalla Commissione agraria, sarà da essa o ad essa pagata secondo il caso; e il certificato sarà decisivo per le materie ivi indicate.

3) L'art. 35 della legge del 1896, deve, osservate le disposi-

zioni del presente articolo, essere applicato, colle modificazioni necessarie, al caso d'un contratto colla Commissione agraria per l'acquisto di una tenuta.

Art. **19.** — Quando una proprietà è acquistata dalla Commissione agraria, e $^3/_4$ almeno in numero e rendita imponibile degli affittuari della proprietà, hanno convenuto d' acquistare le loro tenute, i Commissari delle proprietà possono, se, date le circostanze del caso, lo reputano opportuno, ordinare che i rimanenti affittuari o alcuni di essi sieno considerati come accettanti delle offerte loro fatte, e in conseguenza saranno applicate le leggi per l'acquisto delle terre nel caso in cui l'affittuario avrebbe potuto ottenere un' anticipazione dell' intero prezzo d'acquisto, e la Commissione agraria avrebbe loro potuto offrire nella forma prescritta di fare l'anticipazione.

Art. **20.** — 1) Quando una terra è acquistata mediante un'anticipazione a norma delle leggi per l'acquisto delle terre (*Land Purchase Acts*) da qualche curatore per gli scopi di cui all' art. 4 di questa legge, i curatori possederanno la terra con determinate norme e condizioni e con quei diritti e poteri che potranno essere indicati in un apposito progetto compilato dal Lord Luogotenente o da lui approvato, e tale progetto conterrà le disposizioni per la nomina dei nuovi curatori e per il ricorso al Lord Luogotenente da parte di qualsiasi persona lesa per qualsiasi azione od omissione da parte dei curatori nell'attuazione del progetto e per autorizzare il Lord Luogotenente, quando riceve tali ricorsi, ad emettere quelle ordinanze che gli sembreranno giuste.

2) Quando una terra così acquistata non è richiesta per nessuno degli scopi suddetti, può esserne disposto per qualche fine pubblico, approvato dal Lord Luogotenente.

Art. **21.** — 1) Nel caso di vendita d'una proprietà ove trovasi una tenuta che consiste in parte in terre da torbiere e allorchè il compratore non aveva prima della vendita un diritto esclusivo di estrarre la torba, la Commissione agraria può fare dei regolamenti per autorizzare l'estrazione di torba, in quella terra da torbiere, da qualsiasi occupante di terre nella vicinanza della suddetta tenuta per i bisogni del quale potrà questa torba sembrare necessaria, a quelle condizioni, riguardo al pagamento od altro, che le sembreranno giuste, e questi regolamenti possono conferire il diritto di accesso in qualunque terra per lo scopo suddetto.

2) Dei regolamenti a norma di quest'articolo garantiranno che l'estrazione della torba non impedisca il riscatto futuro della

torbiera e che una quantità sufficiente di torba e di pastura sia rilasciata per l'uso del proprietario della tenuta durante un tempo giusto.

3) Dei regolamenti a norma di quest'articolo provvederanno che chiunque entri in un terreno ove quelli hanno vigore paghi i giusti indennizzi per qualsiasi danno recato o da lui occasionato.

4) Alcuni regolamenti a norma di quest'articolo possono sancire la pena per ogni infrazione di essi con un' ammenda non superiore a 5 sterline, esigibili con procedimento sommario.

Art. **22.** — In seguito a domanda fatta nel modo prescritto, da qualsiasi proprietario di tenute e acquistate in virtù delle leggi per l'acquisto delle terre (*Land Purchase Acts*) la Commissione Agraria, può, a richiesta delle parti interessate, se lo reputa opportuno, decidere tutte le questioni che possono sorgere relativamente ai confini delle tenute, esoneri, o servitù, reclamate da qualsiasi di questi proprietari contro qualsiasi altro proprietario o detentore di tenute.

Art. **23.** — 1) La giurisdizione, i poteri, e i doveri della Commissione agraria, a norma delle precedenti disposizioni di questa legge saranno esercitati e adempiute esclusivamente da tre membri della Commissione agraria (chiamati in questa legge Commissari delle proprietà, *Estates Commissioners*) da nominarsi o designarsi come qui appresso indicato. Ogni questione di diritto può, se i Commissari delle proprietà lo ritengono opportuno, e deve, in seguito alla richiesta di qualsiasi persona interessata, essere deferita alla decisione di un Commissario giudiziario, salvo che i Commissari delle proprietà certifichino per iscritto che la istanza non ha fondamento.

2) Chiunque sia leso da un rifiuto dei Commissari di così deferire una tale questione, può, nel modo prescritto da regolamenti a norma dell'art. 61 della legge 1877 sulla Suprema Corte Giudiziaria, (*Supreme Court of Judicature* (*Ireland*) *Act* 1877), emendata da qualsiasi decreto e nel tempo prescritto dal Commissario giudiziario, domandare all'Alta Corte o a uno dei suoi giudici un'Ordinanza che inviti i Commissari a deferire nel modo suddetto la questione, e la decisione dell'Alta Corte o di uno dei suoi giudici, sopra questa domanda, sarà definitiva.

3) Uno dei Commissari delle proprietà dev'essere un membro attuale della Commissione Agraria ed egli sarà nominato dal Lord Luogotenente e gli altri saranno persone nominate da Sua Mae-

stà, mediante ordine portante la firma reale, come membri aggiunti della Commissione agraria.

4) Le persone così nominate saranno pagate con denaro stanziato dal Parlamento in ragione di un onorario annuo di 2.000 sterline.

5) I Commissari delle proprietà staranno in carica per quel tempo che loro piacerà, ma ogni Commissario delle proprietà può essere rimosso dall'ufficio soltanto dietro deliberazione del Consiglio, e tale deliberazione dev'essere esposta dinanzi alle Camere del Parlamento e se viene presentato da uno dei rami del Parlamento un indirizzo a S. Maestà entro i successivi 40 giorni durante i quali il Parlamento ha tenuto seduta da che tale ordinanza gli fu notificata, per chiedere che l'ordinanza sia annullata, S. Maestà può in Consiglio annullare l'ordinanza ed essa sarà da quel momento senza effetto.

6) Quando nell'ufficio rimane vacante il posto di una persona, così nominata o designata, in seguito alla di lui morte, o dimissione, o inabilitazione o per altro motivo, o di qualsiasi persona nominata quale suo sostituto, S. Maestà può, quando lo crede opportuno, designare mediante ordinanza munita della firma reale, altra persona ad occupare il posto vacante.

7) I due posti che rimarranno vacanti nella Commissione agraria dall'andata in vigore di questa legge, eccettuato il Commissario giudiziario o un Commissario delle proprietà, non saranno più occupati.

8) I Commissari delle proprietà nel provvedere all'attuazione delle disposizioni contenute in questa legge, saranno soggetti al controllo generale del Lord Luogotenente e dovranno agire in armonia con quei regolamenti ch'egli può via via emettere.

9) Allo scopo di coadiuvare i Commissari delle proprietà nell'attuazione delle disposizioni suddette, il Lord Luogotenente può, dopo aver sentito l'avviso dei Commissari agrari, nominare dei funzionari della Commissione agraria, e può, previo il consenso del Tesoro riguardo al loro numero e alla loro remunerazione, nominare o autorizzare l'impiego di qualsiasi altra persona ritenuta necessaria e la spesa per la remunerazione di queste persone sarà allogata come parte delle spese della Commissione agraria;

10) Tali funzionari o altre persone adempieranno agli obblighi che saranno loro prescritti dai Commissari delle proprietà;

11) Le vendite delle proprietà ai Commissari delle proprietà e le vendite fatte da questi Commissari agli affittuari o ad altri,

possono essere contrattate da qualsiasi agente agrario, procuratore o impiegati agrari nominati dai venditori, previa approvazione dei Commissari delle proprietà o in mancanza di tale nomina, possono essere trattate da qualsiasi persona col consenso dei suddetti Commissari mediante un prezzo fisso, od una percentuale calcolata in base ad una graduatoria che sarà fissata dai Commissari delle proprietà col consenso del Tesoro e tale prezzo o percentuale sarà annoverata fra le spese della Commissione agraria.

12) Quando nel caso di vendita di una proprietà ad altre persone che non sia la Commissione agraria, viene impiegato dal venditore un agente per trattare la vendita, tale somma approvata dai Commissari delle proprietà, può, col consenso del venditore, essere pagata all'agente detraendola dal denaro d'acquisto, calcolandola come facente parte delle spese inerenti alla vendita.

13) Il Commissario giudiziario ed i Commissari delle proprietà possono, salvo l'approvazione del Lord Luogotenente e previo parere del presidente della Società dei legali d'Irlanda, fare dei regolamenti per mettere in vigore le disposizioni della presente legge, e queste disposizioni devono provvedere, a che i suddetti funzionari ed altre persone eseguiscano quelle indagini e adempiano a quegli obblighi che possono essere desiderabili ed attuabili allo scopo di limitare le spese ed accessori delle persone che ricorrono alla Commissione agraria per acquistare terre in virtù di questi provvedimenti e l'espressione « prescritto » in questi provvedimenti significa prescritto da queste disposizioni, salvo che l'insieme di esse non richieda diversamente.

14) Dei rapporti periodici sugli atti dei Commissari delle proprietà saranno fatti da essi nella forma e nel tempo che il Tesoro potrà prescrivere, e questi rapporti e tutti i regolamenti fatti a norma del paragrafo precedente saranno presentati al Parlamento il più presto possibile, dopo la loro esecuzione.

Denaro destinato all'acquisto delle proprietà.

Art. **24.** — 1) Nel caso di vendita di una proprietà a persona che non sia la Commissione agraria, questa, tostochè una tenuta o una porzione di terra compresa nella proprietà è investita nell'acquirente, deve, a norma del paragrafo primo dell'art. 14 della legge del 1887, depositare il denaro per l'acquisto alla Banca D'Irlanda ed emettere un'ordinanza che trasferisca sopra questo

denaro d'acquisto le pretese di diritto, e questa ordinanza avrà il medesimo effetto per quello scopo come un'ordinanza di investimento fatta dalla Commissione agraria per mettersi in possesso di una terra.

2) Quando la Commissione agraria viene immessa in possesso di una terra mediante un'ordinanza di investimento fatta da essa o quando, come è detto più sopra, il denaro è depositato alla Banca d'Irlanda, la Commissione deve, osservate le disposizioni di questa legge, pagare l'interesse su quel tanto del denaro d'acquisto non ancora distribuito, al tasso annuo del 3 $^1/_2$ per cento a decorrere dalla data dell'Ordinanza o del deposito alla Banca, secondo i casi, fino alla completa distribuzione del denaro d'acquisto, e detto interesse deve essere pagato alla persona che riscuote i fitti della terra alla data del contratto di vendita o a qualunque altra persona che la Commissione agraria riterrà averne diritto.

3) Se, nel caso di vendita di una proprietà a persone che non siano la Commissione agraria, i dividendi degl'impieghi in valori rappresentanti il prezzo di acquisto sono insufficienti per il pagamento di detto interesse, il *deficit* sarà pagato col denaro d'acquisto.

4) Per dare esecuzione a questa disposizione, la Commissione agraria può, se lo ritiene opportuno nel caso di un peso estinguibile, estinguerlo mediante investimento in quelle garanzie nelle quali i curatori sono autorizzati dalla legge di investire i denari amministrati da essi in un capitale, il cui interesse annuo sia sufficiente per pagare l'ammontare annuo del peso.

5) Colui che ha un interesse superiore o interveniente, o ogni creditore ipotecario, può in ogni tempo ricorrere alla Commissione agraria perchè essa emetta un'ordinanza che disponga che gli sia fatto il pagamento corrispondente all'interesse annuo, del suo diritto coll'interesse del denaro d'acquisto o coi dividendi dei valori impiegati rappresentanti il prezzo d'acquisto, secondo il caso, e allora la Commissione, se è convinta che la giustizia in tal caso così richiede, può emettere un'ordinanza conforme. In questo paragrafo, la espressione « interesse annuo » deve comprendere l'ammontare annuo pagabile per i premi di qualunque polizza d'assicurazione, quando questi premi sono imposti sulla terra.

6) La Commissione agraria deve, il più presto possibile, distribuire il denaro di vendita agli aventi diritto, i cui diritti su quel denaro sono stati verificati, e allo scopo di questa distribuzione può verificare, nella forma prescritta, l'ammontare o il valore

di tali diritti e liberare, riscattare, o estinguere i medesimi col detto denaro ed ogni peso od ipoteca possono essere estinti, nonostante ogni condizione, clausola o convenzione contraria contenuta in qualsiasi atto.

7) Dopo aver emessa l'ordinanza d' investimento o fatto il pagamento alla Banca d' Irlanda, secondo il caso, nessun procedimento dovrà essere promosso senza il consenso della Commissione agraria relativo a qualsiasi diritto accampato sul denaro di acquisto o sopra i suoi interessi.

8) Nel caso di vendita di una proprietà quando, alla data qui appresso ricordata, degli arretrati di fitto sono dovuti per una qualsiasi tenuta nella proprietà, una somma equivalente all'ammontare di questi arretrati, ma non eccedenti mai un anno di fitto, sarà pagata col denaro d'acquisto alla persona che avrebbe avuto diritto di ricevere questi arretrati per il proprio uso. La data sopraricordata dev'essere, nel caso di una proprietà acquistata dalla Commissione agraria, quella del contratto di questo acquisto e nel caso di una proprietà acquistata da altre persone, quella del contratto d'acquisto della tenuta.

9) La Commissione agraria può incaricare i propri funzionari di eseguire quelle indagini e di adempiere a quegli obblighi che possono essere desiderabili ed eseguibili allo scopo di verificare diritti e di distribuire il denaro di acquisto, e tale verifica e distribuzione saranno fatte sino ad un ammontare che sarà approvato dal Tesoro, senza che stia a carico delle persone aventi diritto al denaro d'acquisto, e per gli scopi suddetti ogni indagine diretta dalla Commissione agraria, nei vari Uffici locali (*Local Registration of Title Office and Registry of Deeds and Registry of Judgments*) sarà eseguita gratuitamente.

10) La Commissione agraria deve avere e può esercitare, senza che gliene sia fatta domanda, allo scopo di facilitare il compimento delle vendite a norma di questa legge compresa la distribuzione del prezzo d' acquisto, tutti i poteri a questo scopo conferiti ad essa dalle leggi per l'acquisto delle terre nel caso di vendite fatte da proprietari ad affittuari.

11) Agli effetti di quest'articolo, la Commissione agraria avrà, in aggiunta ad ogni altro potere che già possiede, tutti i poteri affidati all'Alta Corte a norma degli articoli 78 e 79 della *Lands Clauses Consolidation Act*, 1845, e quegli articoli saranno applicati alla Commissione agraria con quelle modificazioni che possono essere prescritte, come se il denaro d'acquisto

distribuibile a norma di quest'articolo fosse denaro pagato o depositato a norma di quegli articoli.

12) I procedimenti della Commissione agraria a norma di quest' articolo non possono essere portati davanti a nessuna Corte, nè limitati da nessuna Corte, e salve le disposizioni di quest'articolo e dell'art. 41 della legge del 1896, nessun ricorso può essere presentato contro qualsiasi decisione della Commissione agraria.

13) Potrà esser presentato ricorso alla Corte d'Appello contro qualsiasi decisione a norma di quest'articolo emessa da un Commissario giudiziario o nella quale egli ebbe parte, e la decisione della Corte d'Appello su qualunque questione che non sia di diritto, sarà definitiva.

Art. **25.** — 1) Quando la Commissione agraria ha emessa un'ordinanza per far valer pretese di diritto sul denaro di acquisto, o quando la Commissione agraria ha stipulato un contratto per l'acquisto di una terra, l'ordinanza o il contratto, secondo i casi, deve indicare una data chiamata, nella presente legge « il giorno di chiusura » (*the closing day*) e questa non deve oltrepassare i dodici mesi dalla data dell' ordinanza o del contratto.

2) Se nel giorno di chiusura il diritto di una persona, le cui pretese di diritto sono state così trasferite sul denaro d'acquisto, sia quale venditore o creditore ipotecario, o avente un interesse superiore o interveniente, non è stato stabilito, e se una parte del denaro d'acquisto equivalente all'ammontare del suo preteso diritto non è stato investito a norma dei poteri conferiti dal paragrafo primo dell'art. 14 della legge del 1887, allora, finchè tale suo diritto sia stabilito, gl' interessi relativi al preteso diritto non dovranno essere pagabili col prezzo di acquisto o riscuotibili secondo qualsiasi contratto o convenzione a un tasso più elevato di quello pagabile dalla Commissione agraria ai Commissari del Debito Nazionale per le anticipazioni in corso:

Tuttavia questo paragrafo non si applicherà in qualsiasi caso in cui la Commissione agraria sia convinta che non dipese da alcun atto, od omissione da parte di tale persona se il suo diritto non fu riconosciuto e se la somma relativa non fu investita nel modo suddetto.

Agli effetti di questa disposizione l' interesse sarà calcolato sul prezzo di riscatto di un interesse superiore o interveniente.

3) Se una persona interessata nel denaro di acquisto è colpevole direttamente o per mezzo del suo agente o avvocato, di

un ritardo nelle pratiche per la dimostrazione delle sue pretese di diritto come era suo dovere di fare o come eragli stato ordinato di fare, e tale ritardo è, secondo l'opinione della Commissione agraria, ingiustificabile, la Commissione può mediante un' ordinanza privarla di tutto o di una parte dell'interesse al quale avrebbe avuto diritto a norma delle precedenti disposizioni della presente legge.

4) Nonostante qualsiasi disposizione contenuta in quest'articolo, qualunque venditore o creditore ipotecario può ricorrere al Tribunale per chiedere d'investire il denaro di acquisto mentre è pendente la distribuzione, in qualsiasi dei valori di tanto in tanto autorizzati dalla legge, per l' investimento dei capitali soggetti a curatela.

Art. **26.** — Quando una persona che altrimenti avrebbe il diritto di vendere terre a norma delle leggi per l'acquisto delle terre è un demente, il Lord Cancelliere può ordinare che la terra sia venduta come se la vendita fosse necessaria per uno degli scopi menzionati nell'art. 63 della legge sugli alienati (*Lunacy Regulation (Ireland) Act,* 1871), e quell'articolo si applicherà in modo conforme.

Disposizioni finanziarie generali.

Art. **27.** — Le anticipazioni per gli scopi delle leggi per l'acquisto delle terre devono, nel caso di contratti stipulati dopo la promulgazione della presente legge, essere fatte in denaro e non in titoli di rendita consolidata (*guaranteed land stock*); e qualsiasi somma richiesta per quegli scopi sarà tolta da un fondo speciale, che sarà soggetto al controllo dei Commissari del Debito Nazionale, e sarà chiamato il « Fondo irlandese per l' acquisto delle terre ». (*Irish Land Purchase Fund*).

Art. **28.** — 1) Allo scopo di ottenere il denaro richiesto per il Fondo irlandese per l'acquisto delle terre, il Tesoro può autorizzare la Banca d' Inghilterra e la Banca d'Irlanda, a creare un nuovo prestito da chiamarsi prestito garantito al 2 $^3/_4$ per cento, e in questa legge detto « *the Stock* », consistente in annualità perpetue che rendono dividendi al tasso annuo del 2 $^3/_4$ per cento sull'ammontare nominale del capitale.

2) Le annualità saranno pagabili con corrispondenti dividendi semestrali o trimestrali, nelle epoche dell'anno che saranno fissate coll'ordinanza che creò il prestito.

3) Il prestito non sarà redimibile finchè non siano trascorsi trent'anni dalla promulgazione di quella legge, ma a quell'epoca e dopo sarà redimibile con un preavviso di tre mesi, pubblicato nella *London Gazette* e nella *Dublin Gazette,* al tasso di 100 sterline ogni 100 sterline del titolo del prestito, insieme al pagamento di tutti gl' interessi arretrati.

4) Le somme ottenute mediante il prestito, rimborsate le spese dell'emissione, saranno accreditate nel conto del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre.

5) Il prestito può essere emesso nelle epoche, e nell'ammontare e colle condizioni, quanto al pagamento dei depositi e all'emissione delle cedole portanti i dividendi ed altro come fisserà il Tesoro.

Art. **29.** — 1) Gl' interessi di questi titoli di rendita saranno pagati colle entrate del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre e se quelle entrate sono insufficienti, saranno poste a carico del Fondo consolidato del Regno Unito e pagate con suoi profitti.

2) Le somme così pagate col Fondo consolidato saranno considerate come un'anticipazione temporanea fatta al Fondo irlandese per l'acquisto delle terre e saranno rimborsate col Fondo di garanzia.

Art. **30.** — In luogo di emettere titoli di rendita, il Tesoro può autorizzare i Commissari del Debito Nazionale a prendere in prestito temporaneamente, per gli scopi del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre, a quelle condizioni che il Tesoro approverà, e le somme per le quali il prestito è autorizzato possono essere tolte dai Commissari del Debito Nazionale da qualsiasi eccedenza in contanti, destinata ad essere investita, o dalla Banca d'Inghilterra, o dalla Banca d' Irlanda, e saranno rimborsate colla successiva emissione dei titoli, o col denaro accreditato nel bilancio del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre. L' interesse del denaro così prestato sarà a carico dell'entrata del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre nella stessa maniera degli interessi dei titoli di rendita.

Art. **31.** — Il prestito sarà registrato nel libro della Banca d' Inghilterra e della Banca d' Irlanda nella stessa guisa degli altri prestiti inscrivibili a norma del *National Debt Act,* 1870, e sarà soggetto alle disposizioni di quella legge e di qualsiasi decreto che la modifichi in quanto sia conforme al tenore di questa legge.

Art. **32.** — Allo scopo di calcolare le somme annue pagabili

alla Banca d' Inghilterra e alla Banca d' Irlanda per la gestione del Debito Nazionale, il prestito sarà considerato come facente parte del Debito Nazionale iscritto nei Libri della Banca d' Inghilterra e della Banca d'Irlanda, ma le somme annue pagabili in questo modo, saranno pagate come facenti parte delle spese della Commissione agraria.

Art. **33.** — I Commissari del Debito Nazionale terranno conto delle riscossioni e delle spese del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre rispetto al capitale e alle entrate, e questi conti saranno esaminati dal controllore e revisore generale, e dopo esaminati saranno presentati al Parlamento.

Art. **34.** — 1) Ogni somma che in quel momento è a credito del bilancio del capitale o del reddito del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre può essere impiegata nel pagamento delle somme messe a carico di questo Fondo, o per le anticipazioni a norma della legge presente.

2) Ogni eccedenza accreditata nel bilancio del capitale e del reddito del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre può essere temporaneamente investito dai Commissari del Debito Nazionale nel modo approvato dal Tesoro.

Art. **35.** — 1) Agli scopi della legge presente, la Commissione agraria redigerà i bilanci, contenenti quei particolari e quelle registrazioni che il Tesoro può prescrivere e presenterà questi bilanci al Tesoro come e quando ne sarà da esso richiesta.

2) I bilanci della Commissione agraria saranno controllati nel modo che prescriverà il Tesoro.

Art. **36.** — 1) Un interesse annuo al tasso del 2 $^{3}/_{4}$ per cento sarà pagato dalla Commissione agraria ai Commissari del Debito Nazionale su tutte le somme anticipate a norma della presente legge dai Commissari del Debito Nazionale alla Commissione agraria e di cui il rimborso non è stato certificato dai Commissari.

2) Quando la Commissione agraria fa delle anticipazioni, deve, finchè non sia accertato che queste anticipazioni sono state rimborsate, pagare per esse ai Commissari del Debito Nazionale 10 scellini per cento all'anno, i quali saranno considerati come un fondo di ammortamento e dovranno a tal fine essere registrati a credito nel bilancio del capitale del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre, e impiegati nell'acquisto dei titoli di rendita, o investiti in nuove anticipazioni a norma della presente legge, o temporaneamente investiti nell' acquisto di valori approvati dal Tesoro.

3) Quando la Commissione agraria acquista una terra, nessuna somma per l'ammortamento sarà pagata fino a che la Commissione agraria non abbia ceduto quella terra agli acquirenti, o fino allo spirare del quinquennio dal giorno dell'immissione della Commissione agraria nel possesso della terra, secondo che l'un caso o l'altro si verificherà per primo, ma durante il periodo che può esservi fra lo spirare del quinquennio e la disposizione della terra, i pagamenti a titolo di fondo d' ammortamento saranno fatti al tasso di 10 scellini per cento all' anno.

4) Se in qualsiasi momento, i detti pagamenti annui fossero arretrati di 40 giorni, l'ammontare di questi arretrati sarà messo a carico del Fondo di garanzia e pagati da lui.

5) I pagamenti della Commissione agraria a norma dei paragrafi precedenti, saranno fatti ogni anno nelle epoche prescritte dal Tesoro.

6) Quando, in seguito ad un prestito emesso al disotto della pari, le somme pagabili durante l'anno finanziario dalla Commissione agraria a norma di quest'articolo, relative ad anticipazioni ad essa fatte con denaro ottenuto mediante il prestito, siano insufficienti per pagare gl' interessi sulla totalità dei titoli emessi, insieme ai 10 scellini per cento sulla parte dei titoli rappresentanti le anticipazioni sulle quali questi 10 scellini per cento sono pagabili della Commissione agraria, il *deficit* sarà coperto dal Fondo di garanzia.

7) Quando, in seguito ad una emissione di titoli a premio, le somme pagabili durante l'anno finanziario dalla Commissione agraria, a norma di quest' articolo, relativo ad anticipazioni ad essa fatte con denaro ottenuto mediante il prestito, sieno più che sufficienti per pagare gl' interessi sulla totalità dei titoli emessi, più i 10 scellini per cento sulla parte dei titoli rappresentanti le anticipazioni sulle quali questi 10 scellini per cento sono pagabili dalla Commissione agraria, il soprappiù sarà impiegato in primo luogo per rimborsare, nel modo prescritto dal Tesoro, al Fondo di garanzia tutte le somme sborsate da lui a norma del precedente paragrafo; l'eccedenza sarà messa in riserva per liberare i debiti futuri del fondo di garanzia a norma del paragrafo precedente, od impiegati in obbietti aventi attinenza col Fondo irlandese per l'acquisto delle terre, che il Tesoro approverà.

Art. **37.** — Il Lord Luogotenente coll' approvazione del Tesoro può fare regolamenti allo scopo di designare le persone aventi diritto di ricorrere al Fondo irlandese per l'acquisto di

terre a favore della Commissione agraria e il modo con cui queste tratte possono essere fatte.

Art. **38.** — Se con una legge approvata nella presente sessione parlamentare, viene aperto un credito per il miglioramento dell'Irlanda, saranno applicate le disposizioni seguenti:

Da questo stanziamento, una somma di 20.000 sterline, sarà pagata nel corso di ogni anno finanziario, all' Ufficio locale del Distretto iperpopolato ed una somma di 50.000 sterline nel corso di ciascun anno finanziario, fino ed incluso l'anno che termina al 31 marzo 1907, sarà portato a credito nel bilancio del reddito del Fondo irlandese per l'acquisto delle terre, e il rimanente dello stanziamento durante il periodo sumenzionato, e successivamente lo stanziamento intero, formeranno una parte della porzione in contanti del Fondo di garanzia. Fintanto che una porzione dell'ammontare così portato a credito del Fondo di garanzia è richiesta allo scopo di coprire un *deficit* proveniente dall' emissione al disotto della pari di un prestito emesso a norma di questa legge, tale porzione sarà applicata a questo obbietto, prima dello stanziamento designato, nell'articolo 5 della legge del 1891, quale *Irish Probate Duty Grant* e ora rappresentato dallo stanziamento per tasse e successione pagabile a norma dell'art. 19 della legge di Finanza del 1894 e ogni porzione del rimanente richiesto per gli scopi del Fondo di garanzia sarà a quello applicato immediatamente dopo lo stanziamento in favore dell'agricoltura a norma della legge 1898 (*Local Government* (*Ireland*) *Act*, 1898).

Art. **39.** — 1) Sarà pagato al curatore pubblico coi denari dello stanziamento per lo sviluppo dell'Irlanda, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, la somma di 5.000 sterline all'anno per il bilancio del *Trinity College* di Dublino.

2) La detta somma sarà usata dal curatore pubblico per indennizzare il Collegio di ogni perdita di entrata causata dal riscatto a norma delle leggi per l'acquisto delle terre di qualunque interesse *superiore* posseduto dal Collegio, vale a dire la differenza fra l'entrata annua pagabile per questo interesse superiore e la entrata annua degl' impieghi in valori, nei quali la somma del riscatto dell' interesse superiore è collocata.

3) Ogni porzione della detta somma di 5.000 sterline la quale in ogni anno non sia richiesta per colmare la perdita di reddito del collegio ed ogni interesse accresciuto di questa porzione sarà investita dal curatore pubblico e potrà essere impiegata in ogni anno successivo a indennizzare una perdita futura.

4) L'investimento del denaro proveniente dal riscatto d'un interesse superiore posseduto dal Collegio sarà fatto e potrà essere mutato soltanto conformemente al parere del pubblico curatore.

Art. **40.** — 1) Dopo il 31 di marzo successivo al giorno dell'approvazione di questa legge sarà pagato al fondo di garanzia rispetto alla porzione in contanti di esso, lo stanziamento agricolo a norma del *Local Government (Ireland) Act,* 1898, e detto stanziamento potrà essere impiegato agli scopi della porzione in denaro del detto Fondo di garanzia dopo lo stanziamento per le tasse di successione pagabili a norma dell'art. 19 del *Finance Act,* 1894.

2) La somma annua pagabile a norma del § *B* dell'art. 15 del *Agriculture and Technical Instruction (Ireland) Act,* 1899, formerà parte della quota del Fondo di garanzia e potrà usarsene per gli scopi di esso dopo lo stanziamento sostituito allo stanziamento in aiuto alle spese di mantenimento dei dementi poveri.

3) Invece del limite di 25 volte la partecipazione di una Contea nel Fondo di garanzia imposto dal paragrafo 1 dell'art. 9 della legge del 1891 sarà sostituito il limite di 30 volte tale partecipazione.

4) Invece del limite di 50 volte la partecipazione di una Contea nel Fondo di garanzia imposto dal paragrafo 1 dell'art. 1 del *Purchase of Land (Ireland) Act,* 1901, sarà sostituito il limite di 60 volte tale partecipazione.

Art. **41.** — Il potere di fare regolamenti conferito al Tesoro dalle leggi per l'acquisto delle terre sarà esteso al fare regolamenti per l'effettuazione dei provvedimenti finanziari di questa legge e per adattare ai bisogni di questa legge quei provvedimenti delle leggi per l'acquisto delle terre approvate prima di questa legge, per quanto riguarda la finanza.

Art. **42.** — Tutte le persone, compresi i Commissari del Debito Nazionale, avranno la medesima facoltà di investire nel prestito come l'hanno d'investire nei titoli di rendita consolidata.

Art. **43.** — 1) Il Tesoro può, a richiesta della Commissione agraria, ordinare l'anticipazione, da trarsi dal fondo di riserva stabilito conformemente alla lettera *b*) del paragrafo 2 dell'art. 5 della legge del 1891, di quelle somme che la Commissione agraria può attestare essere necessarie per il vantaggio o il miglioramento delle proprietà e delle terre non affittate.

2) La Commissione agraria può in ogni tempo rimborsare

al detto Fondo di riserva una porzione della somma così anticipata.

3) Regolamenti del Tesoro possono disporre che quando la Commissione agraria ha speso del denaro per il miglioramento di una proprietà, e in conseguenza ha venduto delle porzioni di questa proprietà ad un prezzo più elevato agli affittuari o ad altre persone, i Commissari del Debito Nazionale possono anticipare alla Commissione agraria, per il rimborso al fondo di riserva le somme che rappresentano l'aumento del prezzo in conseguenza dei miglioramenti.

4) Quando la Commissione agraria ha speso del denaro per il miglioramento d'una tenuta, ogni aumento di prezzo ottenuto da essa in conseguenza di miglioramenti effettuati sulla tenuta, non sarà preso in considerazione per gli scopi dell'art. 1 della legge presente.

Art. **44.** — 1) Terminata la rivendita d'una proprietà iperpopolata acquistata dalla Commissione agraria, dev'essere preparata una relazione da cui risultino i profitti o le perdite derivanti dagli acquisti o rivendite della totalità delle proprietà iperpopolate, acquistate e rivendute fino a quella data.

2) Se la relazione dimostra per la totalità delle transazioni una perdita netta, ossia un'eccedenza delle somme pagate dalla Commissione agraria sulle somme realizzate da essa con le rivendite, un interesse annuo al saggio del 2 $^3/_4$ per cento, e un fondo d'ammortamento al tasso di 10 scellini per cento all'anno, sull'ammontare della detta perdita netta, entro un limite del 10 $^0/_0$ annuo delle somme complessive realizzate con la rivendita delle proprietà, sarà, conformemente ai regolamenti fatti dal Tesoro, pagato come parte delle spese della Commissione agraria e accreditato al Fondo irlandese per l'acquisto delle terre, finchè l'ammontare della perdita sia compensato.

3) Nel calcolare i profitti e le perdite nell'acquisto e rivendita delle proprietà iperpopolate, non deve tenersi conto delle somme spese dalla Commissione agraria per il vantaggio e il miglioramento delle proprietà, nè di qualsiasi aumento di prezzo conseguito da essa in ragione di queste spese.

Rimborsi da parte degli acquirenti.

Art. **45.** — Riguardo alle anticipazioni a norma delle leggi per l'acquisto delle terre da farsi in seguito a contratti intervenuti dopo la promulgazione della presente legge:

1) Ogni anticipazione sarà rimborsata nel modo e nel tempo prescritti dal Tesoro, mediante un' annualità d'acquisto calcolata al tasso di 3 sterline e 5 scellini per ogni 100 sterline anticipate e così proporzionatamente per ogni somma minore.

2) L'annualità d'acquisto sarà pagata finchè sia verificato nel modo prescritto dal Tesoro che la totalità dell'anticipazione in ragione della quale essa è pagata è stata rimborsata.

3) L'articolo 25 della legge del 1896 relativo al modo di calcolare l'annualità di acquisto non sarà applicato.

Art. **46.** — 1) Ogni annualità di acquisto a norma di questa legge o parte di questa annualità che rimane dovuta a un'epoca qualunque, può essere riscattata in tutto o in parte dalla persona che deve pagare questa annualità mediante il pagamento alla Commissione agraria della differenza tra il fondo di ammortamento accumulato e la somma sufficiente (dopo il pagamento degli interessi fino a quella data) per acquistare l'ammontare richiesto di titoli di rendita e tale ammontare sarà determinato conformemente a regolamenti fatti dal tesoro.

2) Quando tutta o parte d'una annualità di acquisto è riscattata, i Commissari del Debito Nazionale devono, nel modo prescritto dal Tesoro, annullare il suddetto ammontare dei titoli di rendita.

3) Qualunque regolamento fatto a norma di questo articolo deve, il più presto possibile dopo la loro emanazione, essere presentato alle due Camere.

Fondo di aiuto per l'acquisto delle terre.

Art. **47.** — 1) Sarà stabilito come parte del fondo irlandese per l'acquisto delle terre, un fondo che sarà chiamato « Fondo d'aiuto per l'acquisto delle terre » *(Land Purchase Aid Fund)*, ed ogni anno finanziario saranno pagate, traendole da questo fondo, alla Commissione agraria quelle somme che il tesoro, su domanda della Commissione agraria, sanzionerà; però il totale delle somme così pagate non deve eccedere 12 milioni di sterline.

2) Le somme richieste dal Fondo di aiuto per l'acquisto delle terre saranno ottenute mediante l'emissione di un prestito garantito al 2 $^{3}/_{4}$ per cento come la presente legge dispone, e una somma sufficiente per pagare gl' interessi sull'ammontare del prestito emesso agli scopi di questo articolo insieme a 10 scellini

per cento anni a titolo di fondo di ammortamento, sarà pagato ogni anno al Fondo irlandese per l'acquisto delle terre con denaro stanziato dal Parlamento.

3) Le disposizioni di questa legge relative al rimborso delle anticipazioni da parte della Commissione agraria ai Commissari del Debito Nazionale non s'applicano alle anticipazioni fatte a norma di quest'articolo.

Art. **48.** — 1) Allo scopo di facilitare la vendita delle proprietà a norma della presente legge la Commissione agraria, nel modo e nel tempo prescritti, può sulle anticipazioni ad essa fatte dai Commissari del Debito Nazionale provenienti dal detto fondo, pagare al venditore di ciascuna proprietà venduta una somma calcolata al tasso del 12 % sull'ammontare del prezzo di acquisto anticipato a norma delle leggi per l'acquisto delle terre. Tuttavia quando una proprietà è sì oberata che il venditore non ha diritto a ricevere per suo proprio uso alcuna parte dei fitti e delle rendite di questa proprietà, o quando la percentuale è pagabile per una proprietà venduta dal Giudice fondiario, la percentuale sarà aggiunta al prezzo di acquisto e non sarà pagata al venditore.

2) Nel calcolare l'ammontare del prezzo di acquisto sul quale la percentuale è pagabile, il prezzo di ogni terra rivenduta al venditore della proprietà sarà escluso.

3) Allo spirare del quinquennio a decorrere dall'attuazione della presente legge e successivamente dopo ogni altro periodo di 5 anni, il Tesoro può riesaminare la percentuale allo scopo di fissare nuovamente il rapporto fra il residuo non speso dei fondi ed i reclami di cui può essere l'oggetto; in questo caso, la percentuale riveduta s'applicherà a tutti i contratti per l'acquisto di proprietà, iniziati dopo la data della sua pubblicazione.

4) Quest'articolo non s'applicherà a una proprietà venduta dal Giudice fondiario quando la proprietà è in tale condizione, che indipendentemente dalla legge del 1896, sarebbe stata venduta, senza il consenso del proprietario in riguardo al prezzo, o ad una proprietà in tali condizioni che alla data della promulgazione di questa legge era in vigore una ordinanza assoluta di vendita da parte del Giudice fondiario, o ad una proprietà venduta da un creditore ipotecario che la possiede.

Diritti di registro e di bollo.

Art. **49.** — Nessun compenso dovrà essere pagato all'Ufficio locale di registrazione dei titoli per la registrazione della pro-

prietà di qualsiasi terra acquistata dalla Commissione agraria o dall'Ufficio dei Distretti iperpopolati, o per qualsiasi certificato relativo alla proprietà rilasciato alla Commissione o all'Ufficio, o ad ogni acquirente da essi.

Art. **50.** — Nessun diritto di bollo dovrà essere pagato per qualsiasi ordinanza o istrumento fatto o consegnato a norma dei *Land Purchase Acts*, o della Parte seconda di questa legge, mediante i quali atti una terra per la quale è concesso un'anticipazione a norma di queste leggi è investita in qualsiasi persona, o trasferita o convenuto che sia trasferita in qualsiasi persona.

Curatori.

Art. **51.** — 1) Quando una terra acquistata mediante un'anticipazione a norma della legge per l'acquisto delle terre, era terra assegnata nel senso dei *Settled Land Acts* 1882-1890, i curatori dell'assegnamento (*Settlement*) possono, nonostante qualsiasi condizione contenuta in esso, a richiesta dell'affittuario a vita e senza il consenso di qualsiasi altra persona, impiegare il denaro d'acquisto o parte di esso non soltanto in investimenti nei quali i curatori siano a norma di qualsiasi legge autorizzati a investire fondi sotto curatela, ma anche in:

a) obbligazioni, polizze e ipoteche assicurate su imposte o tasse stabilite sotto l'impero di qualsiasi Legge del Parlamento o Ordinanza provvisoria da parte di qualsiasi corporazione municipale o altra autorità locale nel Regno Unito le quali saranno autorizzate a contrarre prestiti contro simili garanzie;

b) fitti del suolo provenienti da eredità nel Regno Unito e non eccedenti nel loro ammontare una quarta parte del valore annuo del fitto massimo (*rack rent*) dei terreni o sue attinenze dai quali si ritraggono questi fitti;

c) Obbligazioni o ipoteche di società ferroviarie nel Regno Unito incorporate mediante leggi del Parlamento;

d) Titoli di rendita o azioni di qualsiasi tranway o ferrovie economiche, i cui dividendi sono garantiti dagli *Tramways (Ireland) Acts*, 1860-1900;

e) Polizze, obbligazioni o ipoteche assicurate in qualsiasi investimento, nei quali i curatori sono autorizzati da questa o da qualsiasi altra legge ad investire fondi sotto curatela;

f) Obbligazioni o azioni interamente pagate o titoli di rendita di qualsiasi strada ferrata, la quale nei dieci anni immedia-

tamente precedenti la data dell'investimento ha pagato un dividendo sulle sue azioni ordinarie:

Purchè la sufficienza di qualsiasi di questi investimenti enumerati in questo articolo per realizzare la somma investita in quelli alla morte dell'affittuario a vita o al termine della curatela sia assicurata con soddisfazione della cautela pubblica a norma di questa legge; ed anche in

g) qualsiasi investimento autorizzato dall'Autorità emanante i regolamenti a norma dell'art. 61 del *Supreme Court of Judicature* (*Ireland*) *Act*, 1877, e modificato da qualsiasi decreto.

2) Quell'autorità farà pubblicare ad intervalli nella *Dublin Gazette* un elenco di quegli investimenti i quali per quel tempo possono essere da loro autorizzati per l'investimento del denaro d'acquisto a norma del presente articolo.

3) Un curatore non incorrerà in alcuna responsabilità per causa di qualsiasi investimento fatto in forza dei poteri conferitigli da questo articolo.

4) Nel caso di qualsiasi procedimento in relazione a terre vendute sotto l'impero dei *Land Purchase Acts*, o a pesi che li gravassero, o al denaro ricavatone, se al tribunale risulta che un curatore è o può essere personalmente responsabile di abuso di fiducia, sia la transazione che fu impugnata di abuso di fiducia avvenuta prima o dopo l'approvazione di questa legge, ma che egli ha agito onestamente e ragionevolmente, e dovrebb' essere scusato per l'abuso di fiducia, e per aver omesso di chiedere le norme direttrici dal tribunale nella materia nella quale commise detto abuso, allora il tribunale può assolvere il curatore, in tutto o in parte, dalla responsabilità personale per tale infrazione.

Art. **52.** — 1) Per gli scopi delle leggi per l'acquisto delle terre vi sarà una curatela pubblica.

2) La curatela pubblica sarà una Corporazione sotto questo nome con esistenza perpetua, con sigillo ufficiale e può essere attrice od essere convenuta con questo titolo.

3) Il Lord Luogotenente designerà la persona atta all'ufficio di curatore pubblico e questi riterrà l'ufficio per il tempo che desidererà.

4) Il curatore pubblico sarà remunerato con denaro stanziato dal Parlamento per un ammontare che sarà sanzionato dal Tesoro.

5) Il curatore pubblico potrà impiegare quei funzionari e quelle persone, che, previa la sanzione del Tesoro, può ritenere

necessario per gli scopi di questa legge e questi funzionari e queste persone saranno remunerati per quell'ammontare e in quel modo che il Tesoro sanzionerà, e le spese e accessori inerenti all'ufficio della curatela pubblica saranno pagate come parte delle spese della Commissione agraria.

6) Nessun compenso dovrà essere pagato al curatore pubblico per i servizi da lui resi a norma di questa legge.

7) Il curatore pubblico non incorrerà in veruna responsabilità a causa di qualsiasi atto o azione da lui fatto in buona fede seguendo le norme di questa legge.

8) La curatela pubblica può possedere dei beni sola o unitamente a qualsiasi persona o corporazione e con quel nome può essere iscritta nei libri di qualsiasi società o persona quale posseditrice, sia sola che unitamente ad altre persone, di titoli di rendita, azioni od obbligazioni registrate in quei libri.

9) L'ordinanza del curatore pubblico, munita del suo sigillo darà autorità necessaria e sufficiente a dette società o persone per il trasferimento di detti titoli di rendita, azioni ed obbligazioni e in quanto riguardi l'interesse della curatela pubblica.

10) Ove una terra assegnata sia stata acquistata mediante un'anticipazione emessa a norma delle leggi per l'acquisto delle terre e non siavi nessun curatore del contratto di famiglia, il curatore pubblico può essere designato dalla Commissione agraria quale curatore del contratto di famiglia.

11) Ove i curatori di un siffatto contratto di famiglia rifiutino o trascurino d'investire il denaro d'acquisto in alcuna di quelle obbligazioni autorizzate a norma del precedente articolo, l'affittuario a vita può ricorrere alla Commissione agraria, affinchè quei curatori sieno sostituiti dalla curatela pubblica, e la Commissione agraria può, mediante ordinanza, fare questa sostituzione.

12) I curatori di un tale contratto di famiglia possono ricorrere alla Commissione agraria per chiedere di essere esonerati dalla loro curatela e che la curatela pubblica sia nominata in loro vece; e la Commissione agraria, può, se lo ritiene opportuno, emettere ordinanza conforme.

13) Ove la curatela pubblica sia designata quale curatela di un contratto di famiglia secondo le disposizioni di quest'articolo, la Commissione agraria può emettere ulteriori o diverse ordinanze che possono essere necessarie allo scopo d'investire in lei i fondi posti sotto curatela o altrimenti secondo che le circostanze del caso possono richiedere.

14) I poteri conferiti alla Commissione agraria dalle precedenti disposizioni di questo articolo possono esser esercitati dal Giudice fondiario in tutti i casi nei quali il denaro d'acquisto della terra venduta sotto l'impero delle leggi per l'acquisto delle terre è distribuibile o è stato distribuito da lui, e quelle disposizioni saranno applicate conformemente colla sostituzione del Giudice fondiario alla Commissione agraria.

15) Il giudice fondiario e la Commissione agraria possono fare regolamenti coll'approvazione del Lord Luogotenente allo scopo di applicare quest'articolo e per regolare l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri della curatela pubblica, e in particolare può provvedere a che la curatela dia, su richiesta di qualsiasi persona che propone di vendere una proprietà, una stima del probabile effetto finanziario di tale vendita.

Disposizioni diverse.

Art. **53.** — Nonostante qualsiasi disposizione contenuta nelle leggi per l'acquisto delle terre per imporre un limite alle anticipazioni, le seguenti disposizioni avranno effetto:

1) Se l'affittanza in una tenuta ebbe principio dopo il primo gennaio 1901, un'anticipazione relativa all'acquisto di questa tenuta non deve, coll'ammontare (se ve ne ha) di qualsiasi anticipazione anteriore fatta a norma delle leggi per l'acquisto delle terre e non ancora rimborsata dall'acquirente, eccedere 500 sterline. Ma nel caso di una tenuta situata in una contea amministrativa, o in un distretto di una contea che non comprende una contea di distretti iperpopolati, il detto limite può, osservati gli altri limiti posti dalle leggi per l'acquisto delle terre, esser superati, quando la Commissione agraria considera che una maggiore anticipazione può essere accordata a un acquirente senza pregiudizio dei bisogni e delle circostanze delle persone che risiedono nelle vicinanze. Inoltre questo articolo non s'applicherà al caso di un antico fittavolo o di una persona nominata dalla Commissione agraria quale suo rappresentante personale, acquirente di tutta o parte della sua antica tenuta o anche nel caso di un'affittanza creata dall'Ufficio dei Distretti Iperpopolati.

2) Per gli acquirenti di terre di cui il fitto è stato determinato con decreto della Corte o del Giudice, l'anticipazione non può eccedere le 1000 St., salvo quando la terra sia rivenduta al

venditore di una proprietà: tuttavia il limite posto in questo paragrafo, se la Commissione agraria lo giudica conveniente, nelle circostanze ricordate nel precedente paragrafo, può essere estesa a 2000 sterline.

3) Nessuna disposizione di questo articolo dev' essere applicata al caso di una proprietà per la quale una richiesta è stata fatta dal Giudice fondiario alla Commissione agraria a norma del detto articolo 40, prima della promulgazione della presente legge.

Art. **54.** — 1) In quanto ai rapporti fra la Commissione agraria e il proprietario attuale di una tenuta per il cui acquisto la Commissione agraria ha fatto, dopo l'andata in vigore di questa legge, un' anticipazione a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, saranno imposte le condizioni seguenti vale a dire:

a) La tenuta non sarà suddivisa o affittata senza il consenso della Commissione agraria, e se il proprietario suddivide o affitta la tenuta o parte di essa, senza questo consenso, la Commissione agraria può far vendere la tenuta;

b) Quando il diritto alla tenuta è tolto al proprietario in seguito a Bancarotta, la Commissione agraria può far vendere la tenuta;

c) Quando alla morte del proprietario, la tenuta dev'essere, per causa di legato, lascito, successione *ab-intestato* o diversamente, suddivisa o data in possesso a più persone, la Commissione agraria può chiedere che la tenuta sia venduta entro 12 mesi dopo che essa ha ricevuta la notificazione della morte del proprietario, a una di quelle persone; e se la vendita non può aver luogo in questo modo la Commissione agraria può far vendere la tenuta. Però la Commissione agraria, invece di domandare o di ordinare la vendita di una tenuta, può nel modo prescritto e in seguito alla prescritta domanda da parte di qualsiàsi persona interessata, nominare quale proprietario della tenuta qualche persona interessata in quella e provvedere per il sodisfacimento dei diritti degli altri interessati compreso qualsiasi creditore del defunto, imponendo a loro favore pesi sulla tenuta o altrimenti.

2) Non più di una persona deve, senza il consenso della Commissione agraria, essere registrata come proprietaria della tenuta a norma della Parte IV del *Local Registration of Title (Ireland) Act* 1891.

3) Il proprietario della tenuta non deve, senza il consenso della Commissione agraria, ipotecare o gravare tutto o parte

della tenuta per somma o somme eccedenti complessivamente 10 volte l'ammontare dell'annualità di acquisto pagabile relativamente alla tenuta o ad una parte di essa in ragione dell' anticipazione, ed ogni atto per ipotecare o gravare una tenuta o parte di essa per una somma maggiore, sarà nullo e di nessuno effetto quanto all'eccedenza. Quando una parte d'una tenuta è ipotecata o gravata, la Commissione agraria, agli effetti di questa disposizione, valuterà l'ammontare dell'annualità di acquisto pagabile in ragione di questa parte. Il consenso della Commissione agraria a norma di questo decreto può, nel caso di un peso creato con testamento, essere dato in ogni tempo, sia prima che dopo la morte del testatore.

4) Ogni atto di ipoteca o gravame sulla tenuta eseguito dopo l'andata in vigore di questa legge, che non sia un gravame a norma di qualsiasi legge sui Lavori Pubblici sarà registrato secondo la legge del 1891, (*Local Registration of Title (Ireland) Act,* 1891), come un carico affettante questa tenuta, e se la registrazione non ebbe luogo entro 3 mesi dalla data della convenzione, da parte dell' ipotecario o del gravante o, nel caso di un onere creato con testamento o codicillo, entro 6 mesi dalla morte del testatore, sarà nullo e di nessun effetto.

5) I §§ 2 e 3 dell'art. 30 della legge del 1881, modificati da qualsiasi decreto, s'applicheranno ai procedimenti in virtù di questo articolo.

Art. **55.** — Se una tenuta è messa in vendita dalla Commissione agraria o a sua istanza, col suo consenso, essa deve esser venduta mantenendo rispettata l' annualità di acquisto e di ogni peso a norma delle Leggi sui Lavori Pubblici, ma libera da ogni altra pretesa di diritto o gravame da parte di chiunque possa essere interessato nella tenuta e tutte queste pretese, a decorrere dalla data della vendita, cesseranno di gravare la tenuta e saranno messe a carico del denaro di acquisto nello stesso modo che, immediatamente prima della data della vendita, esse erano a carico della tenuta.

Art. **56.** — 1) Il Commissario di valutazione e Ispettore dei confini deve:

a) fornire alla Commissione agraria i documenti che essa può domandare;

b) appena viene a notizia di una suddivisione o affitto di una tenuta per la quale è stata fatta un' anticipazione a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, informare la Commissione agraria, nel modo prescritto, di tale affitto o suddivisione.

2) Quando un esattore di tasse per i poveri viene a notizia di qualche suddivisione o affitto di una di queste tenute, deve più presto possibile, darne informazione al Commissariato di valutazione e Ispettore dei confini.

3) Il funzionario dell'Ufficio di registro del distretto per le nascite e le morti, deve, appena viene a cognizione della morte di una persona, che all'epoca della sua morte, era proprietaria di una di queste tenute, situata in tutto o in parte nel suo distretto, informare di tale decesso la Commissione agraria nel modo prescritto.

4) Il funzionario del Registro del distretto e l' esattore delle tasse per i poveri, il quale trascuri volontariamente di adempiere i doveri prescritti da quest'articolo, sarà sottoposto, in seguito a procedimento sommario, a una multa non eccedente le 2 lire sterline.

5) Il *Lord Luogotenente* può fare regolamenti per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e questi regolamenti, mentre sono in vigore, avranno effetto come se facessero parte di questa legge.

Art. **57.** — L'articolo 35 della legge del 1896 si applicherà nel caso di vendite ad affittuari a norma delle leggi per l' acquisto delle terre nei procedimenti dinanzi al Giudice fondiario colle modificazioni seguenti:

1) La data alla quale l' interesse sul denaro di acquisto deve incominciare ad essere pagabile, sarà:

a) Quando le vendite sono effettuate a norma dell'art. 40 della legge del 1896, la data dell'ordinanza del Giudice fondiario per dirigere le offerte per la vendita delle tenute agli affittuari;

b) Quando le vendite avvengono a norma di altre disposizioni delle leggi per l'acquisto delle terre, la data dell' ordinanza del Giudice fondiario colla quale viene accettata l'offerta degli affittuari.

2) Questo interesse sarà calcolato su quel tanto del denaro di acquisto che fu anticipato dalla Commissione agraria e sarà pagato alla Commissione agraria e da essa raccolto e riscattabile; e il paragrafo 2 dell'art. 35 della legge del 1896 si applicherà in conseguenza colla sostituzione della data della detta ordinanza del Giudice fondiario alla data del contratto in questo paragrafo ricordato, e con le modificazioni indicate in questo articolo.

3) La porzione di questo interesse che non cade sotto la

sanzione dell'art. 20 della legge del 1887 sarà pagata a quella persona o inscritta in quel conto che il Giudice fondiario può ordinare.

4) Quando un affittuario ha accettata l'offerta del Giudice fondiario per la vendita della sua tenuta, non possono essergli richiesti più di un anno di arretrati di fitto.

5) Per gli effetti di quest'articolo la parola « *landlord* » nel paragrafo 2 dell'art. 35 della legge del 1896, comprenderà un riscuotitore designato per qualsiasi atto o affare.

Art. **58.** — 1) La relazione di cui alla lettera *a)* del § 1 dell'art. 40 della legge del 1896 sarà eseguita da un Commissario invece di due Commissari e ove il Giudice fondiario rinvii questa relazione alla Commissione agraria per essere riesaminata, essa sarà riesaminata da tre Commissari, i quali avranno facoltà di confermarla, di variarla, o di redigere una nuova relazione, ma, salve le disposizioni di questo articolo, le norme e le condizioni contenute nella relazione non saranno variate senza il consenso del Giudice fondiario.

2) La lettera *b)* del § 1 del detto art. 40 non sarà, salvo che il Giudice fondiario così prescriva, applicata nel caso di persona che occupi in virtù di un fitto fatto dal Giudice fondiario o dal Giudice ricevitore, una tenuta che comprenda terra demaniale o terra adatta a costruzioni nella vicinanza di una città o di un villaggio.

3) Qualora la Commissione agraria riferisca che essa non può sanzionare anticipazioni rispetto ai $^3/_4$ in numero e rendita imponibile delle tenute di una proprietà, il Giudice fondiario può, se lo ritiene opportuno, emanare una ordinanza che dichiari che le disposizioni di detto art. 40 non saranno applicabili a questa proprietà e quell'articolo cesserà quindi di essere applicato.

Art. **59.** — Allo scopo di facilitare le vendite sotto l'impero dei *Land Purchase Acts,* il Giudice fondiario può, se lo crede opportuno, osservate quelle condizioni che possono essere imposte mediante regolamenti a norma dell'art. 23 della legge del 1896, dispensare da tutte o da alcune delle condizioni contenute negli articoli 54, 55 e 61 del *Landed Estates Court (Ireland) Act,* 1858, relativi all'accertamento di diritti, sgravi e confini.

Art. **60.** — 1) Quando nel corso della procedura di una vendita di una proprietà a norma del *Landed Estates Court (Ireland) Act,* 1858, o delle leggi per l'acquisto delle terre risulta che il proprietario o alcuni fittavoli di tenute situate nella

proprietà occupano delle porzioni di una proprietà limitrofa e che il proprietario o alcuni fittavoli di tenute situate nella proprietà adiacente occupano delle porzioni della proprietà prima ricordata, se questo scambio di occupazione è il risultato di una convenzione o è occasionata dal mutamento di un corso d'acqua o altrimenti, il Giudice fondiario o il Commissario giudiziario, secondo il caso può, se lo reputa utile, col consenso dei proprietari delle rispettive proprietà, o dietro precetto nella forma prescritta ai proprietari e dando loro l'opportunità di essere intesi, emettere un'ordinanza per ratificare lo scambio, e l'ordinanza o una carta o piano annessi ad essa deve indicare le terre date o prese in cambio.

2) La terra presa in seguito a tale scambio sarà considerata come facente parte della stessa tenuta e senza alcuna trasmissione od altra garanzia, sarà sottoposta ai medesimi usi e alle medesime norme e sarà soggetta ai medesimi fitti, condizioni, ipoteche e gravami coi quali sarebbe stata limitata e ai quali sarebbe stata soggetta la terra data in cambio se l' ordinanza non fosse stata emessa ; e la terra data così in cambio deve essere considerata come facente parte della stessa tenuta e senza alcuna trasmissione od altra garanzia sarà sottoposta ai medesimi usi e alle medesime norme e sarà soggetta ai medesimi fitti, condizioni, gravami e ipoteche coi quali sarebbe stata limitata e ai quali sarebbe stata soggetta la terra data in cambio, se l'ordinanza non fosse stata emessa.

3) Tutti i diritti e i rimedi per il riscatto di fitti pagabili in rispetto alle relative porzioni di terre così permutate potranno essere esercitati, o perseguiti a favore o contro le terre date o prese in seguito a tale scambio, secondo i casi, nella stessa guisa nella quale essi potevano essere stati esercitati o perseguiti contro le terre originariamente a quelli soggette.

Art. **61.** — 1) Se una terra oggetto di trattative di vendita a norma delle leggi per l'acquisto delle terre è sottoposta, in comune con altre terre, ad una tassa di successione o altro vincolo perpetuo dovuto alla Corona, i Commissari delle Foreste possono ripartire questo peso fra le diverse terre soggette a tal pagamento, o su una o più parti di quelle terre esonerandone il rimanente, o può assoggettare all' intero gravame qualunque parte della terra gravata, esonerando il rimanente di quelle terre.

2) Per il riparto o l'imposizione esclusiva di cui parla il presente articolo, quando tutto o parte di un tale vincolo è stato

per un periodo non inferiore a 20 anni, o è conformemente alle clausole di un contratto, pagato relativamente a qualsiasi terra, tale vincolo o parte di esso, secondo i casi, sarà considerato come a carico di queste terre, sia che originariamente ne fossero colpite o no.

3) Ognuna di queste ripartizioni o pesi esclusivi saranno obbligatori a favore della Corona o di qualsiasi persona e le porzioni ripartite di un tale vincolo o un tale vincolo così esclusivamente imposto sarà da quel momento imponibile sulle terre ove esso può essere ripartito o imposto esclusivamente.

4) Nessuna di queste ripartizioni o imposizioni esclusive recherà in verun modo pregiudizio ad alcuna reversione o residuo della Corona nelle terre originariamente gravate da un tale vincolo così ripartito o esclusivamente imposto, nè la vendita di una porzione ripartita di vincolo o di un vincolo così imposto esclusivamente, o di alcun interesse della Corona in reversione o in residuo nella stessa terra, pregiudicherà il diritto o l'interesse della Corona in qualsiasi altra parte delle terre originariamente gravate da un vincolo così ripartito o esclusivamente imposto, sia riguardo alla porzione di qualsiasi vincolo imposto su queste terre e rimasto invenduto, sia riguardo all'interesse nel residuo o reversione della Corona su quelle terre, o altrimenti.

5) Ove tale ripartizione o imposizione esclusiva sia stata eseguita, sarà rilasciato un certificato dai Commissari delle Foreste che ne esponga i termini, e quel certificato farà fede definitivamente di quei termini, e dell'obbligo delle terre in esso indicate al vincolo o parte di vincolo riguardo al fitto così esclusivamente imposto o ripartito su di esse. Un duplicato del certificato sarà depositato nell'Archivio pubblico in Dublino.

6) I Commissari delle Foreste possono sottoporre per essere definiti, in virtù dei poteri conferiti da qualsiasi decreto in vigore, al Giudice fondiario o al Commissario giudiziario ogni caso di cui al presente articolo, che implichi una questione di diritto, o qualsiasi altra questione che quei Commissari non vogliono definire.

7) I Commissari delle Foreste faranno regolamenti per gli scopi di quest'articolo coll'approvazione del Lord Cancelliere, del Giudice fondiario e del Commissario giudiziario.

Art. **62.** — 1) Quando una terra, venduta a norma delle leggi per l'acquisto delle terre è soggetta, insieme ad altre terre, ad un interesse superiore e la Corte ha la prova che per un periodo

non minore di 20 anni prima della vendita, non era stato fatto alcun pagamento relativamente a questo interesse dal possessore della terra venduta, e che le altre terre soggette ad esso ne sono una sufficiente garanzia, il denaro per l'acquisto di tale terra può essere distribuito senza tenerne conto.

2) Quando nel medesimo caso la Corte è convinta che, per un periodo non minore di 20 anni prima della vendita un pagamento relativo ad una parte sola dell'interesse superiore è stato fatto dal proprietario della terra venduta e che le altre terre sono una sufficiente garanzia per la differenza, il prezzo di acquisto della terra venduta può essere distribuito senza riguardo a questa differenza.

3) Quando nel medesimo caso la Corte ha la prova che la terra venduta ha diritto ad essere indennizzata contro ogni diritto relativo ad un interesse superiore da altre terre, e che queste sono per tale interesse una garanzia sufficiente, la Corte può, a quelle condizioni (se vi sono) e in quel modo che gli sembrerà equo, gravare esclusivamente dell' intero interesse superiore queste altre terre.

4) Le disposizioni precedenti di quest' articolo s'applicheranno colle modificazioni necessarie a qualsiasi interesse superiore o porzione di esso che gravi la terra venduta, o al prezzo di riscatto di tale interesse o porzione come se fosse terra venduta.

5) Quest'articolo non sarà applicato ad alcuna reversione o proprietà in attesa della determinazione di un fidecommesso o a un feudo che è investito nella Corona.

Art. **63.** — 1) Quando un interesse, superiore o una parte di questo interesse è riscattata a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, e il prezzo di riscatto non eccede 30 sterline, esso può essere pagato alla persona in possesso o in ricetto della entrata dell'interesse superiore per il suo proprio uso, e nel caso ove questa persona sia incapace, al tutore, comitato, marito, o curatori, di questa persona secondo il caso.

2) Se il prezzo di riscatto eccede 30 sterline ma non 100, può essere pagato alla persona in possesso o in ricetto della entrata dell'interesse superiore, o ai curatori nominati o approvati dalla Commissione agraria, o dal Giudice fondiario, secondo il caso, a condizione che questa persona, o questi curatori, nel modo prescritto impieghino il prezzo di riscatto come se fosse un capitale ai termini delle leggi 1882-1890.

Art. **64.** — Nonostante qualche disposizione contenuta nel paragrafo 3° dell'articolo 16 della legge del 1887, se le parti non s'accordano nel tempo prescritto sul prezzo di riscatto di un interesse superiore, questo prezzo sarà determinato dal Commissario giudiziario o dal Giudice fondiario secondo il caso.

Art. **65.** — Quando la Commissione agraria ha messo in vendita per mezzo dell'asta pubblica una tenuta che essa ha il diritto di far vendere, e la tenuta non è stata venduta, la Commissione può ordinare allo sceriffo di mettere una persona da essa nominata nel possesso della tenuta, e l'ordinanza sarà eseguita dallo sceriffo nella stessa maniera come se fosse un atto giudiziario per la cessione del possesso.

Art. **66.** — 1) Quando i Commissari delle proprietà o l'Ufficio dei Distretti Iperpopolati hanno eretto o migliorato delle fabbriche su una terra per la quale è fatta un'anticipazione a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, la Commissione agraria può, se lo reputa opportuno, assicurare le fabbriche contro le perdite o i danni causati dal fuoco e può mantenerle assicurate finchè l'anticipazione sia stata rimborsata.

2) La Commissione agraria deve pagare i premi sopra ogni polizza d'assicurazione stipulata in applicazione di questo articolo e questi premi saranno un onere gravante la terra acquistata, e la Commissione dovrà riscuotere l'ammontare di ogni premio dal compratore della terra e questo sarà riscattabile nel medesimo modo dell'annualità di acquisto.

Art. **67.** — 1) Le facoltà di ripartire un' annualità, o di sgravare parte di una tenuta dall'obbligo di una annualità conferita dal paragrafo 3 dell'art. 38 della legge del 1896, possono essere esercitate quando la tenuta sia stata venduta o suddivisa prima della promulgazione della legge del 1896.

2) Quando la Commissione agraria esercita il potere di ripartizione conferito dal detto paragrafo 3, sia o no modificato, essa può ripartire nelle medesime proporzioni il deposito di garanzia, se vi è, ritenuto come pegno di rimborso dell'anticipazione, e questa ripartizione può essere fatta senza il consenso del proprietario del deposito di garanzia.

3) Quando una terra che è stata gravata dalla Commissione agraria di una porzione di una annualità di acquisto è trasferita al proprietario di una tenuta soggetta ad una annualità di acquisto, questa tenuta e la terra così trasferita saranno considerate come una sola tenuta, e la detta annualità e porzione saranno

pagabili nel modo e alle condizioni che possono essere prescritte.

Art. **68.** — 1) Il paragrafo 2 dell'art. 29 della legge 1896 (la quale dà facoltà alla Commissione agraria di pagare all'avente diritto tutto o parte di un deposito di garanzia) sarà applicato a ognuno di questi depositi, fatti o ritenuti rispetto alle anticipazioni a norma delle leggi per l'acquisto delle terre.

2) Il paragrafo 3 di detto articolo 29 è così abrogato.

Art. **69.** — 1) Quando a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, è stata fatta un' antecipazione per l'acquisto di una tenuta, una ordinanza della Commissione agraria gravante la terra, sarà valida ed efficace malgrado la morte del richiedente.

2) Quando il richiedente di un'anticipazione è morto, e non vi è un rappresentante legale di lui o un rappresentante legale avente i poteri necessari per la vendita a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, la Commissione agraria può, nei termini e colle condizioni, (se vi sono), che essa giudica convenienti, nominare una persona atta ad essere l'amministratrice del richiedente defunto limitatamente agli scopi di questa vendita, e questo amministratore limitato, rappresenterà per questi scopi il richiedente defunto, nello stesso modo come se il richiedente fosse morto, *ab intestato* e a questo amministratore limitato fosse stata debitamente affidata la gestione di tutte le proprietà personali e gli effetti del richiedente defunto.

3) Le norme generali del paragrafo 2 dell'art. 23 del *Local Registration of Title (Ireland) Act*, 1891, provvederanno alla registrazione del possessore della terra in ogni caso al quale va applicato quest'articolo.

Art. **70.** — Quando si tratta di una vendita a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, tutte le stipulazioni, contratti e condizioni in una fattoria in feudo o in affitto che vietano, restringono o tendono a restringere l'alienazione di una terra, saranno considerati come interamente nulli e di nessun effetto e tutto ciò che è contenuto nell'art. 33 del *Landlord and Tenant (Ireland) Act*, 1870 e nell'art. 29 della legge del 1881 per richiedere la rinuncia o la determinazione di un tale divieto è con ciò abrogato.

Art. **71.** — La definizione di qualsiasi questione di diritto che sorga nell'applicazione delle leggi per l'acquisto delle terre può, su domanda di una persona interessata o, senza questa domanda col consenso del Lord Cancelliere, essere trasferita per mezzo

del Commissario giudiziario, se egli lo ritiene utile, nel modo che i regolamenti a norma delle leggi sulle giurisdizioni (*Judicature (Ireland) Acts*, 1877-1897), indicheranno, dalla Commissione agraria ad una Sezione o ad un Giudice dell'Alta Corte, e questa definizione avrà l'effetto e andrà soggetta al medesimo diritto di appello di una decisione definitiva dell'Alta Corte.

PARTE II.

Distretti iperpopolati.

Art. **72.** — 1) Le somme di cui l'Ufficio dei distretti iperpopolati ha bisogno per fare le anticipazioni in vista dell' acquisto di terre, saranno pagate sulle anticipazioni fatte dai Commissari del Debito Nazionale alla Commissione agraria, conformemente alla presente legge, e tutti i pagamenti così eseguiti, saranno considerati come delle anticipazioni fatte alla Commissione agraria per l' applicazione delle Leggi per l' acquisto delle terre e saranno trattate in conformità ad esse.

2) Finchè l'Ufficio dei Distretti iperpopolati abbia disposto delle terre così acquistate da esso ad altri acquirenti a norma delle leggi per l'acquisto delle terre, esso pagherà alla Commissione agraria un interesse al tasso annuo del 2 e $^3/_4$ $^0/_0$ su tutte le somme così anticipate e non ancora rimborsate, in quell'ammontare e in quelle epoche che sarà prescritto: però se, trascorsi cinque anni, qualsiasi terra così acquistata non è stata rivenduta, l'Ufficio pagherà alla Commissione agraria, a titolo di fondo di ammortamento una quota annua di dieci scellini per cento. Tutti questi interessi e pagamenti per fondo di ammortamento saranno a carico dell'Ufficio e saranno pagati colla sua rendita annua.

3) Dei regolamenti fatti dal Tesoro possono provvedere che se l'Ufficio dei Distretti iperpopolati ha speso delle somme per migliorare una proprietà e in conseguenza ne ha venduto delle porzioni a un prezzo più elevato agli affittavoli o ad altre persone, i Commissari del Debito Nazionale possono anticipare alla Commissione agraria, per il rimborso all'Ufficio dei Distretti iperpopolati tali somme rappresentanti l'aumento del prezzo in conseguenza di questi miglioramenti.

Art. **73.** — Per quanto riguarda il fondo di garanzia, una Contea di Distretto iperpopolato cesserà d'essere distinto dalla Con-

tea nella quale essa è geograficamente situata, e gli stanziamenti locali sotto i titoli « Scuole modello e Scuole nazionali » faranno parte della porzione contingente di questo fondo per tutta la Contea amministrativa, e gl'interessi del « *Church Surplus Grant* » cesseranno di far parte di questo fondo in qualsiasi sezione elettorale della Contea.

Art. **74.** — L'Ufficio dei Distretti iperpopolati non potrà mai possedere terre non affittate che eccedono nel loro complesso, secondo la stima della Commissione agraria e approvata dal Tesoro, il valore capitale di 30 volte l'interesse sul « *Church Surplus Grant* ».

Art. **75.** — 1) Allorquando l'Ufficio dei Distretti iperpopolati acquista delle terre per migliorare una Contea dei Distretti iperpopolati, egli può vendere a norma delle leggi per l'acquisto delle terre qualunque porzione di quella non richiesta per gli affittuari di terre in quella Contea ad altri detentori o proprietari di tenute, di cui la rendita imponibile non ecceda 5 sterline, situate in una proprietà adiacente o vicina a quella terra, o ai figli di tali affittuari.

2) Le disposizioni di questa Legge relative all'applicazione delle leggi per l'acquisto delle terre a frazioni di terreno saranno applicate nel caso di vendita di tali frazioni.

Art. **76.** — 1) Allorquando una porzione di una proprietà comprata dall'Ufficio dei Distretti iperpopolati è rivenduta al venditore o ai curatori di un contratto di famiglia, può essergli fatta un' anticipazione a norma delle leggi per l' acquisto delle terre, non eccedente in ogni caso $^1/_3$ del prezzo d'acquisto della proprietà, o 20.000 sterline scegliendo quello dei due casi che importa minore spesa.

2) I paragrafi 4 e 6 dell'articolo 3.° della presente Legge saranno applicati nel caso di qualunque terra in ordine alla quale è fatta un'anticipazione in esecuzione di quest'articolo.

Art. **77.** — 1) Quando l'Ufficio dei Distretti iperpopolati acquisti una proprietà dal Giudice fondiario, le disposizioni della presente Legge sui poteri e sulle funzioni del Giudice fondiario relativi ad una offerta della Commissione agraria, saranno applicate sostituendo alla Commissione agraria, l'Ufficio dei Distretti iperpopolati.

2) Un'ordinanza del Giudice fondiario che dichiari l' Ufficio dei Distretti iperpopolati essere acquirente di una terra avrà l'effetto di un contratto di cessione fatto da lui e darà all'Ufficio il

diritto di ricevere e ricuperare tutti gli arretrati di fitto specificati nell'ordinanza, e una copia autentica dell'ordinanza sarà trasmessa all'Ufficio del Registro secondo il *Local Registration of Title (Ireland) Act*, 1891, e i curatori dell' Ufficio saranno registrati conformemente a questa legge come i proprietari assoluti della terra.

Art. **78.** — L'Ufficio dei Distretti iperpopolati, avrà nel caso di una proprietà da esso acquistata, tutti i poteri relativi al fare regolamenti per autorizzare l'esercizio delle torbiere sulle tenute, conferite alla Commissione Agraria dalle disposizioni relative nella prima parte della presente Legge, e questi provvedimenti si applicheranno colla sostituzione dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati alla Commissione Agraria.

Art. **79.** — 1) L'Ufficio dei Distretti iperpopolati può concludere un contratto d'acquisto di terre con qualsiasi persona che i Commissari delle proprietà abbiano dichiarato potersi considerare proprietaria della terra, sia conformemente alle disposizioni della prima parte della presente Legge, sia altrimenti, e questi commissari, nel modo prescritto da regolamenti che saranno fatti dal Lord Luogotenente, prepareranno questi contratti e faranno le ordinanze relative per l' immissione dei curatori dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati nel possesso della terra.

2) Quando un'ordinanza di investimento è emanata in applicazione del presente articolo il prezzo di acquisto sarà distribuito dalla Commissione agraria nel medesimo modo come se fosse il prezzo di una terra investita dalla Commissione agraria, e tutte le disposizioni della Parte prima della presente Legge, relative alla distribuzione del denaro di acquisto di una terra così investita saranno applicate in conformità.

Art. **80.** — Allorquando è fatta alla Commissione agraria una domanda per una anticipazione a norma delle Leggi per l'acquisto delle terre ad una persona che acquista una terra dall'Ufficio dei Distretti iperpopolati, e che l'Ufficio attesti che a suo avviso la terra offre sufficiente garanzia per il rimborso dell'anticipazione, la Commissione agraria sanzionerà l'anticipazione.

Art. **81.** — Se in qualsiasi epoca, la Commissione agraria dichiara irrecivibili gli arretrati di un'annualità di acquisto pagabile per una anticipazione sanzionata in seguito ad un certificato dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati, questi pagherà sugl'interessi del « *Church Surplus Grant* » l'ammontare di questi arretrati al fondo per l'acquisto delle terre.

Art. **82.** — 1) L'Ufficio dei Distretti iperpopolati può esercitare i poteri a lui conferiti dall'articolo 1 della Legge del 1901 sui Distretti iperpopolati (*Congested Districts Board (Ireland) Act*, 1901) su domanda fatta dai $^3/_4$ almeno in numero ed in rendita imponibile degli affittuari delle tenute situate su terre urbane che sarebbero colpite dall'esercizio di tale facoltà se la domanda fosse concessa.

2) Le disposizioni di detto articolo 1, relative a una decisione del Tribunale di Contea riguardo ai pesi, alle servitù e diritti gravanti l'interesse d'un affittuario in una tenuta saranno applicabili allorquando, col consenso di questo affittuario, la superficie della sua terra è mutata o egli è stato immesso nel possesso di una nuova tenuta, dall'Ufficio dei Distretti iperpopolati.

Art. **83.** — La ripresa di una tenuta da parte dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati durante la continuazione di un termine statutale può essere autorizzata conformemente al § 6 dell'art. 5 della Legge del 1881 in vista di emigrazione o di ingrandimento di tenute in aggiunta agli altri obbietti specificati in quel paragrafo.

Art. **84.** — Il sotto-segretario del Lord Luogotenente sarà d'ufficio membro dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati invece del membro della Commissione agraria nominata a norma del § 1 dell'art. 34 della Legge del 1891.

Art. **85.** — L'articolo 18 della Legge del 1899 sull'Agricoltura e Istruzione Tecnica (*Agriculture and Technical Instruction (Ireland) Act*, 1899) che dà disposizioni relative alle Contee dei Distretti iperpopolati, è con ciò abrogata.

PARTE III.

Legislazione agraria.

Art. **86.** — 1) Il Lord Cancelliere può nominare qualsiasi giudice dell'Alta Corte eccettuato il Lord *Chief Justice* e il *Master of the Rolls*, ad agire, per un tempo da lui determinato, quale Commissario giudiziario aggiunto alla Commissione agraria allo scopo di accogliere i ricorsi a norma dei *Land Law Acts*, e il Giudice così nominato, avrà, durante quel tempo, la stessa giurisdizione del Commissario giudiziario nominato a norma della legge del 1881.

2) Un Giudice dell'Alta Corte nominato prima del 1° gennaio 1902 non sarà nominato a norma di quell'articolo senza il suo consenso.

3) L'on. Gerald Fitz Gerald, uno dei Commissari agrari, avrà per gli scopi dei *Land Law Acts*, e dei *Land Purchase Acts*, ma non oltre, nè altrimenti, in aggiunta ai suoi poteri attuali, tutta la giurisdizione e i poteri di un Commissario giudiziario collo stesso grado ed ufficio come se all'andata in vigore di questa legge egli si trovasse già nominato Commissario giudiziario a norma della legge del 1881, e avrà diritto a un supplemento annuale di onorario calcolato su uno stipendio di 2.500 sterline e altrimenti in armonia alle disposizioni dei *Superannuation Acts*, 1834-1892.

4) Il *Right Honourable Frederick Stringer Wrench*, se sarà nominato quale Commissario delle Proprietà, sarà compensato, in aggiunta del suo onorario attuale, con un onorario di 500 sterline, tolto dal denaro stanziato dal Parlamento.

5) Murrough O'Brien, esquire, uno dei Commissari agrari, e i due Commissari delle Proprietà nominati da Sua Maestà, avranno diritto a un supplemento di onorario in armonia colle disposizioni dei *Superannuation Acts*, 1834-1892.

Art. **87.** — Una Sotto-Commissione avente lo scopo di accogliere domande a norma delle leggi agrarie, dev'essere composta di un Commissario assistente legale e di un Commissario assistente non legale.

Art. **88.** — 1) Qualsiasi persona danneggiata da un'ordinanza emessa, a norma delle leggi agrarie, da un Commissario che non sia un Commissario giudiziario, o da una sotto-commissione, può ricorrere per essere riudita alla Commissione agraria, e questa può confermare, modificare o annullare questa ordinanza.

2) Tutti gli appelli a norma dell'art. 47 della legge del 1881, o tutte le nuove audizioni a norma del presente articolo, e tutte le nuove audizioni in seguito a richiesta a norma dell'art. 44 della legge del 1881, saranno ascoltate e definite da un Commissario giudiziario, assistito da un assessore non legale, nominato appositamente, il quale udirà i testimoni e su domanda di una delle parti ispezionerà la tenuta, e ne riferirà al Commissario giudiziario nel modo prescritto.

3) Nell'audizione di qualsiasi appello o di qualsiasi ricorso, notificati dopo che questa legge è andata in vigore, le prove che avrebbero potuto essere portate al Tribunale di prima istanza, ma che non lo furono, saranno ammesse soltanto per motivi speciali e non senza il permesso speciale del Commissario giudiziario che riceve l'appello o il ricorso.

4) Nel caso che durante un appello o un ricorso sia sollevata una questione di fatto, la quale era stata sollevata dinanzi al Tribunale di prima istanza e il Commissario giudiziario che giudica l'appello o il ricorso sia convinto che l'appellante non abbia prodotto dinanzi quel Tribunale quella prova materiale di fatto, la quale era in suo possesso o che egli poteva procurarsi, egli può ingiungere all'appellante di pagare la totalità, o quella parte che egli riterrà opportuno, delle spese dell'appello o del ricorso.

5) I Commissari giudiziari potranno fare regolamenti a norma dell'art. 50 della legge del 1881 coll'approvazione del Lord Cancelliere rispetto ai procedimenti di cui in questo articolo per gli appelli e i ricorsi, e questi regolamenti conterranno fra altro una graduatoria *ad valorem* dei compensi da pagarsi in seguito alla notificazione degli appelli o dei ricorsi.

Art. **89.** — I Commissari giudiziari possono emettere ordinanze generali coll'approvazione del Lord Luogotenente e del Tesoro, per la compilazione delle liste delle persone abili ed esperte nell'agricoltura per agire quali assessori a norma di questa parte della presente legge, e per l'accertamento delle loro funzioni e della loro remunerazione, ed ogni persona per il tempo indicato in queste liste presterà la sua opera in conformità delle ordinanze generali.

Art. **90.** — Ove per la sola ragione della mancata pubblicazione nella *Dublin Gazette* dei prezzi medi dei prodotti è divenuto impossibile, in mancanza di altri provvedimenti, di determinare l'ammontare per il quale un fitto variabile calcolabile sulla media dei prezzi dovrebb'essere mutato, saranno applicabili gli articoli 2 e 3 del *Tithe Rent-charge* (*Ireland*) *Act*, 1900, nel caso di detti fitti variabili come dall'inizio di questa legge e le parole *tithe Rent-charge*, contenute nei detti articoli, saranno considerate come includenti qualsiasi fitto variabile come sopra detto.

Art. **91.** — Nell'interpretazione del paragrafo 3 dell'art. 5 della legge del 1896, le parole « affittuari in comune », (*tenants in common*), saranno considerate come includenti due o più persone fra le quali è ripartita la tenuta.

Art. **92.** — Il periodo entro il quale può essere presentato un ricorso a norma dei regolamenti di cui all' art. 50 della Legge del 1881, o secondo detto articolo modificato da qualsiasi decreto, sarà di 40 giorni invece di 100 giorni.

PARTE IV.

Emendamenti alle leggi sugli agricoltori in Irlanda, 1883-1896.

Art. **93.** — L'espressione « operaio agricolo » nelle Leggi sugli agricoltori irlandesi, 1883-1896 e in questa legge comprenderà ogni persona (eccettuato i domestici o i serventi) che lavori dietro salario in un distretto rurale e di cui il salario medio nell' anno precedente la deposizione di qualsiasi istanza che lo riguardi a norma delle Leggi sugli agricoltori nell'Irlanda 1883-1896, non oltrepassi 2 scellini e 6 pence per giorno, e che non occupi una terra eccedente in estensione $^1/_4$ di jugero.

Art. **94.** — Prima che l'autorità sanitaria provveda in un progetto di miglioramento all'erezione di nuovi fabbricati in qualsiasi località differente da quella suggerita dalle persone che firmarono la istanza in seguito alla quale fu formulato il progetto, dovrà prendere in considerazione i desideri di quelle persone, come sono indicati nella istanza.

Art. **95.** — Quando un operaio agricolo ha fatto, o concorso a fare, una istanza a norma delle Leggi sugli agricoltori in Irlanda, 1883-1896, e entro dodici mesi successivi è licenziato dal suo impiego, può rivolgersi al giudice del Tribunale della Contea per ottenere una indennità basandosi sul fatto che è stato licenziato per aver fatto o concorso a fare l'istanza, e se il Giudice del Tribunale della Contea reputa che egli fu licenziato per la ragione suddetta, il giudice del Tribunale della Contea può accordargli una indennità che non ecceda tre mesi di salario.

Art. **96.** — 1) Quando la Commissione agraria acquista una proprietà o riceve una domanda per sanzionare delle anticipazioni per l'acquisto di tenute comprese in una proprietà, essa indagherà se sono necessari degli alloggi per gli agricoltori nella proprietà, e se essa crede che tali alloggi sieno necessari, deve preparare un progetto per provvedervi.

2) Tali progetti saranno sottoposti all'Ufficio del Governo locale per l' Irlanda e al Consiglio del Distretto rurale ove è situata la terra contemplata nel progetto e saranno considerate come istanze fatte al Consiglio a norma delle Leggi sugli agricoltori in Irlanda, 1883-1896, e queste leggi saranno applicate conformemente.

Art. **97.** — Una istanza a norma delle Leggi sugli agricoltori in Irlanda, 1883-1896 significherà una istanza sottoscritta almeno da sei persone, ognuna delle quali è o soggetta alla tassa dei poveri nel Distretto sanitario, o inclusa nella espressione « operaio agricolo » contenuta nelle dette leggi ed emendata colla presente Legge.

PARTE V.

Supplemento.

Art. **98.** — Nella presente Legge salvo che il contesto richieda diversamente:

1) L'espressione « proprietà » (*estate*) nella prima parte di questa legge significa tutte le terre che i Commissari delle Proprietà dichiarino atte ad essere considerate come proprietà separata per gli scopi della Legge presente, e nella seconda parte di questa Legge la detta espressione ha il medesimo significato colla sostituzione dell'Ufficio dei Distretti iperpopolati ai Commissari delle Proprietà:

L'espressione « prescritta » (*prescribed*) allorchè non è dichiarato diversamente, significa prescritta dai regolamenti che la Commissione agraria fa nella forma stabilita dal paragrafo 6 dell'articolo 29 della Legge del 1891:

L'espressione « dominio « (*demesne*) comprende la casa padronale ed altri edifici annessi:

L' espressione « Ordinanza d' investimento » (*Vesting Order*) include comando:

Le espressioni « Registri degli Atti » (*Registry of Deeds*), e « Registri dei Giudizi » (*Registry of Judgments*) hanno rispettivamente gli stessi significati come nel *Local Registration of Title* (*Ireland*) *Act,* 1891:

L' espressione « Leggi per l'acquisto della terra » (*Land Purchase Acts*) comprende la terza parte della legge del 1896, la legge per l' acquisto della terra in Irlanda del 1901 (*Purchase of Land* (*Ireland*) *Act,* 1901, 54 e 55 Vict. c. 66), la legge per l'acquisto della terra in Irlanda N. 2 del 1901 (*Purchase of Land* (*Ireland*) *Act,* 1901) e la prima parte di questa legge:

L' espressione « leggi agrarie » (*Land Law Acts*) significa le leggi agrarie quali sono definite dalla legge del 1896 e dalla parte prima di questa legge:

L'espressione « la legge del 1881 » (*the Act of* 1881) significa la legge agraria per l'Irlanda (*Land Law* (*Ireland*) *Act* 1881, 44 e 45 Vict. c. 49):

L'espressione « la legge del 1885, (*the Act of* 1885), significa la legge di acquisto delle terre per l'Irlanda *(Purchase of Land* (*Ireland*) *Act* 1885, 48 e 49 Vict. c. 73):

L' espressione « la legge del 1887 » *(the Act of* 1887, 50 e 51 Vict. c. 33) significa la legge agraria per l'Irlanda *(Land Law* (*Ireland*) *Act* 1887):

L' espressione « la legge del 1891 » *(the Act of* 1891), significa la legge per l'acquisto delle terre in Irlanda *(Purchase of Land* (*Ireland*) *Act,* 1891, 54 e 55 Vict. c. 48): e

L' espressione « la legge del 1896 » *(the Act of* 1896) significa la legge agraria per l'Irlanda *(Land Law (Ireland) Act,* 1896, 59 e 60 Vict. c. 47).

L'espressione « Leggi sui Lavori Pubblici » *(the Public Works Acts)* significa le leggi sullo scolo e sulla navigazione in Irlanda *(Drainage and Navigation* (*Ireland*) *Acts)* dal 1842 al 1857; le leggi sullo scolo e miglioramento in Irlanda *(the Drainage and Improvement* (*Ireland*) *Acts*) dal 1863 al 1892; la legge sulle pescherie in Irlanda (*Fisheries* (*Ireland*) *Act*) del 1846; la legge sulla proprietà rurale e sul miglioramento in Irlanda (*the Landed Property and Improvement* (*Ireland*) *Act*) del 1847, e qualsiasi legge o decreto che estenda, modifichi, applichi o incorpori le dette leggi o alcune di esse o alcuna parte di esse; e la legge sul mantenimento degli scoli (*the Drainage Maintenance Act*) del 1866.

2) L' espressione « interesse superiore » (*superior interest*) nelle Leggi per l'acquisto delle terre comprenderà qualunque reversione o proprietà in attesa della determinazione di un fidecommesso o a un feudo, sia o no questa reversione o proprietà investita nella Corona.

Art. **99.** — Nulla nella presente legge riguarderà:

a) I diritti di caccia, i diritti minerari o i diritti sopra le acque che non sono nel possesso o nel godimento del venditore al momento della vendita;

b) Le miniere o cave che sono esercitate dal venditore al momento della vendita; o

c) I diritti su forze idrauliche, di cui il venditore gode l'uso al momento della vendita.

Art. **100.** — 1) La prima parte di questa legge sarà interpre-

tata come facente parte delle leggi per l'acquisto delle terre (*Land Purchase Acts*) e può essere citata con quelle leggi.

2) La parte seconda di questa legge sarà interpretata come facente parte delle leggi sull'Ufficio dei Distretti iperpopolati in Irlanda (*Congested Districts Board (Ireland) Acts*) e può essere citata con quelle leggi.

3) La parte terza di questa legge sarà interpretata come facente parte delle leggi agrarie (*Land Law Acts*) e può essere citata con quelle leggi.

4) La parte quarta di questa legge sarà interpretata come facente parte delle leggi sui lavoratori (*Labourers (Ireland) Acts*), 1883-1896, e può essere citata con quelle leggi.

Art. **101.** — Questa legge può essere citata quale « Legge Agraria Irlandese, 1903 » (*Irish Land Act*, 1903).

Art. **102.** — La presente legge entrerà in vigore il 1° novembre 1903.

Art. **103.** — Le leggi specificate nella tabella annessa a questa legge sono con ciò abrogate in quelle parti indicate nella terza colonna di quella tabella.

Tabella delle leggi abrogate.

ARTICOLI E CAPITOLI	BREVE TITOLO	ESTENSIONE DEI RICHIAMI
44 e 45 Vict. c. 49.	*The Land Law (Ireland) Act*, 1881.	Articolo 26 per quanto non fu revocato eccettuato il § 5. Nel § 5 da *The land commission may* fino alla fine del paragrafo. Articolo 27. Articolo 34. Per quanto non fu abrogato eccettuato il § 5. Articolo 44 da *with this* fino alla fine dell'articolo. Articolo 47 da *all appeals* fino a *Judicial Commissioner*.
48 e 49 Vict. c. 73.	*The Purchase of Land (Ireland) Act*, 1885.	Articolo 5 fino a *for an advance*. Articolo 7.
50 e 51 Vict. c. 33.	*The Land Law (Ireland) Act*, 1887.	Nell'Articolo 16 da *if the parties consent* fino a *apply to the Land Commission*.
54 e 55 Vict. c. 48.	*The Purchase of Land (Ireland) Act*, 1891.	Articolo 3. Nel paragrafo 1 dell'articolo 34, da *a member* fino a *forestry* e le parole *the Chief Secretary when absent shall be replaced by the Under Secretary to the Lord Lieutenant*. Paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 36.
54 e 55 Vict. c. 71.	*The Labourers (Ireland) Act*, 1891.	Articolo 3.
59 e 60 Vict. c. 47.	*The Land Law (Ireland) Act*, 1896.	Nell'articolo 29 § 3. Nell'articolo 43, i paragrafi da 1 a 5, salvo quanto riguarda le convenzioni per acquisti fatti prima della promulgazione di questa legge.
62 e 63 Vict. c. 18.	*The Congested Districts Board (Ireland) Act*, 1899.	L'articolo 3 eccettuato quanto riguarda le convenzioni per gli acquisti fatti prima della promulgazione di questa legge.
1 Edw. 7. c. 3.	*The Purchase of Land (Ireland) Act*, 1901.	Nell'articolo 1 i paragrafi 2 e 3.

Allegato *B*.

LA COOPERAZIONE
E LA VITA SOCIALE IN IRLANDA (1)

Vi sono molti Irlandesi il cui sentimento patriottico non è completamente esaurito quando essi hanno assistito ad un comizio pubblico o hanno dato il loro voto, i quali sentono che

Il patriottismo per mandato

per quanto mirabilmente sieno adempiuti i doveri delegati, non condurrebbe l' Irlanda molto lungi sulla via dell' ideale. Da questa classe di seri pensatori fu reclutato il movimento cooperativo, e su queste persone, su questi tranquilli lavoratori, riposano le speranze di coloro che aspirano a vedere una migliore Irlanda. Anche se si potesse ottenere il Governo ideale cui si aspira, ciò poco contribuirebbe a formare dell'Irlanda una migliore regione, se nella lotta soggiacciono le nostre migliori virtù, se gl' Irlandesi non sono in pace fra loro, uniti, attivi, operosi nelle loro case, nei loro villaggi. I promotori del movimento economico, pur aspirando alla rigenerazione industriale d'Irlanda, sono perfettamente consci che la loro opera non raggiungerà mai il completo successo ch' essi sperano, ove non sieno coltivati altri campi di energie sociali.

Ora uno dei problemi più seri dell'agricoltura è il continuo

Esodo della popolazione dalla campagna nelle città

dal quale deriva scarsità di lavoro. Questa migrazione è dovuta a varie cause, alcune delle quali economiche, altre sociali.

(I) I. A. O. S. Leaflet N. 23. Dublino.

Credetti non privo d' interesse il dare la versione di alcuni degli opuscoletti pubblicati e diffusi nelle campagne Irlandesi dalla Società Irlandese di Organizzazione Agricola. Essi sembranmi scritti con un tale senso pratico, con tanta fede nella riuscita delle imprese che raccomandano, sempre con la visione ben netta dello scopo che vogliono raggiungere e delle persone alle quali si dirigono, che può non riuscire inutile il darvi uno sguardo.

Noi vogliamo occuparci qui solo dell'aspetto sociale della questione. Egli è che molti giovani trovano la residenza in campagna monotona, e la superiorità della vita cittadina dal punto di vista dei divertimenti, teatri, concerti e circoli, continuerà ad attrarre gran quantità di persone, ogni anno, fintantochè non sarà fatto qualche cosa per eguagliare le attrattive della vita in campagna a quelle della vita in città. Occorre trovare qualche cosa di equivalente alle antiche usanze, alle favole raccontate attorno al focolare, ai poemi, alla musica Irlandese suonata sui violini e sulle zampogne, alle tradizioni galliche ora tutte pressochè perdute. La bellezza, la poesia, le piacevoli relazioni sociali, tutto ciò che serviva a mantenere vivo il sentimento e a fare della Terra Verde un luogo di memorie felici per i nostri esuli, va rapidamente perdendosi. I nostri fanciulli non trovano nulla che possa loro ciò rimpiazzare nelle Scuole Nazionali, e, per la maggior parte ne escono

Senza mai più desiderare di tornare ancora a leggere o a pensare.

Non è questo colpa degli insegnanti, ma del sistema; e, poichè parte del movimento economico consiste nel far uomini, come nel produrre denaro, può non essere inutile il richiamare l'attenzione delle Società cooperative sul problema di rendere in Irlanda gli esseri umani piacevoli, e la vita lieta. I fautori di una nuova Irlanda hanno molta materia alla quale volgere la loro attenzione.

Una delle cose più tristi, nella campagna è la

Condizione insalubre delle abitazioni.

La stanza può essere piccola, e può non esser possibile di por subito rimedio a questo inconveniente, ma non è una necessità legislativa l'avere accanto alla porta uno stagno melmoso, ove si adunano gli scoli di un cumulo di letame. Possiamo aspettarci che i fanciulli e le fanciulle irlandesi diventino persone sane, amanti delle loro case, finchè questo stato di cose continua, in molti distretti? Dobbiamo contentarci forse ch' essi vivano nel grado di pulizia che sodisfa le aspirazioni di un maiale, o che non abbiano una maggior vita intellettuale di quanto traspare dai miti occhi di una vacca?

Ci vien spesso rimproverato che i nostri villaggi irlandesi, le nostre capanne sono per lo più poco nette, malsane, e ciò sembrerebbe indizio di una completa mancanza di sentimento del bello, il che non può dirsi, in verità, di un popolo che possiede le più dolci favole e i più soavi canti popolari d'Europa. La cooperazione ha un intento più vasto e più elevato che il semplice acquisto di concime a buon mercato, o la vendita del burro e delle uova, e la sua influenza migliore dovrebbe essere sulla vita sociale.

In altri paesi le Società Cooperative sono le

Iniziatrici di riforme sociali.

Perchè non in Irlanda? Dovrebbe essere lo scopo di tutte le Società Irlandesi l'avere per i loro membri un luogo di riunione che potesse essere adibito ad uso di stanza di lettura, di biblioteca, per concerti, per conferenze, ecc. Enti come la Lega Gallica si presterebbero di buon grado a porgere un aiuto qualora la intrapresa simpatizzasse con gli scopi della loro associazione.

La spesa per una stanza verrebbe facilmente compensata.

Invero è più facile trovare denaro per divertimenti che per scopi industriali. Niuno mai sentì dire che un concerto non potè aver luogo, in campagna, per mancanza di fondi o di persone per promuoverlo. È incalcolabile il bene che potrebbe esser fatto. Non vorrà assumerlo la Società? Alcune persone, la cui attività non può esplicarsi nel lavoro industriale, entreranno volentieri in questo movimento. Utilizzate tutti i soci. Fate loro sentire che la formazione della Società è la migliore cosa accaduta nel loro distretto, e che

È piacevole la vita in un villaggio irlandese

ove i vicini sono pronti a cooperare per il miglioramento scambievole. Una parrocchia unita per tali fini farà più bene di cento splendide dimostrazioni di patriottismo a favore di deputati. La vita nazionale di Irlanda deve essere formata nei suoi villaggi ove si attende ai veri, importanti interessi del paese più che nel Parlamento. Quale follia il parlare di una Irlanda unita se non vi volete associare coi vostri vicini per dare l' impulso.

Ora, provate, e fate questo:

Formate un Comitato di Soci

per intraprendere un lavoro di questo genere. Fate loro indagare le condizioni sanitarie delle abitazioni dei poveri, fate in modo ch' essi esercitino la loro influenza con le persone stesse che le abitano, col proprietario, o col suo agente, o col Consiglio del distretto per vedere effettuati dei miglioramenti. Occorrerebbe far perdere l'abitudine di usare della stanza d'abitazione per riparo della vacca. Alle vacche non giovano i complessi odori di una stanza affollata di esseri umani. Udimmo difendere quella consuetudine fondandosi sul principio che era bene per le vacche « di abitare coi Cristiani », ma non crediamo che i canoni della religione si estendano fin là. Ora che la stabilità della tenuta *(fixity of tenure)* è sanzionata, non è più necessario il lago verde che difendeva la capanna contro l'esecutore della evizione. Ne emana la tifoidea durante tutta la giornata, e, rimovendolo, diminuirebbe certamente la mortalità dei pulcini, senza parlare della vita degli esseri umani (1). Se le cose ivi sono soddisfacenti,

Istituite una libreria nel villaggio

e prendete in fitto una stanza ove possano adunarsi i soci. Se nel locale della latteria cooperativa trovasi una stanza che possa essere adibita a questo scopo, tanto meglio. Ivi potrebbero essere fatte conferenze, esser tenuti dei corsi di istruzione Irlandesi, essere impartite delle lezioni su soggetti tecnici. Dovrebbe essere un luogo ove i soci possano adunarsi almeno una volta per settimana sentendosi poi migliori per essersi trovati uniti.

Potrebbero venire insegnate alcune industrie,

e quì potrebbe porgere aiuto il Ministero per l'Agricoltura e per l' Istruzione Tecnica. Le vostre mogli e le vostre figlie dovrebbero lietamente organizzare dei concerti nei quali potrebbero essere cantate antiche melodie Galliche. Forse potrebbero anche essere alternati da recite o da trattenimenti drammatici. Vi sono bellissime scenette Galliche ed Inglesi che facilmente si prestano ad esser recitate senza scenario nella stanza della scuola o in un granaio vuoto. Molte serate monotone passerebbero piacevolmente

(1) È interessante vedere come essi cerchino di entrare negl' interessi e nel modo di vedere e di sentire di contadini... alquanto primitivi!

occupate in siffatta guisa. Dovrebbe venire incoraggiata la coltivazione dei fiori. È così facile il formare un paradiso terrestre attorno ad ogni capanna. Alcuni cespugli di glicine, delle rose, qualche pianta rampicante, un leggero strato di vernice alla chiudenda, alla porta, alle finestre, e una secchia di calce ai muri, faranno una casa deliziosa alla vista purchè i pulcini sieno tenuti in luogo appartato e il maiale non sia un ospite assiduo. Altre cose, via via, si suggeriranno da sè, ma fate qualcosa per rendere la vita più lieta, per

Lasciare ai vostri bambini una migliore Irlanda ove vivere.

Non prestate ascolto a chi vi dice che una tale opera non è pratica Vi è molto pane e una larga dose di burro in simile lavoro; il denaro sempre segue l' intelligenza, e più è alto il tenore della vita, più sono gli agi che le persone godono, più esse lavoreranno per mantenerli ed aumentarli. Le società che agiranno quali iniziatrici in questa opera, avranno presto imitatori e la loro memoria sarà mantenuta viva nel popolo Irlandese. Tutto quel che occorre è di dare l' impulso, e i sinceri amanti dell' Irlanda presto seguiranno l' indirizzo.

Allegato *C*.

COOPERAZIONE

Agli agricoltori (1).

Di grazia, leggete attentamente questo opuscolo. Non avrete da soffiar via molta schiuma per giungere a ciò che potete assorbire. **È tutto pratico e possibile.** Ecco, voi siete un operaio agricolo e guadagnate, supponiamo, dieci scellini la settimana in media; avete un mezzo jugero o, forse, un jugero di terreno annesso alla vostra abitazione, per il quale voi pagate uno scellino e sei pence la settimana, forse più, forse meno, ma ad ogni modo, a un dipresso, è questa la posizione della vostra classe in Irlanda. Voi non siete con ciò sodisfatto. Non sareste un vero essere umano aspirante a qualcosa di migliore, se ve ne contentaste. **Voi bramereste di guadagnare di più per poter meglio sodisfare ai bisogni della vita di vostra moglie e dei vostri figli e poter procurar loro maggiori agi di quanto non vi è dato di fare.** Non possiamo intervenire sulle mercedi che guadagnate come operaio agricolo, ma vi sono altre fonti dalle quali potreste ritrarre grandi benefici, e noi possiamo indicarvele ed aiutarvi nella intrapresa.

Ora, che cosa fate col vostro jugero, o mezzo jugero? Fate nascere qualche patata. Va bene. **Ma tenete maiali? o pollame? o api? Avete provato a coltivare fiori per vendere? o a piantare alberi fruttiferi?** O avete mai fatta qualsiasi cosa, oltre al lavorare in una gran fattoria, o sulla strada, o a prendere un lavoro a cottimo quando se ne presenta l'occasione? Sappiamo che non potete, in un giorno, fare il lavoro di due giorni. Non potete essere in casa, e lavorare contemporaneamente nei campi, ma tutte queste industrie potrebbero essere esercitate piacevolmente nel vostro tempo libero, senza grande incomodo, e vostra

(1) I. A. O. S. Leaflet N. 61. Dublino.

*

moglie e i vostri bambini potrebbero fare tutto quanto è necessario quasi senza il vostro aiuto, se ne venisse loro insegnato il modo, e **noi insegneremo come tutto ciò può esser fatto, se voi, ed altri lavoratori del vostro distretto vi metterete d'accordo e ce lo chiederete.** Direte che non avete il denaro per incominciare; occorre del denaro per comprare dei maiali, o del pollame, o per acquistare un alveare per le api, ecc., o per avere degli alberi fruttiferi, dunque a quale scopo parlare quando manca il denaro? Ma è possibile trovare il denaro per aiutarvi. Avete mai sentito parlare delle banche rurali? Ve ne ha un duecento, in Irlanda, e molti lavoratori sono soci di queste banche e **una banca è tutta composta di lavoratori ed è da questi diretta,** ed esse prestano ai loro soci il denaro per iniziare appunto quelle industrie che abbiamo indicate. Non crediate che in quei casi si siano avute circostanze straordinarie; esse non fecero nulla che voi, col nostro aiuto non possiate fare e noi ve lo presteremo ben volentieri, il nostro aiuto. È il vostro dovere di Irlandesi, mariti e padri, di cooperare a formare un paese prospero e felice, e di allevare i vostri figli sani e di procurar loro una posizione più agiata. Potrete non esser mai ricchi, ma se vi unite nel modo che v' indicheremo, non sarete mai nella miseria.

Prima di tutto dovete unirvi e formare una Società, la quale vi renderà possibile l'effettuazione di alcune di queste cose. Non potete fare nulla d' importante lavorando soli, ma, uniti, potete divenire una forza potente. Adesso avete poco o nessun potere perchè non avete alcuna organizzazione propria. Superate questa inerzia nel vostro e nel reciproco interesse. Lavorate insieme lealmente, sostenetevi l'un l'altro, e in pochi anni si verificherà un gran cambiamento nella vostra condizione. Il vostro lavoro è necessario al paese, e i diritti del lavoro sono oramai riconosciuti in tutto il mondo, ma qui essi saranno riconosciuti soltanto quando voi domanderete, per mezzo della vostra organizzazione, l'aiuto che avete il diritto di ricevere. Quando realizzerete il valore della vostra opera, e la nobiltà del lavoro e, per mezzo di una Associazione dei vostri compagni, indicherete i vostri desideri alla Comunità, della quale siete una parte tanto necessaria, formulando le vostre domande con dignità, e senza sentimenti d'astio verso altre classi, vi sarà dato l'aiuto cui avete giusto diritto. Potrete incontrare alcune difficoltà in principio, ma tutte superabili.

Ed ora, ecco le vie per le quali potete migliorare la vostra

condizione. Prima di tutto potreste iniziare una Banca Rurale. Ciò è attuato quando trenta o più persone si uniscono in Società; esse eleggono il loro Comitato che può fare le pratiche per trovare il denaro per gli scopi della Società stessa, e un socio che desideri una somma che gli renda possibile l'acquisto di un maiale, o di qualche specie di pollame, o di qualsiasi altra cosa dalla quale può ricavare profitto, può trovar denaro ad 1 penny circa per sterlina al mese, e non gliene sarà chiesta la restituzione fino a che non avrà ricavato qualche profitto dal prestito ottenuto, e non sarà in grado di farlo. Vi faremo i regolamenti e vi indicheremo il modo come tutto deve procedere. È molto semplice, e, siccome tutto ciò è stato fatto da altri agricoltori Irlandesi, poteto farlo anche voi. Ma, **occorre vi appoggiate l'uno all'altro, e non ammettiate alcuna persona della quale non potete avere piena stima,** e coloro che non volete avere da principio perchè non sono persone che v' ispirano fiducia, presto miglioreranno, quando avranno veduti i vantaggi della consociazione.

Quando avete istituita la banca, dovete pensare che cos' altro potete fare. Prima di tutto c' è il maiale. **Potreste facilmente tenerne e ingrassarne cinque o sei.** Non lasciateli correre lungo la strada. Se voleste farne razza potrebbe esser utile far fare loro del moto e lasciarli fare il giro della fattoria, ma se li tenete chiusi in uno stalluccio e li nutrite bene, vi renderanno di più e saranno pronti prima per essere venduti. Un porcellino vi costerà circa 12 scellini, il nutrimento circa 30 scellini, giacchè non vi sarà possibile, come ai grandi agricoltori di mantenerli totalmente con i prodotti della fattoria, ma con tutto ciò vi sarà possibile di ricavarne un profitto netto di 25 o 30 scellini per maiale. Non gradireste aumentare le vostre entrate di 8 o 9 sterline? Ecco una via per farlo.

Poi ci sono le api. **Supponete che 30 di voi decideste di tenere le api; sarà una fatica piccolissima.** Per metà dell'anno un' arnia di api non richiede nessuna cura. Durante l'altra metà, un'ora la settimana sarà sufficiente. Con trenta scellini che la vostra Banca vi anticiperà, avrete un' arnia e uno sciame di api. Vi rifarete dell'ammontare del prestito in un anno, e in seguito **potrete con un poco di attenzione guadagnare da 1 a 2 sterline per arnia,** e non vi è alcuna ragione che v' impedisca di avere una dozzina di arnie. **Nessuno può farvi carico per il miele che le api rubano. È l'unica forma di furto che in-**

contra l'approvazione generale. Potrete facilmente vendere tutto il miele prodotto dalle api, e quando avrete dieci o dodici arnie in azione **potrete mettere da parte del denaro e depositarlo nella vostra Banca, e vi darà un interesse, e sarà là, pronto, nei giorni difficili.** Istruzioni sul modo di tenere le api vi saranno date senza spesa, e dovreste accettare tutto ciò che vi è dato in questo modo, gratuitamente.

Poi, ancora, **potreste tenere del pollame.** Se tenete una buona razza di galline, potrete ritrarre da ognuna quattro scellini netti all'anno, prelevate tutte le spese del mantenimento; cosicchè se aveste 60 galline e vendeste le uova **potreste ottenere fra le 10 e le 12 lire sterline all'anno, in aggiunta dei vostri salari quale operaio agricolo.** Vostra moglie potrebbe averne cura, e se non può farlo non dovreste averla sposata. Ma non è troppo tardi per insegnarle. Le uova piccole, che non riscuotono un prezzo alto, potrete mangiarle e i vostri bambini ne diverranno più grossi e più forti. Potrete anche trovare più conveniente il vendere tutte le uova insieme, e se esiste nelle vicinanze una Società del pollame o una Cremeria che vende le uova raccolte dai suoi soci, saranno contenti di avere le vostre uova, quanto gli agricoltori, e ve li pagheranno altrettanto bene.

Noi calcoliamo i probabili profitti di tali industrie coi prezzi presenti. Essi possono salire o scendere, ma non cambieranno tanto da rendervi impossibile di ritrarne dei guadagni con poca fatica.

Non vogliamo qui occuparci della coltivazione delle frutta e dei fiori, la quale può esser fatta soltanto su un terreno adatto, ma se nel vostro distretto vedete crescere molta frutta, dovreste chiedere qualche consiglio in proposito. Anche se non vendete la vostra frutta, o il vostro ortaggio, o i vostri fiori, avrete, coltivandoli, il più sano dei cibi, e la vostra casetta contornata e adorna di fiori diverrà un luogo di cui andar superbi. Se avete molti fiori avete qualcosa di molto più bello dei quadri e dei mobili con i quali i ricchi empiono le loro case. Potreste anche unirvi in un certo numero di vicini per acquistare delle vacche e per prendere loro a pigione un prato. Altrove alcuni operai agricoli lo hanno fatto ed in alcuni distretti trovansi degli operai che possiedono due o tre vacche. Essi incominciarono coll'acquistare una mucca con del denaro preso in prestito, lo rimborsarono col ricavo della vendita del latte ad una Latteria, e poterono via via aumentare il numero degli animali. Ma qualunque cosa intra-

prendiate, sia il pollame, sia l'apicultura, sia qualsiasi altro ramo d' industria, intraprendetelo insieme in modo che **nel comprare possiate avere una riduzione sul prezzo trattandosi di un acquisto all'ingrosso, e nel vendere possiate inviare insieme i vostri prodotti al miglior mercato,** venendo così diminuite le spese di trasporto, e potendo porre così i prodotti in vendita in modo da attirare gli acquirenti più importanti; e qualunque cosa intraprendete non diffidate delle vostre abilità, non mancate di fiducia nel successo. Il gran movimento cooperativo inglese sorse dall'unione di pochi operai per la compra del tè; una città dopo l'altra seguì il loro esempio, ed ora gli operai hanno un' azienda con un giro di affari di 50.000.000 di sterline all'anno. Altre industrie ancora potreste esercitare, ma per ora avete qui indicate abbastanza cose cui pensare. Se volete consigliarvi con gli altri operai agricoli del vostro distretto e se li persuaderete ad unirsi, vi manderemo una persona atta a darvi, gratuitamente, tutte le istruzioni.

Potrete avere quanti opuscoli vi occorrono se scrivete al

SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ IRLANDESE
di organizzazione agricola.

Allegato *D.*

CREDITO COOPERATIVO [1]

Banche rurali.

Un agricoltore non può condur bene la sua azienda senza capitali. Se non lo possiede sotto forma di denaro contante, occorre che l'ottenga sotto forma di credito. Raramente l'agricoltore ha del denaro contante, ma se è onesto e solvente, egli è sempre in possesso del credito. Le necessità dei suoi affari spesso lo costringono a trasformare il suo capitale-credito, in denaro contante, e l'agricoltore dovrebbe cercare che il cambiamento avvenga con la minor spesa possibile e nel modo per lui più conveniente. È uno dei bisogni maggiori per lui, quello di avere la maniera con la quale ottenere il denaro contante a buon mercato sulla garanzia del suo credito riconosciuto. Generalmente egli ritrae i profitti del suo lavoro in un solo periodo dell'anno, e, tranne che non abbia già del denaro presso di sè, gli occorre, per un periodo non breve, comprare a credito, o prendere a prestito il denaro per comprare la semenza, il concime, il bestiame, ecc. Spesso il fitto deve esser pagato in un periodo nel quale la vendita dei suoi prodotti importerebbe una perdita sicura, e, se potesse ottenere del denaro in modo da poterne ritardare la vendita di un paio di mesi, potrebbe cederli a condizioni migliori. Innumerevoli miglioramenti potrebbero essere fatti nella tenuta, i quali certamente compenserebbero della spesa avuta, quali canali di scolo, fogne, condotti, tettoie, ecc.; oppure sovente si presenterà l'occasione di poter acquistare delle bestie suine, del gregge, o altro bestiame, a buon mercato se fosse là pronto il denaro in contanti. I vantaggi di poter ottenere il denaro facilmente e a un tasso basso d'interesse sono evidenti.

(1) I. A. O. S.-Leaflet, N. 4. Dublino.

Come si fa fronte a questo bisogno, in Irlanda?

Prima di tutto ci sono le *Joint-Stock Banks.* Ma queste raramente presteranno le somme necessarie ai piccoli agricoltori a un interesse minore del 10 %, dedotto anticipatamente. Poi vi è la spesa della polizza, dell'ordine di pagamento, o le spese di viaggio se il richiedente non risiede vicino alla Banca. Inoltre queste Banche generalmente non fanno prestiti per un periodo che permetta all'agricoltore di ricavare dei profitti dal suo mutuo; e un prestito che deve esser rimborsato a troppa breve scadenza non fa che danneggiare colui che lo chiese invece di recargli vantaggio. Ma, anche a queste condizioni, spesso non è facile di ottenere un prestito, e l'agricoltore è costretto a ricorrere altrove. Egli può rivolgersi ai *Gombeen men,* i quali sono la maledizione di molte parrocchie, in Irlanda, o richiedere il denaro agli Uffici di prestito, e il trattare con essi, generalmente, significa la rovina. L'agricoltore dovrebbe evitare il *Gombeen man* e gli Uffici di prestito, a meno che non desideri di emigrare, o di finire i suoi giorni nell'ospizio dei poveri. Il sistema, motivato da mancanza di capitale, per il quale, in molti casi, in questo paese le merci sono ottenute su credito e per mezzo di baratti, cagiona pure gravissime perdite per l'agricoltore. Ora quale è il rimedio proposto per questo stato di cose? È

il Credito Cooperativo.

Questo fu una delle prime forme di cooperazione nel Continente, ed è generalmente considerato come il più utile. È ivi attuato con successo, malgrado uno stato di cose egualmente cattive, o peggiori, di quelle qui descritte. Nella Germania la prima Banca Agricola, istituita da Raiffeisen nel 1849, è stata generatrice di molte associazioni del suo genere, e nulla potrebbe fare maggiore testimonianza del loro successo, del fatto che, secondo l'ultimo rapporto, esistono in Germania 2,169 Società di credito agricolo soltanto del tipo Raiffeisen che ha il vanto di poter affermare, dopo oltre mezzo secolo di esperienza, che **nessuno, sia socio o creditore, ha perduto con esse un solo penny.** La testimonianza del loro valore viene da ogni parte, da economisti distinti, da sacerdoti o da pastori, come pure dai soci stessi. « Le case sono state rese abitabili e più comode; è stata migliorata la cultura; sono state acquistate macchine e le migliori

qualità di mangime; il più piccolo agricoltore può ora comprare i suoi attrezzi e i concimi della migliore qualità, ai prezzi più miti quali nelle vendite all' ingrosso; l'usuraio è stato estirpato dal campo ». Tutto ciò fu compiuto col credito a buon mercato. Il sistema venne adottato in Irlanda, già è stato registrato discreto numero di banche; ed anche noi possiamo dire « neanche una persona ha in esse perduto un penny ». È questione di onore per ogni nuovo distretto ove è istituita una Banca, il salvaguardare la reputazione del sistema; e nessun distretto può mettersi nella condizione che sia detto che quello fu il primo luogo, e quella la prima popolazione, ove una banca agricola ha contratto un cattivo debito.

Metodo di organizzazione.

Una località ove il denaro è scarso e potrebbe essere utilmente impiegato, e ove le condizioni per prenderne in prestito sono quali le abbiamo descritte, è un posto adatto per istituirvi una Banca. L'applicazione del principio della cooperazione al credito è identica nella sua applicazione ad altri rami di industria. Un certo numero di individui, si uniscono per conseguire, come un ente, dei vantaggi che non potrebbero ottenere qualora agissero separatamente. **Unendosi per formare una società, essi, sul loro illimitato impegno comune di essere responsabili degli impegni dell'Associazione, possono ricevere denaro bastante per i loro bisogni.** Essi possono nuovamente prestarselo l'un l'altro ad un interesse leggermente superiore. La differenza fra l'interesse pagato e quello ricevuto rimborserà le spese ed aiuterà a formare un Fondo di Riserva. Generalmente è stato trovato possibile prendere il denaro in prestito ad un interesse, il cui tasso varia dal 4 al 5 per cento, e di darlo poi in prestito al tasso del 6 per cento. Via via che la Banca viene più conosciuta le sarà possibile di prendere e di dare il denaro in prestito a condizioni ancora più miti. È stato constatato che ovunque queste Società hanno funzionato per breve tempo, l'usura è sparita in tutto il vicinato. Le Società sono, per principio, democratiche. Ogni socio ha soltanto un voto. Egli prende parte alla direzione ed ha un voto nella elezione dei consiglieri, del Comitato, del Segretario, e del Tesoriere. Gli obblighi del Comitato, il quale dovrebbe esser composto delle persone più competenti e più intelligenti della Società, sono: ammettere i Soci, autorizzare i prestiti, e fissare il tasso dell'interesse per i depositi e per i mutui.

Ammissione dei Soci.

Siccome una delle maggiori garanzie che possono offrire queste Banche agli estranei è il buon nome dei suoi soci, non può essere ammessa alcuna persona della quale non sia ben nota la onestà, la probità e la generale buona reputazione. Nessuna persona che ha fama di essere imprevidente dovrebbe esservi ammessa. Al fine di rendere possibile al Comitato di rendersi accuratamente edotto di tutto ciò, viene ristretta la sfera delle operazioni di una Banca, a una parrocchia, o ad un distretto, ove qualunque persona che richieda di essere ammessa quale socio, è pienamente conosciuta ed è nota la sua posizione sociale. L'oltrepassare questi limiti, e l'ammettere altre persone non conosciute, equivarrebbe a far incorrere la Banca in qualche rischio, mentre essa non deve correrne alcuno. Può essere imposta una quota d'ammissione di sei pence per far fronte alle spese iniziali.

Prestiti.

Ogni persona che domanda un prestito deve dimostrare che cosa si propone di fare col denaro e per quanto tempo lo desidera. La misura del tempo sarà determinata dallo scopo per il quale egli chiede il denaro. **Il denaro non viene assolutamente imprestato che per scopi utili o produttivi, o per effettuare qualche economia.** Essa deve obbligarsi ad impiegare il denaro avuto allo scopo per il quale le fu concesso. Essa deve persuadere la Banca che potrà rimborsare quella somma, con gli utili che per mezzo di essa, ritrarrà. Non sarà prestato denaro agli scialacquatori. Ma una volta concesso il prestito, la Banca accetterà le condizioni che il richiedente stesso indicherà, sia riguardo al tempo, sia riguardo al modo del rimborso. Se questi compra dei porcellini al principio dell'anno, gli occorrerà del tempo per ingrassarli, e non sarebbe giusto di chiedergli il rimborso del denaro avuto, prima ch'egli ne possa aver conseguito un utile. Se egli paga a rate, **l'interesse è calcolato soltanto sul denaro che, in qualunque momento si trova in attuale possesso della persona che chiese il prestito.** Se un socio, per es., prende in prestito 5 L. St. e rimborsa 1 L. St. al mese, l'interesse sarà calcolato sulla somma totale, soltanto per un mese, su 4 L. St. per due mesi, su 3 L. St. per tre mesi, su 2 L. St. per quattro mesi, e per tutto il tempo soltanto su 1 L. St. **L'interesse non è**

dovuto anticipatamente, ma viene pagato insieme alle rate del rimborso. Generalmente il tasso è di 1 penny per sterlina al mese.

Depositi.

La Banca riceverà in deposito i risparmi dei suoi Soci e concederà loro un interesse al tasso del 4 %. È questo interesse superiore a quello che concede la Cassa postale di risparmio. La garanzia offerta è l'impegno comune, illimitato dei soci, di essere responsabili dei debiti della Società. Questi soci sono i vicini dello stesso depositante, scelti per la loro onestà e il loro buon nome. Il depositante, sorveglia il suo denaro perchè può esaminare i resoconti mensili e può conoscere le condizioni della Banca. I resoconti sono annualmente riveduti da un pubblico revisore dei conti. Deponendo i suoi risparmi nella Banca, un socio aiuta i suoi vicini. Egli conserva il denaro del distretto, nel distretto, ove è sempre in circolazione, facendo del bene e producendo altro denaro. È pienamente sicuro. La fede basata su simili fondamenta di uomini onesti, insieme uniti, è basata su una roccia. Dopo oltre mezzo secolo di esperienza nel continente, non ha ancora ricevuto un colpo avverso.

Le azioni non sono necessarie.

Siccome la Banca deve far prestiti a persone oneste, ma povere, le quali ne divengono soci, sarebbe assurdo il chiedere loro il pagamento di un'azione quando esse stesse possono aver bisogno di denaro. E non avendo azioni la Banca non promette dividendi sui suoi utili. I soci devono trarre dai prestiti ricevuti un utile *al di fuori* della Banca. Gli utili che alla Banca possono rimanere, pagate le spese, sono posti in un Fondo di riserva, il cui aumento dovrebbe essere la meta costante della Banca. Esso ispirerà una piena fiducia ai terzi che debbano trattare con la Banca. Vi sono nel continente piccole Banche che furono costituite col solo capitale preso a prestito e che ora posseggono in proprio, mercè il lento accumularsi degli utili, parecchie centinaia di sterline. Questo non è mai distribuito, ma serve alla Banca per fare i prestiti a condizioni ancora più favorevoli. Se nelle vicinanze trovasi una Società Agricola Cooperativa, la Banca riuscirà una utile ausiliaria. Anticiperà il denaro per rendere possibile ai soci di godere i vantaggi del pagamento in contanti per la semenza o il concime, e attenderà, per il rim-

borso, finchè siano vendute le raccolte. La Banca esercita pure una grande influenza educativa con la sua insistenza sul buon nome, sugli opportuni investimenti, sulla puntualità dei rimborsi e con le istruzioni che impartisce sul giusto valore del denaro. I vantaggi materiali sono evidenti per tutti, ma, per quanto grandi essi sieno, i benefici morali che risultano da questa cooperazione fra uomo e uomo, aiutantisi l'un l'altro, sono realmente di un'importanza altrettanto grande, perchè in queste Società, più che in qualsiasi altra basata sulla cooperazione, è reso evidente a tutti i soci che la compongono — per il fatto del loro comune impegno — che nel reciproco sentimento fraterno riposa la maggior speranza di riuscita; e ove trovasi un tale spirito non possono verificarsi insuccessi, nè perdite. Esistono molte migliaia di queste società, basate su questo principio, e quello che è possibile in Germania o in Italia, è possibile presso di noi.

Coloro che desiderano di istituire delle Banche Agricole nelle loro vicinanze dovrebbero mettersi in comunicazione col

SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ IRLANDESE
di organizzazione agricola, *Limited.*

e sarà loro inviata, gratuitamente, una persona adatta per spiegarne loro il sistema; e se vien deliberato di istituire una Banca, la Società di Organizzazione fornirà i Regolamenti e preparerà i libri.

DELLO STESSO AUTORE

La Transazione in Diritto Romano. — Bologna 1889.

I poteri centrali e locali in rapporto alla Scienza e al Diritto Amministrativo. — Studio storico-teorico-pratico. — Bologna 1890.

Guida allo studio del Codice della Marina Mercantile. — Roma 1891.

Introduzione allo studio del Diritto Amministrativo e della Scienza dell'Amministrazione. — Roma 1892.

Legislazione rurale e relative leggi speciali. Parte 1ª. *Diritti patrimoniali.* — Torino 1892; Parte 2ª. *Diritto delle Obbligazioni.* — Torino 1894; Parte 3ª. *Leggi speciali.* — Torino 1897.

Intorno al censimento generale della popolazione. — Firenze 1902.

La pubblica Amministrazione e la Giustizia Amministrativa. — Firenze 1894.

La funzione dello Stato secondo il pensiero moderno. — Firenze 1902.

Controlli sull'Amministrazione comunale e provinciale e Referendum. — Firenze 1902.

La Corte dei Conti e le sue funzioni. — Firenze 1902.

Scienza delle Finanze e Diritto finanziario italiano. — Torino 1903.

Il principio di personalità come fattore di progresso. Una lettura. — Firenze 1904.

La legislazione operaia e l'Ufficio del lavoro, con tavola comparativa delle norme legislative sul lavoro dei fanciulli, delle donne e degli operai adulti in Italia e all'Estero. Volume Primo. — Firenze 1904-06.

La cooperazione agricola in Irlanda. Memoria letta alla R. Accademia dei Georgofili nell'adunanza del dì 7 luglio 1907. — Firenze 1907.

PREZZO. **Lire CINQUE.**

UNIVERSITÀ DI TORINO